

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

8 APRILE 2019, N. 552: Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2019/2020 14

8 APRILE 2019, N. 557: Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini. (Articolo 19 della Legge regionale 115 febbraio 1994, n. 8 e s.s.m.e i., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") in attuazione del Piano Faunistico regionale 2018-2023 14

15 APRILE 2019, N. 592: Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione" 121

15 APRILE 2019, N. 611: Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna 123

15 APRILE 2019, N. 612: Piano di controllo di specie fossorie (Istrice - *Hystrix cristata* e Tasso - *Meles meles*) per il territorio di Modena 143

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA**

12 APRILE 2019, N. 6643: Legge regionale n. 8/1994 e Legge regionale n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019. Contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2017-2018. Approvazione esito istruttorie, concessione aiuti e contestuale impegno di spesa 152

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

2 MAGGIO 2019, N. 7573: Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da canidi (art. 26 L.R. 27/00). Impegno di spesa 171

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2019, N. 552

Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2019/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l'art. 56 che in particolare:

- al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;
- al comma 3 bis prevede che, per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l'altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023. (Delibera di Giunta del 23 luglio 2018, n. 1200)" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico la Pianificazione

delle azioni gestionali per il cinghiale (§ 2.5.2), definisce:

- nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:

- per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, la caccia di selezione, non escludendo a priori la possibilità di intervenire ricorrendo alla caccia collettiva;

- per i comprensori 2 e 3 l'ammissibilità a tutte le forme di caccia previste dal Regolamento Regionale;

- per i comprensori 1 e 2, in considerazione dell'obiettivo non conservativo, il prelievo selettivo effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito;

- per i distretti a gestione non conservativa un prelievo senza limite numerico, da conseguirsi adottando, a seconda dei periodi, le forme di caccia ammesse dal calendario venatorio in vigore (selezione e collettiva), senza l'applicazione di quote proporzionali, ammettendo al prelievo selettivo tutti i cacciatori iscritti al distretto aventi i requisiti previsti;

- per i distretti a gestione non conservativa un prelievo distribuito per quote proporzionali tra caccia di selezione e caccia collettiva nei soli distretti "virtuosi", nei quali cioè il valore economico dei danni è rimasto al di sotto dei parametri fissati per ciascun comprensorio e così determinati:

- in 5 €/kmq, nei distretti con estese porzioni (\geq del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 1;

- in 26 €/kmq, nei distretti con estese porzioni inserite nel comprensorio 2, (nel raggio di 500 metri dal perimetro delle zone di protezione tale valore economico viene innalzato a 50 €/kmq);

- per i distretti a gestione conservativa è ammessa la ripartizione del piano di prelievo tra caccia collettiva e caccia di selezione e la proporzione tra le due forme di caccia è stabilita dal soggetto gestore. Deve essere comunque garantito l'intervento in selezione da parte dei cacciatori iscritti al distretto nel caso di impatto della specie sulle produzioni agricole nel periodo primaverile estivo anche su richiesta dell'agricoltore;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all'impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo il metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile sopra richiamata;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie, hanno presentato per la stagione venatoria 2019/2020 le richieste, trattenute agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

Richiamata la propria deliberazione n. 542 in data odierna recante "Calendario venatorio regionale – Stagione 2019-2020" ed in particolare l'Allegato 1 della medesima che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale sia in forma selettiva sia in forma

collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato "Calendario venatorio regionale – Stagione 2019/2020" di cui alla citata deliberazione n. 542/2019, di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in forma selettiva e in collettiva del cinghiale, nonché dei periodi degli abbattimenti ricompresi entro i limiti temporali previsti all'allegato B e al punto 4.6 dal citato "Calendario venatorio regionale", così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

Richiamata, infine, la deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante "Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n.14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione" che, in attuazione dell'art. 56, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, approva nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla medesima, la disciplina per l'utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Precisato che nell'Allegato 1 della citata deliberazione n. 1204/2017 recante "Disciplina per l'utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale" al primo capoverso è stato indicato quale periodo nel quale attuare il prelievo di selezione del cinghiale dal 15 aprile al 31 gennaio, con riferimento al calendario venatorio regionale 2017-2018 in vigore al momento dell'adozione del predetto atto deliberativo;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle dichiarazioni delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il piano di abbattimento del cinghiale in forma selettiva e in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna, nonché il calendario degli abbattimenti per la stagione venatoria 2019/2020, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito all'allegato B e al punto 4.6 dal “Calendario venatorio regionale” e delle ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

3) di specificare, con riferimento ai contenuti della deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Disciplina per l'utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale”, che per la stagione venatoria 2019/2020 il periodo di prelievo in selezione del cinghiale è quello definito dal calendario venatorio regionale 2019/2020;

4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2019-2020

BOLOGNA															
Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno €/Kmq	Zona di caccia/UTG/Comuni	Ma	Fa	Juv	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per C63 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo collettiva				
ATC BO1	1	1	0,00	ANZOLA DELL'EMILIA CALDERARA DI RENO SALA BOLOGNESE	2	2	6	10							
ATC BO1	1	2	0,00	CREVALCORE SANT'AGATA BOLOGNESE SAN GIOVANNI IN PERSICETO SAN MATTEO DELLA DECIMA	2	2	6	10							
ATC BO1	1	3	0,00	BOLOGNA CASTENASO MINERBIO GRANAROLO EMILIA	2	2	6	10							
ATC BO1	1	4	0,00	BARICELLA MALALBERGO MOLINELLA BUDRIO	2	2	6	10							
ATC BO1	1	5	0,00	CASTEL MAGGIORE BENTIVOGLIO SAN GIORGIO DI PIANO ARGELATO	2	2	6	10							
ATC BO1	1	6	0,00	CASTELLO D'ARGILE GALLIERA PIEVE DI CENTO SAN PIETRO IN CASALE	2	2	6	10							
								60			Totale ATC BO1				
ATC BO 2	2	1	0,00	1-B02	20	20	60	50		30	20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				2-B02						10					
ATC BO 2				3-B02						10					
ATC BO 2				ATC											
AFV Fungarino				1						11		11	34	56	02/11/2019 30/01/2020
AFV Guzzano				2						11		11	34	56	20/10/2019 19/01/2020
AFV Valganzole				3						11		11	34	56	20/10/2019 19/01/2020
								218	50	Totale distretto 1 BO2					
AFV Garufola	2	2	22,20	1	10	10	30	50		02/11/2019 30/01/2020					
ATC BO 2				ATC	4	4	12	20							
								70		Totale distretto 2 BO2					
ATC BO2	1	3	1,70	ATC	2	2	6	10							
								10		Totale distretto 3 BO 2					
ATC BO 2	2	4	54,80	1-B02	42	42	126		210		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				2-B02											
ATC BO 2				3-B02											
ATC BO 2				4-B02											
ATC BO 2				5-B02											
ATC BO 2				ATC											
AFV San Salvatore di Casola				1						18		18	53	89	20/10/2019 19/01/2020
AFV Il Rulietto	2	6	6	17	29	02/11/2019 30/01/2020									
								328		Totale distretto 4 BO2					
ATC BO 2	2	5	108,40	A	72	72	216		360		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				B											
ATC BO 2				ATC											
AFV S. Uberto				1						20		20	59	99	20/10/2019 19/01/2020
AFV La Malvezza				2						10		10	30	50	20/10/2019 19/01/2020
AFV S. Martino in Pedriolo	3	4	4	13	21	02/11/2019 30/01/2020									
								530		Totale distretto 5 BO2					
ATC BO 2	1	6	4,00	1-B02	10	10	30	50		10	20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				2-B02						10					
ATC BO 2				3-B02						20					
ATC BO 2				4-B02						10					
ATC BO 2				ATC											
								50	50	Totale distretto 6 BO2					
ATC BO 2	2	7	15,80	A	10	10	30	50		70	20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				B						60					
ATC BO 2				G-A						20					
ATC BO 2				G-B						10					
ATC BO 2				G-C						10					
ATC BO 2				ATC											
								50	170	Totale distretto 7 BO2					
ATC BO 2	2	8	88,00	G-A	40	40	120		200		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				G-B											
ATC BO 2				G-C											
ATC BO 2				G-D											
ATC BO 2				G-E											
ATC BO 2				ATC											
AFV Monte delle Formiche				1						7		7	20	34	19/10/2019 18/01/2020
AFV Scanello	2	6	6	17	29	20/10/2019 19/01/2020									
								263		Totale distretto 8 BO2					
ATC BO 2	2	9	83,90	A	24	24	72		120		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				B											
ATC BO 2				ATC											
AFV La Coccinella				1						24		24	73	121	26/10/2019 25/01/2020
AFV Le Lagune	2	17	17	50	84	26/10/2019 25/01/2020									
AFV Piccola Selva	3	8	8	23	39	02/11/2019 30/01/2020									
								364		Totale distretto 9 BO2					
ATC BO 2	2	10	70,00	A	42	42	126		210		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				B											
ATC BO 2				ATC											
AFV Cà Domenicali				1						43		43	129	215	02/11/2019 30/01/2020
AFV Maleto S.	2	4	4	12	20	02/11/2019 30/01/2020									
								445		Totale distretto 10 BO2					
ATC BO 2	2	11	64,40	A	25	25	75		125		20/10/2019 19/01/2020				
ATC BO 2				B											
ATC BO 2				ATC											
AFV Monte Battaglia				1						3		3	10	16	20/10/2019 19/01/2020
AFV Monte Cappello	2	6	6	17	29	02/11/2019 30/01/2020									
								170		Totale distretto 11 BO2					

FORLI-CESENA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per CO3 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATC FO 1	2	CG A1	90,70 €		24	36	90		150		1/11/19-31/1/20	
AFV Santa Marina	2	CG A1	90,70 €		0	0	0		71		5/10/19-5/1/20	
AFV Salto Marsignano	2	CG A1	90,70 €		0	0	0		65		15/10/19-15/1/20	
								0	286	0		Totali distretto CG A1
ATC FO 1	2	CG B1	95,70 €		56	84	210		350		1/11/19-31/1/20	
AFV Bonaga	2	CG B1	95,70 €		19	29	72		120		20/10/19-19/1/20	
AFV MonteCollina	2	CG B1	95,70 €		10	15	38		64		10/10/19-9/1/20	
AFV San Paolo	2	CG B1	95,70 €		10	14	36		60		1/11/19-31/1/20	
AFV Valdipondo	2	CG B1	95,70 €		6	8	21		35		1/11/19-31/1/20	
								0	629	0		Totali distretto CG B1
ATC FO 1	1	CG SP1	20,40 €		2	2	4	8			1/11/19-31/1/20	
								0	415	0		Totali AFV FO1
								8	500	0		Totali ATC FO1
ATC FO 2	2	CG A2	313,40 €		56	84	211		351		1/11/19-31/1/20	
ATC FO 2	2	CG B2	267,20 €		47	70	175		292		1/11/19-31/1/20	
ATC FO 2	2	CG C2	120,10 €		33	50	125		208		1/11/19-31/1/20	
ATC FO 2	1	CG SP2	0,00 €		2	2	4	8			1/11/19-31/1/20	
								8	851	0		Totali AFV FO2
												Totali ATC FO2
ATC FO 3	3	CG A3	22,10 €		3	3	9	15		185	1/11/19-31/1/20	
AFV Alto Tevere	3	CG A3	22,10 €		1	1	9	11		50	20/10/19-19/1/20	
AFV Comero Nord	3	CG A3	22,10 €		6	6	25	37		0	1/11/19-31/1/20	
AFV Petruschio Radice	3	CG A3	22,10 €		1	1	4	6		8	1/11/19-31/1/20	
								69		243		Totali distretto CG A3
								54		58		Totali AFV FO3
								15		185		Totali ATC FO3
ATC FO 4	2	CG A4	32,20 €		28	43	107		178		1/11/19-31/1/20	
AFV Cella	2	CG A4	32,20 €		16	24	60		100		verif scelta solo selez	
AFV CIT	2	CG A4	32,20 €		8	12	31		51		17/10/19-16/1/20	
AFV Galliana	2	CG A4	32,20 €		10	16	39		65		12/10/19-11/1/20	
AFV Monte Baschiera	2	CG A4	32,20 €		16	24	60		100		1/11/19-31/1/20	
AFV Valle Ibolta	2	CG A4	32,20 €		18	27	68		113		1/11/19-31/1/20	
								0	607	0		Totali distretto CG A4
ATC FO 4	2	CG B4	179,50 €		32	48	120		200		1/11/19-31/1/20	
AFV San Martino in Avello	2	CG B4	179,50 €		16	24	60		100		6/10/19-5/1/20	
AFV Valbura	2	CG B4	179,50 €		9	14	35		59		19/10/19-18/1/20	
AFV Valmontone	2	CG B4	179,50 €		12	18	45		75		15/10/19-15/1/20	
								0	434	0		Totali distretto CG B4
ATC FO 4	3	CG C4	213,20 €		20	20	60	100		70	1/11/19-31/1/20	
								0	663	0		Totali AFV FO4
								100	378	70		Totali ATC FO4
ATC FO 5	2	CG A5	93,60 €		74	110	276		460		1/11/19-31/1/20	
AFV Sasseto Mortano	2	CG A5	93,60 €		6	8	21		35		1/11/19-31/1/20	
								0	495	0		Totali distretto CG A5
ATC FO 5	2	CG B5	86,60 €		75	113	282		470		1/11/19-31/1/20	
AFV Rio Salso	2	CG B5	86,60 €		18	26	66		110		15/10/19-10/1/20	
AFV Vessa	2	CG B5	86,60 €		11	17	41		69		1/11/19-31/1/20	
								0	649	0		Totali distretto CG B5
								0	214	0		Totali AFV FO5
								0	930	0		Totali ATC FO5
ATC FO 6	2	CG A6	87,90 €		32	48	120		200		1/11/19-31/1/20	
AFV Acero Rosso	2	CG A6	87,90 €		12	17	43		72		1/11/19-31/1/20	
								0	272	0		Totali distretto CG A6
								0	72	0		Totali AFV FO6
								0	200	0		Totali ATC FO6
								185	4.223	313		Totali Forli-Cesena
									4.721			Totale Forli-Cesena

MODENA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per CO3 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATCMO1	C1	1A	0		1	1	1	3				
ATCMO1	C1	2B	0		1	1	1	3				
ATCMO1	C1	3C	0		1	1	1	3				
ATCMO1	C1	4D	0		1	1	1	3				
ATCMO1	C1	5E	0		1	1	1	3				
									15	0	0	Totale MO1
ATC MO 2	C2	1A	40,18		15	22	55		92		np	
AFV LA SELVA DEL CIMONE	C2	1A	0	18/537	7	7	36	50		50	02/11/2019 - 30/01/2020	
ATC MO 2	C2	2B	56,65		23	34	85		142		np	
AFV RIO SELVE	C2	2B	0	20/186	4	4	7	15		25	02/11/2019 - 30/01/2019	
ATC MO 2	C2	3C	135,07		17	24	61		102		np	
AFV CASTAGNETO	C2	3C	0	15/207	2	2	7	11		53	12/10/2019 - 11/01/2020	
AFV FRIGNANO	C2	3C	0	16/208	4	4	32	40		40	02/11/2019 - 30/01/2020	
ATC MO 2	C2	4D	2,91		1	1	1	3		30	np	
AFV S. ANTONIO	C2	4D	0	14/228	10	10	20	40		40	15/10/2019 - 14/01/2020	
ATC MO 2	C2	5E	6,69		1	1	1	3		20	np	
ATC MO 2	C1	6F	0		1	1	1	3		80	np	
AFV PUIANELLO	C2	6F	0	13/255	3	4	8	15		29	02/11/2019 - 31/01/2020	
AFV TORRE MAINA	C2	6F	0	14/256	1	1	3	5		9	02/11/2019 - 31/01/2020	
ATC MO 2	C2	7G	0		1	1	1	3		20	np	
AFV LA QUERCIA	C2	7G	0	15/281	4	4	32	40		40	02/11/2019 - 31/01/2020	
AFV ROCCA S. MARIA	C2	7G	0	16/282	4	4	32	40		40	03/10/2019 - 02/01/2020	
AFV LA MANDRIA	C2	7G	0	14/280	1	1	3	5		5	15/10/2019 - 14/01/2019	
ATC MO 2	C1	8H	0		1	1	1	3		30	np	
AFV GRASPAROSSA	C2	8H	0	27/314	1	2	6	9		31	01/11/2019 - 31/01/2020	
AFV OSPITALETTO	C2	8H	0	28/315	5	5	18	28		41	02/11/2019 - 31/01/2020	
ATC MO 2	C1	9I	0		1	1	1	3				
ATC MO 2	C1	10L	0		1	1	1	3				
									298	0	403	Totali AFV MO2
									21	336	180	Totali ATC MO2
									319	336	583	Totali MO2
ATCMO3	C2	1A	20,19		68	66	66	200		200	np	
ATCMO3	C2	2B	40,89		48	72	180		300		np	
ATCMO3	C3	3C	8,73		6	8	9	23		55	np	
ATCMO3	C2	4E	2,07		42	29	3	74		74	np	
ATCMO3	C2	5G	23,79		59	59	17	135		135	np	
ATCMO3	C3	6H	10,45		16	10	14	40		94	np	
ATCMO3	C3	7L	0		8	6	6	20		47	np	
ATCMO3	C3	8M	13,98		40	60	150		250		np	
ATCMO3	C3	9N	4,45		24	20	31	75		175	np	
									567	550	780	Totali MO3
									901	886	1.363	Totali Modena
									3.150			Totale Modena

PARMA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per C03 e per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva
ATC PR1	1	PR1	0		7	10	25,8	43			
AFV CORBELLINI	1	PR1	0		1	2	6,0	9			
ATC PR2	1	PR2	0		5	8	19,8	33			
ATC PR3	1	PR3	0		22	32	81	135			
ATC PR4	1	ND4	13,33		6	9	23,4	39			
AFV VILLA SAN GIOVANNI E PAOLO	2	PR4 D1	0		4	7	16,8		28		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV BAZZANO	2	PR4 D1	0		6	10	9		25		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR4	2	PR4 D2	44,77		22	34	84		140		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV MONTE SPORNO	2	PR4 D2	0		11	16	9		36		01/11/2019 al 31/01/2020
ATC PR5	2	PR5 D1	47,99		24	36	90		150		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV ALTA VAL MANUBIOLA	3	PR5 D1 - PR6 D1	0		10	14	36		60		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR5	3	PR5 D3	100,84		32	48	120		200		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV VALLE DEI CAVALIERI	3	PR5 D3	0		6	10	24		40		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR6	3	PR6 D1	102,43		8	12	30		50		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR6	3	PR6 D2	165,9		7	11	27		45		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR6	3	PR6 D3	206,48		8	12	30		50		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR6	2	PR6 D4	82,38		74	110	278		460		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR6	2	PR6 D5	248,01		112	168	420		700		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV BELFORTE	3	PR6 D5	0		6	8	21		35		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR7	1	ND7	55,43		10	14	36	60			
ATC PR7	2	PR7 D1	62,84		54	82	204		340		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV I PASTORI	2	PR7 D1	0		10	14	36		60		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR7	1	PR7 D2	98,18		14	20	51		85		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV TABIANO	2	PR7 D2	0		4	6	15		25		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR8	1	ND8	0		9	14	34,8	58			
AFV COLOMBARONE	1	ND8	232,5		4	6	13,8	23			
ATC PR8	2	PR8 D1	29,31		93	139	348		580		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV ANGIOLA	2	PR8 D1	0		5	7	18		30		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV PIEVE DI CUSIGNANO	2	PR8 D1	0		6	10	24		40		dal 01/11/2019 al 31/01/2020
AFV TALIGNANO	2	PR8 D1	0		15	23	57		95		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV CASE GABELLI	2	PR8 D1	0		3	4	9,6		16		dal 01/11/2019 al 31/01/2020
ATC PR8	2	PR8 D2	17,9		5	7	18		30		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV MONTE CHERVANO	2	PR8 D2	0		7	11	7		25		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV ROCCALANZONA	2	PR8 D2	0		5	7	8		20		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR8	2	PR8 D3	29,22		3	5	12		20		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
ATC PR9	3	PR9	137,69		30	46	114		190		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV CASANOVA MARZOLARA	2	R4 D2 - PR8 D1	0		4	6	15		25		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV LAMA	3	R5 D1 - PR8 D1	0		5	7	18		30		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV CURATICO SIGNATICO CAVALCALUPO	3	PR5 D2	0		6	8	21		35		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV LA CAROBBIESE	3	PR5 D3	0		5	7	18		30		dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV ALTA VAL BAGANZA	3	PR5 D1	0		0	0	0			28	dal 01/10/2019 al 31/12/2019
AFV ALTA VAL PARMA	3	PR5 D2	0		0	0	0			43	dal 01/10/2019 al 31/12/2019
BOSCHI DI CREDAROLA	3	PR6 D3	0		0	0	0			35	dal 01/10/2019 al 31/12/2019
4.201										Totale Parma	

PIACENZA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione e collettiva	collettiva (solo per C03 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATC PC1	2	1 Piozzano	13,56 €	Agazzano, Piozzano, Gazzola	20	30,24	75,6	126	0	0	--	
ATC PC1	1	--	32,28 €	Castel S. Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Borgonovo, Gragnano, Gossolengo	10	15,36	38,4	64	0	0	--	
								190	0	0		Totale ATC PC1
ATC PC2	1	--	0,00 €	Piacenza, Caorso, Monticelli d'Ongina, Pontenure, Cadeo, S. Pietro in Cerro, Cortemaggiore Besenzone, Fiorenzuola d'Arda	5	8	19,8	33	0	0	--	
								33	0	0		Totale ATC PC2
ATC PC3	2	1 Travo	16,85 €	Travo	1	1	3	5	0	20	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC3	2	2 Fradegola	0,00 €	Travo	1	1	3	5	0	20	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC3	2	3 Denavolo	19,52 €	Travo - Rivergaro	1	3	7	11	0	39	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC3	2	3 Denavolo	19,52 €	Vigotzone	2	4	10	16	0	20	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC3	1	--	1,82 €	Travo, Rivergaro	2	2	6	10	0	0	--	
								47	0	99		Totale ATC PC3
ATC PC4	1	--	0,00 €	Villanova, Castelvetro P.no	3	4	10,8	18	0	0	--	
								18	0	0		Totale ATC PC4
ATC PC5	2	1 S. Giovanni	17,90 €	Bettola	2	2	6	10	0	50	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC5	2	2 S. Bernardino	28,60 €	Bettola	2	2	6	10	0	80	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC5	2	3 Gropparello	62,40 €	Gropparello	0	0	0	0	150	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC5	2	4 Lugagnano	71,90 €	Lugagnano V. Arda	0	0	0	0	145	0	1/10 - 31/12/2019	
								20	295	130		Totale ATC PC5
ATC PC6	1	1 Alseno	0,00 €	Alseno	2	3	7	12	0	50	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC6	1	--	5,39 €	Alseno	1	2	5	8	0	0	--	
ATC PC6	1	2 Castell'Arquato	15,36 €	Castell'Arquato	3	5	12	20	0	50	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC6	1	--	21,48 €	Castell'Arquato	1	1	3	5	0	0	--	
ATC PC6	1	3 Carpaneto	0,00 €	Carpaneto	2	3	7	12	0	50	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC6	1	--	14,11 €	Carpaneto	1	2	5	8	0	0	--	
ATC PC6	2	4 Ponte dell'Olio	0,00 €	Ponte dell'Olio	5	7	18	30	0	50	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC6	1	--	0,00 €	Podenzano, S. Giorgio	3	5	12	20	0	0	--	
								115	0	200		Totale ATC PC6
ATC PC7	2	1 Farini	208,82 €	Farini	0	0	0	0	94	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC7	2	2 Farini	30,70 €	Farini	0	0	0	0	66	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC7	2	3 Morfasso	75,46 €	Morfasso	0	0	0	0	126	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC7	2	4 Morfasso	129,31 €	Morfasso	0	0	0	0	82	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC7	2	5 Vernasca	35,87 €	Vernasca	0	0	0	0	91	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC7	2	6 Vernasca	48,95 €	Vernasca	0	0	0	0	85	0	1/10 - 31/12/2019	
								0	545	0		Totale ATC PC7
ATC PC8	1	1 Ziano	15,29 €	Ziano P.no, Pianello, Alta V. Tidone	1	1	3	0	5	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC8	2	2 Nibbiano	49,48 €	Alta V. Tidone	3	5	12	0	20	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC8	2	3 Pianello	62,79 €	Pianello V. Tidone	5	7	18	0	30	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC8	2	4 Pecorara	10,97 €	Alta V. Tidone	5	7	18	0	30	0	1/10 - 31/12/2019	
								0	85	0		Totale ATC PC8
ATC PC9	2	1 Marsaglia	95,82 €	Cortebrughnata, Bobbio	18	26	66	0	110	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC9	2	2 Mezzano	60,94 €	Bobbio	10	16	39	0	65	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC9	2	3 Barberino	64,08 €	Coli, Bobbio	10	16	39	0	65	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC9	3	4 Coli	28,23 €	Coli, Cortebrughnata, Bobbio	18	26	66	0	110	0	1/10 - 31/12/2019	
								0	350	0		Totale ATC PC9
ATC PC10	3	1 Ottone - Cerignale	3,80 €	Ottone, Cerignale	1	1	2	4	0	58	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC10	3	2 Ottone - Zerba	0,00 €	Zerba, Ottone	0	1	1	2	0	72	1/10 - 31/12/2019	
								6	0	130		Totale ATC PC10
ATC PC11	3	1 Carevolo	29,37 €	Ferriere	0	0	0	0	66	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC11	3	2 Centenaro	0,00 €	Ferriere	1	1	4	6	0	56	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC11	3	3 Tomè	23,18 €	Ferriere	0	0	0	0	50	0	1/10 - 31/12/2019	
ATC PC11	3	4 Torrio	0,00 €	Ferriere	1	2	5	8	0	66	1/10 - 31/12/2019	
								14	116	122		Totale ATC PC11
								443	1.391	681		Totale ATC
AFV CERIGNALE	3	--	0,00 €	Cerignale, Ottone	1	1	4	6	0	30	1/10 - 31/12/2019	
AFV SORBO	2	--	0,00 €	Coli, Bettola	1	1	2	4	0	5	1/11/2019 - 31/01/2020	
AFV MONTE BOGO	2	--	0,00 €	Travo, Piozzano, Pecorara	3	5	12	20	0	25	1/10 - 31/12/2019	
AFV PECORARA	2	--	0,00 €	Pecorara	3	5	12	0	20	0	1/10 - 31/12/2019	
AFV REZZANELLO	1	--	0,00 €	Gazzola, Travo	1	1	3	0	5	0	1/10 - 31/12/2019	
AFV DIEGO	2	--	0,00 €	Bobbio	1	1	3	5	0	5	1/10 - 31/12/2019	
AFV LA TORRE	1	--	0,00 €	Ponte dell'Olio	9	14	35	58	0	0	--	
AFV SANTA GIUSTINA	2	--	0,00 €	Pianello V. Tidone	6	10	24	40	0	0	--	
AFV CAMPI	3	--	0,00 €	Ottone	1	2	5	8	0	24	1/10 - 31/12/2019	
AFV ALTA VAL TREBBIA	3	--	0,00 €	Ottone	2	2	6	10	0	40	1/11/2019 - 31/01/2020	
AFV GRAMIZZOLA	3	--	0,00 €	Ottone	2	2	6	10	0	23	1/10 - 31/12/2019	
AFV GROPPPO ARCELLI	2	--	0,00 €	Piozzano, Pianello	8	12	30	50	0	25	1/10 - 31/12/2019	
AFV CASTELSIDOLI	1	--	0,00 €	Carpaneto	2	2	6	10	0	0	--	
								221	25	177		Totale AFV
								664	1.416	858		Totale Piacenza

RAVENNA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per CCG o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATC RA1	1			Pianura	2	2	6	10				
								10	10			Totale ATC RA1
ATC RA2	1			Pianura	2	2	6	10				
								10	10			Totale ATC RA2
ATC RA3	2	1	26,33	A	3	3	10	16	50		19 ottobre/19 gennaio	
ATC RA3	2	1	26,33	B	3	3	10	16	80		19 ottobre/19 gennaio	
ATC RA3	2	1	26,33	C	3	3	10	16	50		19 ottobre/19 gennaio	
ATC RA3	2	1	26,33	D	3	3	10	16	50		19 ottobre/19 gennaio	
								64	230			Totale distretto 1
ATC RA3	1	2	15,95	1	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	2	5	5	15	25	45		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	3	5	5	15	25	45		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	4	5	5	15	25	45		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	5	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	6	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	7	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	8	5	5	15	25	45		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	9	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1	2	15,95	10	3	3	10	16	26		2 novembre/30 gennaio	
ATC RA3	1			Pianura	5	5	15	25	25			
								221	361			Totale distretto 2
								285	591			Totale ATC RA3
AFV GALLIANA	2	2		AFV	2	2	4	8	25		2 novembre/30 gennaio	
AFV IL POGGIOLO	2	2		AFV	4	4	12	20	40		20 ottobre/19 gennaio	
AFV MONTE BATTAGLIA	2	2		AFV	4	4	10	18	40		2 novembre/30 gennaio	
AFV NUOVA PUROCIELO	2	2		AFV	3	3	9	15	35		2 novembre/30 gennaio	
AFV PIETRAMORA	2	2		AFV	4	4	12	20	50		2 novembre/30 gennaio	
AFV SAN MARTINO IN GATTARA	2	2		AFV	2	2	5	9	30		2 novembre/30 gennaio	
AFV VALPIANA	2	2		AFV	3	3	9	15	35		13 ottobre/12 gennaio	
								105	255			Totale AFV
								305	611			Totale ATC RA
								410	866			Totale Ravenna

REGGIO EMILIA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per C03 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATC RE1	C1	3P	0		3	3	9	15				
Totale distretto 3P												
ATC RE1	C1	4P	3,28		5	5	10	20				
AFV SANT'ILARIO		4P			0	0	0	0				
AFV LE RISORGIVE		4P			0	0	0	0				
Totale distretto 4P												
Totale AFV RE1												
Totale ATC RE1												
ATC RE2	C1	1P	0		5	5	10	20				
Totale distretto 1P												
ATC RE2	C1	2P	0		3	3	9	15				
Totale distretto 2P												
Totale ATC RE2												
ATC RE3	C2	1C	19,07		5	5	15	25		115	01/10 - 31/12	
AFV CANOSSA	C2	1C	0		9	12	14	35		35	01/11 - 31/01	
AFV PIANZO	C2	1C	0		7	8	15	30		30	15/10 - 14/01	
Totale distretto 1C												
ATC RE3	C2	2C	14,32		10	10	25	45		36	15/10 - 14/01	
AFV MONTE EVANGELO	C2	2C	0		8	9	18	35		35	01/11 - 31/01	
AFV S. GIOVANNI QUERCIOIA		2C			5	5	0	10		40	01/11 - 31/01	
AFV CA' DEL VENTO	C2	2C	0		21	21	43	85		85	01/11 - 31/01	
AFV VENDINA LUPO	C2	2C	0		6	9	20	35		35	01/11 - 31/01	
AFV VISIGNOLO	C2	2C	0		11	11	23	45		45	01/11 - 31/01	
Totale distretto 2C												
ATC RE3	C2	3C	24,84		3	3	9	15		141	01/10 - 31/12	
Totale distretto 3C												
ATC RE3	C1	4C	0		0	0	0	0				
Totale distretto 4C												
ATC RE3	C1	5C	0		0	0	0	0				
Totale distretto 5C												
Totale AFV RE3												
Totale ATC RE3												
ATC RE4	C2	1M	115,71		56	56	168	280	280		02/10 - 29/12	
Totale distretto 1M												
ATC RE4	C3	2M	100,93		6	6	18	30		320	02/10 - 29/12	
AFV STRAMBIANA	C3	2M	0		7	7	36	50		50	03/10 - 02/01	
Totale distretto 2M												
ATC RE4	C3	3M	51,62		8	8	24	40		560	02/10 - 29/12	
AFV VENTASSO	C3	3M	0		15	15	120	120		120	03/10 - 02/01	
Totale distretto 3M												
Totale AFV RE4												
Totale ATC RE4												
Totale AFV RE												
Totale ATC RE												
Totale Reggio Emilia												

RIMINI

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno Euro/Kmq	Zona di caccia / UTG / Comuni	M	F	J	Prelievo minimo selezione	Selezione + collettiva	collettiva (solo per C33 o per i distretti con danni entro i parametri)	Periodo di prelievo in caccia collettiva	
ATCRN1	1 e 2	1	35,32		32	48	120		200		23/10/2019 - 22/01/2020	
	1	1 Pianura	27,94		3	5	12	20		(se autorizzata)	23/10/2019 - 22/01/2020	
										220		Totale distretto 1
ATCRN1	1 e 2	2	65,76		48	72	180		300		23/10/2019 - 22/01/2020	
	1	2 Pianura	18,90		3	5	12	20		(se autorizzata)	23/10/2019 - 22/01/2020	
										320		Totale distretto 2
ATCRN1	1 e 2	3	172,42		120	180	450		750		23/10/2019 - 22/01/2020	
	1	3 Pianura	26,20		3	5	12	20		(se autorizzata)	23/10/2019 - 22/01/2020	
										770		Totale distretto 1
										1310		Totale ATC RN1
AFV Leontina	2	11	0		6	10	24	12		28	19/10/2019 - 18/01/2020	
AFV Soanne	2	11	0		5	7	18	10		20	26/10/2019 - 25/01/2020	
AFV Diana 1	2	11	0		5	7	18	10		20	31/10/2019 - 30/01/2020	
AFV Diana	2	11	0		6	10	24	12		28	31/10/2019 - 30/01/2020	
AFV Scavolino	2	11	0		5	7	18	10		20	20/10/2019 - 19/01/2020	
AFV La Rocca	2	11	0		4	6	15	8		17	19/10/2019 - 18/01/2020	
ATC RN2	2	11	89,35	1	14	22	54		90		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	11		2	16	24	60		100		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	11		3	13	19	48		80		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	11		4	16	24	60		100		26/10/2019 - 25/01/2020	
										565		Totale distretto 11
AFV Rocca Pratiffi	2	12	0		6	10	24	12		28	20/10/2019 - 19/01/2020	
AFV Valsenatello	2	12	76,92		4	6	15		25		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12	34,27	1	12	18	45		75		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12		2	10	14	36		60		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12		3	16	24	60		100		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12		4	10	14	36		60		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12		5	14	22	54		90		26/10/2019 - 25/01/2020	
ATC RN2	2	12		6	12	18	45		75		26/10/2019 - 25/01/2020	
										625		Totale distretto 12
										260		Totale AFV RN2
										830		Totale ATC RN2
										2400		Totale Rimini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2019, N. 557

Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini. (Articolo 19 della Legge regionale 115 febbraio 1994, n. 8 e s.s.m.e.i., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") in attuazione del Piano Faunistico regionale 2018 - 2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;
 - la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
 - la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accantonamento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante "Piano faunistico-venatorio regionale", il quale dispone:
- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006,

- n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
 - l'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Consultazione sugli atti della Regione", il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
 - l'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:
 - al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
 - al comma 2 che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
 - al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;
 - ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:
 - la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessate, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
 - avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata

dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Richiamato l'art. 24 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2369 del 21 dicembre 2016, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/1994, sono state istituite le Commissioni consultive territoriali in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nelle com posizioni di cui all'Allegato 1 alla medesima deliberazione;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l'altro, che:

- le Oasi:
 - a) sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
 - b) sono caratterizzate dalla presenza dell'UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall'UTO 2 per il 33% e dall'UTO 3 per il 14% circa;
 - c) il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
 - d) dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepree e fagiano;
- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):
 - a) sono normativamente finalizzate all'incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento

dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- b) sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l'85% circa del proprio territorio e dall'UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
- c) il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
- d) sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiazione naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- i Centri pubblici per la riproduzione di fauna selvatica (CPubRFS):

- a) sono normativamente finalizzati per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza,
- b) la quasi totalità della superficie occupata da CPUBRFS nel contesto regionale, ricade nell'UTO 1;
- c) il contesto ambientale dei Centri è definito da un solo UTO (UTO 1 per i Centri del Mezzano (FE) e di Corpolo (RN) e UTO 2, per il Centro Pietracuta (RN);

- al punto 3 - parte seconda - recante "PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI", stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull'assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:
 - dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la ripermetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;
 - salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l'istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale;
 - prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l'effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all'interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepore e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all'incremento di lepore e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell'idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepore, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all'irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
 - privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;
 - prevedere programmi poliennali di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;
 - per quanto riguarda i CPubRFS occorre:
 - valutare la vocazione ambientale tenendo conto che andranno individuati prioritariamente in aree particolarmente vocate per la/le specie che si intendono produrre, primariamente lepore e fagiano di conseguenza le condizioni ottimali per l'istituzione di CPubRFS sussistono solo per il Comprensorio faunistico C1, preferibilmente in aree in cui siano presenti estensioni per le quali la Regione abbia disponibilità, pur potendo anche prevederne l'estensione a terreni privati, previo opportuno accordo con la conduzione;
 - preferire esclusivamente territori delimitati da confini naturali e di dimensione adeguata alle esigenze delle specie in produzione in previsione di effettuare catture delle stesse: viene fissata pertanto un'estensione minima di 700 ettari;
- Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2019/5626 del 20 febbraio 2019, a seguito dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, ha proposto l'istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica di seguito specificati:
- Oasi di protezione denominate:
 - "Fiume Marecchia", "In. Cal. - Lago azzurro" e "Molino Terra rossa", "Fiume Conca", "San Leo", "Torriana e Montebello";
 - Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:
 - "Borgonuovo", "Casteldelci", "Cavallino", "Consortiale",

“Coriano”, “Levata”, “Monte Scabello”, “Montelupo”, “Padulli”, “Pietracuta”, “Pugliano”, “Santa Maria di Antico”, “Talamello”, “Covignano”, “Pian dei Venti”, “Ponte Santa Maria Maddalena”, “Raibano di Sopra” e “San Rocco”, “Novafeltria”, “San Martino in XX” e “Verucchio”;

Dato atto che le suddette Oasi e ZRC proposte da Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini per la maggior parte costituiscono una conferma o modifica di ambiti protetti, individuati nella precedente pianificazione provinciale, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione, poco compatibili con l'attività venatoria;

Rilevato che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato; pertanto la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Verificata la coerenza della proposta d'istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVR;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'istituzione delle Oasi di protezione e delle ZRC nel territorio di Rimini come rappresentate nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 1 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

Ritenuto, altresì, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di cui al precedente paragrafo, lett. a);

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all'ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza dei suddetti istituti faunistici, al fine di ridurre le eventuali opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati, stabilendo che il vincolo di protezione delle zone in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio

regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione, a far tempo dalla stagione venatoria 2019-2020, delle "Oasi" e delle "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" del territorio della provincia di Rimini, descritte e rappresentate nell'Allegato 1 della presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le aree non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all'Allegato 1 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

5. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l'istituzione delle zone protette indicate al precedente punto 2);

6. di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di

istruttoria di cui al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

7. di definire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

8. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

Oasi denominata “Fiume Marecchia”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto fiume Marecchia interessato. Il territorio della nuova Oasi, include la porzione della vecchia Oasi di Torriana Montebello che, prima della modifica dei confini, interessava il Marecchia, oltre al tratto del fiume che va fino al Torrente Mazzocco.

Descrizione dei confini

Partendo dalla confluenza del Torrente Mazzocco sul Fiume Marecchia si segue, in direzione Novafeltria, il percorso storico naturalistico in sponda destra del Fiume Marecchia fino ad arrivare al guado che serve la cava dopo l'abitato di Pietracuta. Si attraversa il fiume Marecchia sul guado quindi si prende a destra lo stradello che passa più vicino alla sponda sinistra del Marecchia e lo si segue fino ad incontrare la strada bianca che porta al bivio tra via Sabbioni e Via Palazzo. Si segue Via Sabbioni per 78 metri quindi alla curva sulla sinistra si prosegue dritti e si gira in senso orario intorno alla base della rupe della Madonna di Saiano seguendo il margine del bosco fino a rientrare in via Palazzo. Si segue via Palazzo per 330 metri in direzione Torriana, poi si prende a destra la strada bianca che corre parallela al fiume Marecchia e la si percorre fino all'altezza della confluenza con il Torrente Mazzocco in sponda destra. Si attraversa perpendicolarmente il Marecchia e si torna al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Poggio Torriana e San Leo e pochi ettari del Comune di Novafeltria. La superficie dell'Oasi è di ha 125,20 e la SASP di ha 123,44.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è per buona parte compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”. Resta esterna al SIC la porzione di circa 50 ha in Comune di San Leo che coincide sostanzialmente con la riva destra del Marecchia prospiciente l'abitato di Pietracuta e la piccola porzione in Comune di Novafeltria.

Finalità/Obiettivi


Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi ripariali, nel contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia, vitalbe e rovi e nel mantenimento costante del deflusso minimo vitale nel fiume Marecchia. Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti esternamente al perimetro dell'Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.



Cartografia Oasi Fiume Marecchia

Oasi denominata “In. Cal. – Lago Azzurro”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto della sponda destra del fiume Marecchia interessato. Il territorio della nuova Oasi comprende il Parco Comunale ex cava In. Cal. System.

Descrizione dei confini

In sponda destra del Fiume Marecchia, partendo dal punto dall'incrocio tra Via Savina e la SP Trasversale Marecchia, si percorre quest'ultima in direzione Santarcangelo fino all'altezza del percorso storico naturalistico del Marecchia sempre in sponda destra. Qui si scende la scarpata e si segue il percorso fino al confine del SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”. Qui si volta a destra e si segue il confine del SIC lungo la recinzione del parco Incal fino ad intercettare Via Savina. Si segue quindi quest'ultima fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Rimini e Santarcangelo. La superficie dell'Oasi è di ha 87,08 e la SASP di ha 84,83.

L'area comprende i terreni di cui alla Determinazione n. 15587 del 25/11/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna “Concessione dell'area del Demanio Idrico destinata ad area di protezione ittico faunistica sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Molino Terra Rossa in Comune di Verucchio e di Santarcangelo di Romagna in ampliamento di quanto già concesso con determinazione dirigenziale n. 15533 del 28/10/2004 – Richiedente Provincia di Rimini – Prat. RN04T0033/12VR01”

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati sono quelli indicati dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna nella valutazione di incidenza eseguita in occasione dell'istituzione del CPRFS di Corpolò (prot. Provincia n. 17482 del 22/05/2015) che si riassumono di seguito:

- contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia;
- mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti presenti, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio

della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto);

- manutenzione della vegetazione palustre del Fragmiteto nell'ex chiaro di caccia, al fine di ostacolare l'interramento degli stagni e di giungere ad un corretto equilibrio tra il canneto e gli specchi d'acqua liberi. La giusta proporzione di queste due componenti consentirà la presenza di specie tipiche del canneto, e di specie che nuotano e si alimentano negli spazi aperti. Anche questa attività gestionale dovrà essere possibilmente annuale.

Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e, in caso di presenza, del cinghiale.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti all'esterno del perimetro dell'Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.



Cartografia Oasi In. Cal. – Lago Azzurro

Oasi denominata “Molino Terra Rossa”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto fiume Marecchia interessato.

Descrizione dei confini

In sponda destra del Fiume Marecchia, partendo dal punto dall'incrocio tra Via Corpò Fossatone con il percorso storico naturalistico del Marecchia, si prende quest'ultimo in direzione monte e lo si percorre per 1140 metri. Qui, sulla curva si va dritti fino alla sponda del fiume. Si percorre la sponda in direzione mare per 980 metri, fino all'altezza del percorso storico naturalistico; si riprende quest'ultimo per 209 metri fino a tornare al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Verucchio e Santarcangelo. La superficie dell'Oasi è di ha 22,97 e la SASP di ha 22,97.

L'area comprende i terreni di cui alla Determinazione n. 15587 del 25/11/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna “Concessione dell'area del Demanio Idrico destinata ad area di protezione ittico faunistica sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Molino Terra Rossa in Comune di Verucchio e di Santarcangelo di Romagna in ampliamento di quanto già concesso con determinazione dirigenziale n. 15533 del 28/10/2004 – Richiedente Provincia di Rimini – Prat. RN04T0033/12VR01”

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati sono quelli indicati dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna nella valutazione di incidenza eseguita in occasione dell'istituzione del CPRFS di Corpò (prot. Provincia n. 17482 del 22/05/2015) che si riassumono di seguito:

- contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia;
- mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti presenti, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto);

- manutenzione della vegetazione palustre del Fragmiteto nell'ex chiaro di caccia, al fine di ostacolare l'interramento degli stagni e di giungere ad un corretto equilibrio tra il canneto e gli specchi d'acqua liberi. La giusta proporzione di queste due componenti consentirà la presenza di specie tipiche del canneto, e di specie che nuotano e si alimentano negli spazi aperti. Anche questa attività gestionale dovrà essere possibilmente annuale.

Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e, in caso di presenza, del cinghiale.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti all'esterno del perimetro dell'Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.

Cartografia Oasi Molino Terra Rossa

Oasi denominata “Fiume Conca”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia di fauna migratoria presente (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi) lungo il tratto del torrente Conca interessato. L'Oasi è stata istituita nel 1992 (Del. Comitato Circondariale n. 89 del 05/10/1992) quindi rinnovata più volte nel corso degli anni. I confini sono sempre stati confermati (anche se nel 1998 c'è stata una piccolissima rettifica). L'ultimo rinnovo è stato effettuato con l'adozione del Piano faunistico venatorio provinciale 2014 – 2018. Con l'entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale si ritiene opportuno proporre l'istituzione al fine di dare continuità all'azione di protezione.

L'Oasi è collocata nella parte terminale del corso d'acqua nei pressi della costa ed è stata istituita per l'importanza che riveste per numerose specie di uccelli degli ambienti acquatici ai fini della nidificazione e della sosta durante le migrazioni. La vegetazione presente è prevalentemente costituita da boschi ripariali di pioppo e salice.

Il territorio dell'Oasi è occupato per buona parte da una zona umida artificiale creata dallo sbarramento del torrente Conca per fini di approvvigionamento idrico. Lo svuotamento periodico del bacino (dal mese di novembre al mese di aprile) comporta la scomparsa dell'habitat più pregiato e ha ripercussioni sulla sosta dei migratori, anche se non inibisce la nidificazione.

L'Oasi ricade parzialmente all'interno del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Torrente Conca istituito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 28 giugno 2011 recante “*L.R.6/2005 artt. 50 e 53. Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Torrente Conca - Area di Riequilibrio Ecologico Rio Melo – Area di Riequilibrio Ecologico Rio Calamino. Istituzione.*”, un corridoio naturalistico ed ecologico tra il paesaggio delle colline dell'entroterra e la pianura fino alla spiaggia balneare riminese. Si propone di mantenere la sovrapposizione tra i due ambiti, in deroga a quanto previsto dal PFVR al punto 3.2 – parte seconda, in quanto tra le azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio dei Paesaggi Naturali non è previsto il divieto di caccia, che viene invece assicurato dall'Oasi, a tutela appunto delle presenze faunistiche sopra richiamate.

Descrizione dei confini

Dalla foce del fiume Conca sul mare, in sponda sinistra, si prende Via Litoranea sud, quindi a destra Via del Giglio, ancora a destra S.S. 16 “Adriatica” quindi a sinistra S.P. 50, da questa a sinistra sulla strada vicinale Pian di Vaglia, poi a sinistra in Via Cà Grotto fino al civico 60 in località Sant'Andrea. A questa altezza si attraversa il fiume e si percorre, in sponda destra, la carraia fino all'Abbazia del Moscolo, poi Via Abbazia sino al civico 185 quindi a sinistra sulla S.P. 17 quindi Via Santa Lucia, Via Vallette e a sinistra ancora Via Mulinello, poi a destra Via Cà di Conca, Via Mesoita ed a destra Via Conca Vecchia. Al civico 1125 si prende a sinistra lungo la vigna del Monsignore poi si percorre il bordo della vigna fino ad un gruppo di querce; da qui si arriva dritti al civico 411 di Via Frassineto poi fino al centro S.I.S. di Romagna Acque. Si segue quindi il percorso del Conca ai piedi della collina di Montalbano, poi a destra per via Panoramica, a sinistra in Via San Giovanni, a destra in Via Marecchia poi Via Lugo e Via Emilia-Romagna poi a sinistra in Via Gori. Si prosegue quindi a destra in via Italia ed alla rotatoria si va a sinistra in Via del Turismo fino al mare. Da qui si attraversa il fiume e si torna al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Cattolica, Misano A. San Clemente, Morciano di R., San Giovanni in Marignano. La superficie dell'Oasi è di ha 702,63 e la SASP di ha 500,24.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio non è interessato da alcun Sito di rete natura 2000

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Conca (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).


Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi ripariali, nel contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia, nel mantenimento almeno del deflusso minimo vitale nel fiume Conca. Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e la realizzazione di pedane artificiali flottanti con vegetazione palustre da mettere in opera nel bacino Conca al fine di aumentare la possibilità di nidificazione degli anatidi.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni sensibili presenti (vigne in particolare). Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Conca.

Cartografia Oasi Conca



Oasi denominata “San Leo”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia dei luoghi di nidificazione del Falco Pellegrino fauna sulle rupi di Tausano e San Leo. L'Oasi è stata istituita con Delibera Giunta Provinciale Pesaro Urbino n° 770 del 21/06/1994 “Costituzione coattiva di un'oasi per la protezione della fauna selvatica in località Monti di Tausano e San Severino, in comune di San Leo”. Dopo il passaggio dei sette comuni della Valmarecchia al territorio della Provincia di Rimini (L. 117/2009) i confini dell'Oasi sono stati variati con la Del. G.P. n. 60 del 17/04/2013 “Modifica e razionalizzazione dei confini dell'Oasi di Protezione Faunistica - Monti Tausano - e cambio denominazione in “San Leo”; e con la Del. G.P. n. 110/2013 “Ulteriore piccola modifica dei confini dell'Oasi di San Leo di cui alla Delibera di G.P. n. 60 del 17/04/2013”

Con l'entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale si ritiene opportuno proporre la conferma dell'istituto al fine di dare continuità all'azione di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dal bivio per San Leo in località “Quattro Venti” lungo la SP 22 “Leontina” si prosegue per 420 metri in direzione Carpegna, quindi si abbandona la strada e sulla sinistra si costeggia la fascia di vegetazione arborea presente fino a ritornare sulla SP 22 “Leontina” davanti al bivio per il cimitero di San Leo. Si prosegue lungo la SP 22 a fino alla località “Mazzarinetto” e qui si prende a sinistra e si percorre la strada per Tausano per circa 550 fino al bivio per “Case Palena” qui si abbandona la strada e si segue il crinale sulla destra fino ad arrivare alla strada sterrata che si prosegue verso Ca' del Sarto e quindi ancora, parallelamente alla parete rocciosa di Monte San Gregorio finché la strada non è più tracciata. Da qui si continua parallelamente alla parete rocciosa fino a raggiungere località “La Genga”. Qui si segue la strada per Tausano e da questa località si percorre la strada sterrata in direzione San Leo, passando per la Penna del Gesso ed il Varco della Biforca fino, fino a raggiungere la Fonte di San Francesco nei pressi del Monastero di Sant'Igne. Da qui si percorre sulla destra la strada che porta alla casa esistente. Da questa casa si prosegue lungo il confine tra bosco ed oliveto e poi lungo il fosso fino a raggiungere la strada sottostante. Si prosegue lungo quest'ultima in direzione San Leo fino a raggiungere la SP 22 “Leontina” in località “Fornace”. Da qui si prende la direzione verso valle per 300 metri poi si taglia lungo la scarpata, perpendicolarmente fino a raggiungere la strada sterrata che va in direzione di Caranigo; si prosegue su questa stradina per 260 metri. Quindi si svolta sulla stradina a sinistra e si raggiunge la base della rupe che si costeggia, nel bosco, fino a raggiungere la prima apertura su terreno libero. Si raggiunge il rudere esistente e da qui si percorre la stradina che costeggia la rupe fino a raggiungere, in località “Quattro Venti”, il punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di San Leo. La superficie dell'Oasi è di ha 253,78 e la SASP di ha 231,08.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio è compreso per circa 200 ettari all'interno del SIC/ZPS IT409003 “RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA

Finalità/Obiettivi

Tutela dei siti di nidificazione del Falco Pellegrino.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da rupi calcaree ed aree a vegetazione naturale con minima presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, si ritiene opportuno il mantenimento delle aree a pascolo e dei prati presenti con sfalci periodici della vegetazione infestante. Relativamente alla fauna è opportuno il contenimento della presenza del cinghiale

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.

Oasi denominata “Torriana e Montebello”

Motivazione della proposta di istituzione

L'Istituto in oggetto rappresenta l'Oasi più longeva presente nel territorio riminese.

L'Oasi è stata istituita nel 1992 con Delibera del Consiglio Circondariale del Circondario di Rimini ed ha, nel tempo, sostanzialmente mantenuto gli attuali confini.

Le emergenze faunistiche che avevano portato alla istituzione dell'Oasi (in particolare la presenza dell'Albanella, la tutela dell'unico nucleo consistente di capriolo esistente in Provincia di Rimini all'epoca e la salvaguardia dell'istrice) non sono ormai più attuali; l'Albanella, a causa dell'elevata presenza di cinghiali, non è più presente da tempo ed il capriolo e l'istrice sono ormai ampiamente diffusi in tutto il territorio provinciale)

L'area presenta una densità di cinghiale eccessiva, nonostante la forte azione di controllo attuata nel corso degli anni. Notevoli sono le ripercussioni negative sulla fauna e flora locali e sugli habitat per i quali è stato costituito il SIC di Torriana Montebello e Fiume Marecchia e sulle poche aziende agricole attive nel territorio.

Si ritiene opportuno proporre la conferma dell'istituto al fine di dare continuità all'azione di protezione, modificando i precedenti confini dell'Oasi con eliminazione della porzione Sud dove si concentra la popolazione di cinghiale che arreca più danni alle colture, crea problematiche di sicurezza nell'abitato di Pietracuta ed alla circolazione lungo la S.P. 258 Marecchiese. La porzione di Oasi rimanente, oltre ad avere un elevato valore naturalistico, consente di preservare un ambiente acquatico (laghetto) adatto alla fauna migratoria (anatidi) e gli esemplari di lupo che frequentano questa porzione di territorio, come risulta dai censimenti effettuati negli ultimi anni.

Descrizione dei confini

La porzione oggetto di richiesta di restituzione al territorio di gestione programmata della caccia è rappresentata dalla porzione sud dell'Oasi lato Fiume Marecchia; il nuovo confine proposto si attesta sostanzialmente lungo la strada che da Pian di Porta arriva alla località Rontagnano e quindi lungo il sentiero che porta al Monte La Costa e poi verso la località Migliorino di sopra. Poco prima di questa si taglia sul campo coltivato presente sulla destra seguendo il margine del bosco quindi il vecchio sentiero che porta al confine di Provincia sul Rio Morsano. Per il resto si seguono i vecchi confini fino a tornare a Pian di Porta.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Poggio Torriana. La superficie dell'Oasi a seguito della modifica è di ha 326,65 e la SASP di ha 324,19.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel laghetto (Anatidi in particolare), tutela degli Scolopacidi, tutela degli esemplari di lupo presenti nell'area

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi, nel contenimento della presenza delle specie alloctone invasive quali robinia e cipresso argentato e nell'incremento della porzione di boschi condotti a fustaia.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione.

Cartografia Oasi Torriana Montebello



ZRC denominata “Borgonuovo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio”. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la SP 13 e Via fanciulla sulla destra, si prende quest'ultima e la si percorre tutta fino alla Strada Comunale Bionda; si prende quest'ultima a destra e la si percorre fino alla prima rotonda, quindi si prosegue dritto sulla SP 92 fino alla seconda rotonda in località Canonica. Qui si prosegue a sinistra lungo la SP 92 fino all'incrocio con Via Balducci. Si prende questa sulla destra e la si percorre fino a Via Gaudenzi. Si gira a destra su quest'ultima e si arriva fino a Via Canonica. Qui si gira a destra e poi dopo 376 metri si gira in via Borgovecchio sulla sinistra. Si percorre Via Borgovecchio fino all'incrocio con Via Rastellino. Qui si prende a sinistra e si percorre via Rastellino fino all'incrocio con Via Case Nuove sulla destra. Si percorre tutta via Case Nuove fino a ritornare sulla SP 13. Da qui si percorre la SP 13 direzione monte fino a tornare al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Santarcangelo di Romagna.

Occupava una superficie geografica di ha 255,32 e SASP di ha 229,40 ed è caratterizzata da colture quali frutteti vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed medio - bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Le aree coincidenti con la vecchia ZRC di Ciola Corniale e con l'Area di rispetto "Borgonuovo" sono sottoposte a vincolo di protezione già da diversi anni, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture in questa parte della ZRC previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate, potranno essere effettuate delle azioni di cattura anche nella parte di nuova acquisizione.

Cartografia ZRC Borgonuovo



ZRC denominata “Casteldelci”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dal ponte sul Senatello in località Casteldelci si segue la SP76 fino all'incrocio con la SP 91; quindi si percorre quest'ultima fino a raggiungere, dopo la località Viapiana, il ponte che supera il “fosso delle Scalette”, da qui si prosegue seguendo questo fosso in sponda sinistra fino al Torrente Senatello, quindi si segue questo in sponda destra fino a raggiungere il punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di Casteldelci. Occupa una superficie geografica di ha 73,40 e SASP di ha 66,19.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di pernice rossa;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dello STACP.

ZRC denominata “Cavallino”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta in quanto si presenta come il naturale seguito dell'ex ZRC “San Savino”. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Casiccio e la Strada Provinciale 42 si percorre la Provinciale, in direzione est, verso la località “Croce”, sino all'intersezione con la Via Cà Menghini. Qui si gira a sinistra sino all'incrocio con la Via Palazzo. Qui si gira nuovamente a sinistra per proseguire sino all'intersezione con la Via Serra e la Via Canepa. Qui si prosegue sulla Via Serra, in direzione mare, sino all'incrocio con la Via Vigne. Qui si gira a sinistra e si percorre la Via Vigne, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Stracciarino. Qui si gira a destra e si percorre la carraia sino all'intersezione con la Strada Provinciale 41. Qui si gira a sinistra, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Canneto. Qui si gira nuovamente a sinistra, in direzione est, e la si percorre fino al fine. Giunti al termine della Via Canneto si procede in direzione monte sino alla Via Colombarina. Qui si gira a sinistra sino all'incrocio con la Via Valliano. Qui si gira a destra e la si percorre, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Casiccio. Qui si gira a sinistra e si percorre la Via Casiccio sino all'incrocio con la Strada Provinciale 42, punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, parte dei Comuni di Coriano e di Montescudo – Monte Colombo.

Occupava una superficie geografica di ha 344,81 e SASP di ha 332,21 ed è caratterizzata da utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti ed oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per la starna e media per lepre e fagiano. Non rientra nell'area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;

- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini dei piccoli boschi e siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e

devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive ed arboree. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

ZRC denominata “Consorziale”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio”. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la SP 69 “Via Santa Cristina” e la Via Consorziale si percorre interamente quest'ultima fino a Via Marignano; si prosegue a destra lungo quest'ultima per 732 metri, quindi si imbuca la strada a sinistra (una deviazione di via Marignano). Si percorre questa per 220 metri e poi si prende la strada a sinistra che si percorre per altri 200 metri. Qui si segue il fosso che sfocia nel “fosso Barigello”, si attraversa quest'ultimo e si percorre la capezzagna presente fino all'azienda Tiberio. Da qui si prende la strada bianca che porta alla SP 69. Si segue verso mare la SP 69 fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rimini.

Occupava una superficie geografica di ha 106,37 e SASP di ha 105,15 ed è caratterizzata da colture quali frutteto e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

Cartografia ZRC Consorziale



ZRC denominata “Coriano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta in quanto si presenta come il naturale proseguimento dell'ex ZRC “San Savino. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Piane e la Strada Provinciale 31 si procede sulla Provinciale in direzione monte, verso la località “Passano”, sino all'intersezione con la Via Cà Fabbro. Qui si gira a destra e si percorre il primo tratto di Via Cà Fabbro e quindi si prende a sinistra per Via Campo. Giunti al termine della Via Campo si procede in direzione mare, seguendo la carraia che, passando lungo il fosso, costeggia le vigne, sino all'incrocio con la Via Il Giardino. Da qui si procede in direzione mare sino alla rotonda e si prosegue, in direzione mare, sulla Via Piane fino all'incrocio con la Strada Provinciale 31, punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Coriano.

Occupava una superficie geografica di ha 293,57 e SASP di ha 215,78 ed è caratterizzata da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti e oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e medio bassa per starna e bassa per lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi e della piccola area boschiva presente, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valconca e della Valle del Marano.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ZRC Coriano



ZRC denominata “Levata”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Murla e Via Torre, si prosegue lungo quest'ultima fino all'incrocio con Via Levata sulla destra. Si prende quest'ultima e si segue fino alla Via Valle Andreana sulla destra. Si percorre Via Valle Andreana fino al fosso. Quindi si segue il fosso in direzione Ovest fino alla sua prima diramazione. Qui si tiene il ramo di sinistra per poi continuare sulla carraia fino a via Murla. Da qui si torna al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Saludecio.

Occupava una superficie geografica di ha 99,13 e SASP di ha 99,05 ed è caratterizzata soprattutto da vigneti e seminativi, con presenza di alcuni oliveti.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano ed alta per lepre e starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non

consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

Cartografia ZRC Levata



ZRC denominata “Monte Scabello”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio". Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Il punto di partenza è lungo la SP 18, a 168 metri dalla rotonda dopo il ponte di Morciano di Romagna in direzione Gemmano. Da qui si segue la SP18 per 1,327 Km, quindi poco prima della località Casarola, al civico 44 nei pressi della fermata degli autobus, si prende a destra per la diramazione della Strada Provinciale che termina dopo circa 206 metri presso un gruppo di abitazioni. Qui si procede lungo il fosso e quindi sul confine tra i due appezzamenti ad olivo presenti e poi lungo la capezzagna del vigneto fino a raggiungere la carraia che sale fino a Via Cà Bacchino. Si segue questa in direzione Morciano per 675,37 metri fino alla località “il Poggio”; qui si prende la carraia a destra (diramazione di via Cà Bacchino) fino alla curva sulla sinistra; si prosegue da qui per 333 metri lungo la siepe che scende fino all'abitazione presente. Poi si scende lungo la carraia fino a che questa inizia a curvare a sinistra; qui si abbandona la carraia e per circa 100 metri si segue il confine dell'oliveto fino a riprendere la carraia che ci porta al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di San Clemente.

Occupava una superficie geografica di ha 78,18 e SASP di ha 74,38 ed è caratterizzata da vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano ed alta per lepre e starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vece pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di

essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

Cartografia ZRC Monte Scabello



ZRC denominata “Montelupo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Montelupo di sotto e Via Montelupo, si segue quest'ultima verso monte per 1,06 km, quindi si gira a destra lungo la carraia e si segue questa fino a raggiungere la Via Sorcina. Si percorre tutta la via Sorcina quindi, al termine, si gira a destra lungo la carraia che porta presso l'abitazione in cui termina la via Barattona. Da questa abitazione si prosegue lungo la carraia che sbuca nella diramazione di Via Sorcina. Si prosegue in direzione mare lungo quest'ultima fino a sbucare in Via Montelupo di Sotto e quindi si torna al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di San Giovanni in Marignano.

Occupava una superficie geografica di ha 72,83 e SASP di ha 72,83 ed è caratterizzata da seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non

consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.



Cartografia ZRC Monteluppo

ZRC denominata “Padulli”

Motivazione della istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini di una maggiore produzione locale di fauna stanziale. L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano e la lepre, vocazionalità bassa per la starna e nulla per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato.

Descrizione dei confini

Dal Cavalcavia sull'Autostrada A 14, lato mare, si percorre la Via Montese in direzione nord fino all'incrocio con la Via Marecchiese. Qui si gira a destra e si percorre la Via Marecchiese, in direzione mare, sino all'incrocio con la Strada Statale 16. Qui si gira ancora a destra e si percorre la Strada Statale 16, in direzione sud, fino alla rotonda con Via Covignano. Qui si gira nuovamente a destra e si percorre la Via Covignano, in direzione monte, sino al cavalcavia sull'Autostrada A 14. Da qui si segue la recinzione dell'A 14, lato mare, fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Rimini. Occupa una superficie geografica di ha. 169,30 e SASP di ha 83,89 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della pianura riminese (seminativi e seminativi irrigui).

L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano e bassa vocazionalità bassa per lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (presenza di seminati e vigne), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture “a perdere” e l'eventuale costituzione di fasce arbustivo arboree e il rifugio della fauna. Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità

portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m. Fasce a vegetazione arbustivo arboree potranno essere realizzate lungo i confini delle particelle e delle proprietà con essenze locali (noccioli, ligustro, olmi, aceri campestri, salici arbustivi ...)

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC del comprensorio 1.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.



Cartografia ZRC Padulli

ZRC denominata “Pietracuta”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Torello si prende la SP 258 “Marecchiese” in direzione Ponte Santa Maria Maddalena; superato il ponte si gira a destra e si segue Via Molino fino al ristorante “spiga d'oro”; da qui si percorre la strada interpodereale che segue il corso del fiume (al bivio si tiene la sinistra) e che fa da confine con il campo addestramento cani “La Cava”, fino a raggiungere il confine dell'Oasi di Torriana Montebello (così come modificata). Successivamente si segue il confine dell'Oasi fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 227,40 e SASP di ha 137,80.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa.

La nuova Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena ed all'Oasi di Torriana Montebello e pertanto beneficia di irradiazione in particolare di lepri da queste.

Contestualmente la nuova Zona ingloba l'ex Centro pubblico di riproduzione della fauna denominato “Pietracuta” del quale pertanto si chiede la Revoca.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;

- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (presenza all'interno dell'abitato di Pietracuta, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza dell'Oasi del Marecchia per almeno il 30% del confine) non favoriscono l'irradiazione nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, a ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.



Cartografia ZRC Pietracuta

ZRC denominata “Pugliano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località C. Mandrelli si prende la SP 22 “Leontina” in direzione Pugliano fino al bivio con la Strada Località Santa Lucia. Si prosegue lungo quest'ultima per circa 750 metri, attraversando la località Cà Romano, quindi si gira a sinistra lungo la strada che passando per la località Cerelia si ricongiunge al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 57,18 e SASP di ha 57,18.

L'area presenta vocazionalità nel complesso medio bassa per il fagiano e bassa per la lepre. Il territorio è vocato per la Pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC/ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di pernice rossa
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dello STACP.



Cartografia ZRC Pugliano

ZRC Pugliano

1:6.500

ZRC denominata “Santa Maria Antico”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Santa Maria si prende la SP 258 “Marecchiese” in direzione Maciano, fino al bivio con la SP 97 “Pennabillese”. Si prosegue lungo quest'ultima e quindi a circa 300 metri prima di raggiungere il convento degli Oliva si segue sulla destra un fosso secondario fino a ricongiungersi alla SP 258 “Marecchiese, da qui si prosegue verso sud e nelle vicinanze della località Piancerbara il confine continua sul fosso secondario che confluisce nel fiume Marecchia. Successivamente si segue la sponda destra del fiume Marecchia fino a raggiungere il punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli e Sant'Agata Feltria. Occupa una superficie geografica di ha 97,83 e SASP di ha 93,70.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha. 72 al SIC IT4090004 “MONTE S. SILVESTRO, MONTE ERCOLE E GESSI DI SAPIGNO, MAIANO E UGRIGNO”

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di fagiani;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi due anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti.

Cartografia ZRC Santa Maria di Antico



ZRC denominata “Talamello”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla zona industriale di Campiano, dalla SP 258 “Marecchiese” si prende la Via Alberti da Ferrara in direzione Talamello, si percorre tutta questa via, fino a girare a destra in Via degli Archi che si percorre tutta fino all'abitato di Talamello, qui si continua sulla Via Circonvallazione est che si percorre tutta fino a rientrare in paese e poi prendere sulla destra la SP n. 33 “Talamello” (inizialmente Via Saffi) che si segue fino all'incrocio con la SP 8 “Santagatese” (Via Sarsinate). Si segue quindi quest'ultima in direzione Sant'Agata Feltria per poi girare a sinistra in località Cà del Gallo, si segue la strada ed al primo incrocio si prende la sinistra e si segue questa strada fino a reimmettersi (alla prima svolta a sinistra) sulla SP n. 8 “Santagatese” (Via Manzoni confine con la ZRC Novafeltria) che si prosegue fino all'incrocio con la SP 258 “Marecchiese”. Si segue quest'ultima (che segna anche il confine con la ZRC Ponte Santa Maria Maddalena) in direzione Rimini fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensori omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e Talamello. Occupa una superficie geografica di ha 121,48 e SASP di ha 61,43.

La nuova Zona è contigua alle Zone di Ripopolamento e Cattura esistenti di Ponte Santa Maria Maddalena e di Novafeltria e pertanto beneficia di irradiazione in particolare di lepri da queste.

Il territorio in questione risulta caratterizzato da una vocazione media relativamente al fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio ricade in area vocata per la pernice rossa e alla lepre.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha. 26 SIC/ZPS IT4090003 “RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di fagiano;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiazione nel territorio circostante di lepri, fagiani e pernici.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti.

Cartografia ZRC Talamello



ZRC denominata “Covignano”

Motivazione della proposta di istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con previsione di un ampliamento per razionalizzare i confini ed incrementare le possibilità di cattura ed irradiazione. L'estensione è idonea per il fagiano e la lepre sia in funzione dell'irradiazione che delle catture.

Descrizione dei confini -

Partendo dall'incrocio tra Via C. Leoni e Via Grotta Rossa, si segue quest'ultima fino alla S.S. per San Marino, quindi a destra per Via Santa Aquilina; si percorre questa per circa 300 metri, fino all'incrocio con la Via Valverde. Di qui a destra si percorre la Via Valverde per circa 700 metri fino all'incrocio con la Via Castellaccio, quindi si prende quest'ultima e si segue fino al civico n. 54, indi a sinistra per strada carraia (comunque denominata via Covignano) fino ad imboccare Via Covignano; da qui a sinistra si segue Via Covignano fino all'incrocio con Via Carpi; da qui a destra fino alla Strada Provinciale 69 (Via Santa Cristina) che si percorre fino all'incrocio con via Montese. Da qui si percorre la Via Montese in direzione nord fino al cavalcavia dell'Autostrada A 14; quindi si segue la recinzione dell'autostrada fino all'incrocio con Via Covignano; si percorre questa in direzione monte per pochi metri quindi subito a sinistra si prende Via C. Leoni fino all'incrocio con Via della Grotta Rossa, punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Rimini. Occupa una superficie geografica di ha. 686,37 e SASP di ha 532,18 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto). L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano, bassa per la lepre e medio bassa per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Nel 2007 e nel 2017 era già stato razionalizzato il confine con un aumento di circa 120 ha di superficie totale rispetto alla estensione originale, ma i risultati gestionali risentono comunque della reale difficoltà di realizzare una corretta gestione faunistica a causa della comunque troppo elevata urbanizzazione e del conseguente continuo disturbo antropico alla fauna. L'istituzione va nella direzione di diminuire la % di area urbanizzata. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;

- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture “a perdere”. Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodiet, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e

provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC del comprensorio 1.

Piano delle catture

Poiché la zona sud dell'area in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture in questa parte della ZRC previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate, potranno essere effettuate delle azioni di cattura anche nella parte di nuova acquisizione.

ZRC denominata “Pian dei Venti”

Motivazione della proposta di istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con previsione di una diminuzione della superficie per razionalizzare i confini e ridurre le problematiche relative alla presenza di cinghiali. L'estensione è idonea per il fagiano e la lepre sia per quanto riguarda l'irradiazione nel territorio circostante sia per eventuali catture.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio della SP 258 “Marecchiese” con la SP 49 “Trasversale Marecchia” si segue quest'ultima fino all'incrocio con la SP 69 “Rimini – San Marino” in località “Ristorante Squadrani”; da qui si prosegue lungo la SP 69 in direzione San Marino fino all'incrocio con la Via San Paolo sulla destra; si percorre quindi quest'ultima fino alla località Pozzo e da qui si svolta a sinistra lungo la Via San Rocco. In località Cà Perdicchi si imbecca la carraia sulla destra (Via Serravalle) e si percorre questa passando per la località Cà Turchi quindi ancora dritto si supera il ponte sulla fossa Mavone e si giunge all'incrocio con la Via Serravalle. Da qui si prede a sinistra e si percorre la strada fino all'incrocio con via Marecchiese, quindi a destra lungo quest'ultima fino ad incrociare la SP 258 nei pressi dello Stabilimento SCM. Da qui a destra si segue la SP 258 in direzione Rimini fino all'incrocio iniziale con la SP 49.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente i Comuni di Rimini e Santarcangelo. Occupa una superficie geografica di ha. 434,98 e SASP di ha 387,51 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto). L'area presenta vocazionalità medio alta per lepre, fagiano e starna. Non rientra nell'area di vocazione della pernice.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture “a perdere”. Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

ZRC denominata “Ponte Santa Maria Maddalena”

Motivazione della proposta di istituzione

L'Istituto in oggetto rappresenta la Z.R.C. più longeva presente nel territorio dei Comuni dell'Alta Valmarecchia.

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con modifica del precedente confine della parte est della ZRC, restituendo alla caccia controllata la porzione in riva destra Marecchia, da Ponte Santa Maria Maddalena al Ponte di Secchiano (per una superficie di ha 99,87 ed una sasp di 61,87) nella quale, date le caratteristiche vegetazionali adeguate, si registra la presenza costante di cinghiali, anche in rimessa.

La superficie totale è di ha 513,44, mentre la sasp è di ha 395,13.

Descrizione dei confini

Partendo dalla SP 258 “Marecchiese” in località Ponte Santa Maria Maddalena in Comune di Novafeltria (in sinistra idrografica del fiume Marecchia), si prosegue lungo questa in direzione monte (Sud Ovest) attraversando il territorio del Comune di Talamello e Novafeltria, si supera l'abitato di Novafeltria e si arriva in località di Ponte Baffoni. Qui, attraversato il ponte sul Marecchia, si prende la SP n. 6 per Maiolo (in destra idrografica del Fiume) e la si percorre per circa 1000 metri, quindi si volta a sinistra e si segue il confine con l'AFV “La Rocca” attraverso il territorio del Comune di Maiolo fino al ponte in località Pian di San Paolo. Da qui, sempre mantenendosi in destra idrografica del fiume Marecchia si prosegue lungo la strada comunale che costeggia il fiume, attraversando ancora il territorio del Comune di Maiolo e poi San Leo, fino ad incrociare la SP n. 137. Si attraversa il ponte di Secchiano e da questo si prosegue lungo l'argine sinistro del Marecchia fino al punto di partenza a Ponte Santa Maria Maddalena.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Maiolo, Novafeltria, San Leo e Talamello. La ZRC occupa una superficie geografica di ha. 513,44 e SASP di ha. 395,13.

La ZRC ha una vocazione media relativamente al fagiano e lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa. Il territorio è comunque adatto anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha 194,76 al SIC/ZPS IT4090003 “RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA”.

In merito a quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai SIC/ZPS (Del. G.R. n. 1147/2018), la modifica proposta non comporta diminuzione della superficie “non cacciabile” rispetto al 2010 (anno di istituzione del SIC/ZPS IT4090003 “RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA), poiché nel 2011 con Del. G.R. n. 955 è stata istituita la ZRC “Novafeltria” di SASP pari a 121,02 ha (interamente ricompresa nel SIC/ZPS in questione) che compensa pienamente la diminuzione di superficie non cacciabile (ha 25,00) nel SIC/ZPS apportata con la modifica stessa.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere:

- affermazione ed incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;

- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (confine con abitato di Novafeltria, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza della AFV La Rocca per un altro 20% del confine) non favoriscono l'irradiamento nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, la ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.

ZRC denominata “Raibano di sopra”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con riduzione di circa 90 ettari, per razionalizzare i confini e migliorare la capacità riproduttiva dell’area. L’area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Mantenendo i confini della precedente Zona di Ripopolamento, la riduzione proposta parte dall’attuale confine individuato all’incrocio tra Viale Gradara e Via Bruschetto. Da qui si percorre la Via Bruschetto, in direzione monte, sino all’incrocio con la Via delle Messi. Qui si gira a sinistra e si percorre, in direzione est, Via delle Messi sino a raggiungere il confine dell’attuale Zona di Ripopolamento (Strada Provinciale 50).

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell’ATC RN1 ed interessa amministrativamente sia il Comune di Coriano e sia, seppur in piccola parte (circa 7 ettari), il Comune di Misano Adriatico. Occupa una superficie geografica di ha. 329,48 e SASP di ha. 285,58 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L’area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepore, fagiano e starna). Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepree e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per

numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

Cartografia ZRC Raibano di sopra



ZRC denominata “San Rocco”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con modifica del confine della parte sud della ZRC, restituendo alla caccia controllata la porzione di territorio nella quale, date le caratteristiche vegetazionali adeguate, si è registrata nel corso del 2018 la presenza costante di cinghiali, anche in rimessa.

La superficie totale è di ha 399,93 mentre la sasp è di ha 380,29.

Il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione

Descrizione dei confini

Partendo dalla rotonda situata di fronte al Santuario di Santa Maria del Monte (Strada Provinciale 44 angolo S.P. n. 59 - Via Pulzona), si prosegue verso nord percorrendo la Via Santa Maria del Monte (Strada provinciale 44) sino all’intersezione con Via dei Poggi presso l’oleificio Ponterosso. Qui si gira a sinistra e si prosegue fino al bivio. Qui si prende a sinistra sempre su via dei Poggi che prosegue su Via dell’Intrigata. Si percorre tutta quest’ultima fino all’intersezione con la S.P. n. 44; poi si segue questa a sinistra fino all’incrocio con Via la Busca sulla destra. Si percorre quindi l’intera Via la Busca fino a Cà Ciuffoli. Da qui si prende la carraia che si collega alla Via Mulini Venturi; quindi si segue quest’ultima fino a Via Redenta sulla sinistra. Si percorre tutta via Redenta fino a sbucare sulla SP 59 (Via Pulzona) quindi si prosegue lungo la S.P. n. 59 fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell’ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Saludecio. Occupa una superficie geografica di ha. 399,93 e SASP di ha. 380,29 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L’intero territorio era già in precedenza interdetto all’attività venatoria come ZRC.

La ZRC ha una vocazione alta per la lepre e la starna e medio alta per il fagiano. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

L’area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano, medio elevata per la lepre. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere:

- affermazione ed incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;

- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Val Conca e Val Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

ZRC denominata “Novafeltria”

Motivazione dell’istituzione

L’istituzione è finalizzata all’incremento della percentuale di territorio protetto nell’ATC RN2. Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in ossequio ai contenuti del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, l’area risulta avere una vocazione medio – alta relativamente al fagiano e pernice, medio bassa per la lepre, è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente una facile vigilanza e la cattura delle specie in indirizzo per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dalla SP 258 “Marecchiese” in località Novafeltria si prende la SP 8 in direzione Sant’Agata Feltria fino al bivio con la Strada Comunale per Sartiano. Si prosegue lungo questa ultima e superata la località Case Angeletti, al bivio successivo si prende la strada comunale che riporta sulla SP 258 in località “le Porte”, da qui si percorre la SP 258 in direzione Novafeltria fino a raggiungere il punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 2. Ricade nell’ATC RN2 ed interessa amministrativamente il Comune di Novafeltria. Occupa una superficie geografica di ha. 136,06 e SASP di ha. 121,02 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina/bassa montagna riminese (in particolare presenza diffusa di seminativi e pascoli inframezzati da siepi e piccole macchie boschive). La nuova Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena e beneficia pertanto di irradiazione in particolare di lepri da questa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è per la totalità ricompreso nel SIC/ZPS – IT4090004 SIC/ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia

Finalità/Obiettivi

L’area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano, medio elevata per la lepre e la pernice. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere nell’arco di 5 anni:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e mediamente costanti.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale con presenza di agricoltura a basso impatto ambientale), sia le

esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta dei terreni da interessare a colture a perdere deve cadere esclusivamente su terreni già coltivati o su terreni incolti da meno di 2 rotazioni trattandosi di un SIC/ZPS si ritiene che non debbano essere interessati i terreni saldi). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare incolti da meno di 2 rotazioni consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze

foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area sono previste immissioni di lepri e fagiano, valutate sempre sulla base dei censimenti che verranno effettuati, con lo scopo di incrementare e consolidare le popolazioni presenti. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere esclusivamente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o da strutture fisse di allevamento estensivo sempre in ambito provinciale.

Piano dei prelievi

Le attività di cattura lepri avranno inizio dal secondo anno di istituzione, previa verifica della popolazione in base ai risultati dei censimenti annuali (verranno effettuati un censimento notturno primaverile ed uno autunnale con impiego di fari su percorsi fissi). Stesso discorso anche per la cattura dei fagiani, che sarà valutata sempre sulla base dall'esito dei censimenti annuali della popolazione (censimento al canto e verifica riproduttiva).

ZRC denominata “San Martino in XX”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, ai fini dell’incremento dell’irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall’intersezione tra la S.P. n. 69 (Via Santa Cristina) e Via Tomasetta si percorre tutta la via Tomasetta fino all’incrocio con Via Covignano, qui si gira a destra e si prosegue sino all’intersezione con la S.P. n. 49 (Via San Martino in XX), poi si svolta a destra e si procede lungo questa S.P. fino all’incrocio con la S.P. n. 69 (Via Santa Cristina), poi nuovamente a destra fino a giungere di nuovo all’intersezione con Via Tomasetta.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rimini.

Occupava una superficie geografica di ha 221,51 e SASP di ha 195,79 ed è caratterizzata da colture quali frutteto e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per lepre e media per fagiano e medio bassa per starna. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non

consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di riproduttori fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

Cartografia ZRC San Martino in XX



ZRC denominata “Verucchio”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in ossequio ai contenuti del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, escludendo la porzione di territorio ad est (territorio compreso tra la SP. 15 bis e la via Brocchi) in cui si è verificata la forte presenza di ungulati, in particolare cinghiale, causa di gravi problematiche alla circolazione stradale ed ingenti danni alle coltivazioni agricole.

La Superficie della ZRC, rispetto alla precedente estensione, è stata per compensazione aumentata nella parte sud inglobando l’area di rispetto ATC RN1 denominata “Lazzara”. L’area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepore, fagiano e pernice rossa) e vocazionalità mediamente bassa per la starna. L’area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località “Villa Verucchio”, dalla rotonda di intersezione tra la Strada provinciale 258 e la Strada provinciale 15 bis, si procede in direzione sud est lungo la Strada provinciale 15 bis fino all’incrocio con la Via Brocchi. Qui si gira a destra e si prosegue in direzione sud lungo la Via Brocchi fino all’intersezione con la Strada provinciale 15 bis. Qui si gira nuovamente a destra e seguendo la Strada provinciale si risale il crinale fino a raggiungere le pendici della rupe di Verucchio in prossimità dell’incrocio con la Strada provinciale 32. Di qui a sinistra lungo la Strada provinciale 32 fino all’incrocio con la via Doccio, per poi procedere a destra in direzione sud, lungo la via Doccio, fino all’incrocio con la Strada provinciale 15 bis. Di qui a sinistra lungo la Strada provinciale 15 bis passando per la località “Brigida” fino alla strada di ingresso dell’“Oasi WWF Cà Brigida”. Da qui, svoltando a sinistra, si percorre la strada in direzione sud fino all’intersezione con la linea elettrica ad alta tensione che corre da nord est a sud ovest. Qui si segue la linea elettrica in direzione sud ovest fino all’intersezione con la Via Cà Gacci e da qui, percorrendo la stessa in direzione est si sale fino al primo incrocio. Qui si gira a destra e si percorre la Via Cà Gacci fino alla prima strada bianca a destra. Si percorre questa seguendo il confine nord della ex area di Rispetto “Lazzara” sino all’intersezione con la Via Lazzara. Qui si gira nuovamente a destra fino all’intersezione la Strada provinciale 258 (Marechiese) in località “Dogana di Verucchio”, da qui si percorre la Strada provinciale 258 in direzione nord/nord est fino a raggiungere la rotonda di intersezione con la Strada provinciale 15 bis (punto di partenza).

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno dei comprensori omogenei CO1 e CO2. Ricade nell’ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Verucchio. La ZRC ha una superficie totale di ha 350,44 ed una SASP di ha 290,33 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

Circa 300 ha della porzione nord della ZRC erano già in precedenza interdetti all’attività venatoria dal 2016, in quanto già facenti parte della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Verucchio”.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

L'area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepore, fagiano e pernice rossa) e vocazionalità mediamente bassa per la starna. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere nell'arco di 5 anni:

- affermazione ed incremento della lepore (tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 12 capi/kmq.);
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e mediamente costanti.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietici, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifoglio, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m. L'impianto di colture a perdere può risultare utile anche nella gestione dei popolamenti di ungulati; la formazione di coltivazioni destinate a questi animali in zone

particolarmente boscate e relativamente povere di alimenti, consentono di preservare le colture agrarie di reddito dall'azione alimentare di questi selvatici, limitando l'entità dei danni alle coltivazioni. Tra le specie coltivabili particolarmente appetite dagli ungulati si consigliano cavolo da foraggio, rapa, segale, grano saraceno, mais, graminacee e leguminose foraggere.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area sono previste immissioni di lepore e fagiano, valutate sempre sulla base dei censimenti che verranno effettuati, con lo scopo di incrementare e consolidare le popolazioni presenti. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere esclusivamente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o da strutture fisse di allevamento estensivo, sempre in ambito provinciale.

Piano dei prelievi

Nella porzione della ZRC già sottoposta a vincolo di protezione da diversi anni si prevede di dare continuità alla attività di cattura di lepri e fagiani. Nella parte aggiunta, rispetto alla precedente estensione, le attività di cattura lepri avranno inizio dal secondo anno di istituzione, previa verifica della popolazione in base ai risultati dei censimenti annuali (verranno effettuati un censimento notturno primaverile ed uno autunnale con impiego di fari su percorsi fissi). Analogamente anche la cattura dei fagiani sarà valutata sempre sulla base dall'esito dei censimenti annuali della popolazione (censimento al canto e verifica riproduttiva).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 592

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l'altro, che l'entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l'art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all'art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria" ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;

- 1.2.1.5 "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti";

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della

pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione dei contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo;

Dato atto che tali criteri erano stati notificati alla Commissione Europea attraverso l'applicazione web SANI (sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato) in data 26 aprile 2017;

Vista la decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2017 SA 48094(2017/N) trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota prot. n. 10945 del 6 dicembre 2017;

Vista altresì la “Comunicazione della Commissione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 403/06 del 9 novembre 2018, relativa alla modifica degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, riferita ai seguenti punti:

- il punto (155) è sostituito dal seguente:

“Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), l'intensità massima di aiuto non può superare l'80%. Può essere tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari o se l'obiettivo è quello di prevenire i danni causati da animali protetti.”;

- Il punto (402) è soppresso;

- Il punto (403) è sostituito dal seguente:

“L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100% dei costi ammissibili.”;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica dei “Criteri per la concessione dei contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvati con la citata deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, aderendo alla nuova disciplina comunitaria;

Ritenuto inoltre opportuno precisare al punto 1., terzo capoverso, primo alinea dei sopracitati “Criteri”, che le specie indicate dalle disposizioni comunitarie che possono essere oggetto dell'aiuto ai sensi dei sopracitati “Orientamenti”, non sono tutte le specie incluse negli allegati di tali disposizioni ma unicamente quelle che le stesse definiscono “protette”;

Rilevato che sono state effettuate le necessarie consultazioni in ordine ai contenuti ai suddetti criteri;

Atteso che le predette modifiche sono state sottoposte all'esame della Commissione europea che si è espressa favorevolmente con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

Visto il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019 che modifica il sopracitato Regolamento (UE) n. 1408/2013 prevedendo, tra l'altro, un innalzamento dei massimali degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, da 15.000,00 a 20.000,00 Euro;

Sentita la competente Commissione Assembleare nella seduta del 10 aprile 2019 che ha espresso parere favorevole sui contenuti del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,
delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di modificare i “Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione”, approvati nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018,

come di seguito indicato:

- al punto 1. “Principi generali”, terzo capoverso, primo alinea, dopo la parola specie viene inserita la parola “protette”, pertanto l’intero alinea viene sostituito dal seguente: “le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, quelle indicate dalla legge n.157/1992 all’art. 2, comma 1”;

- al punto 1. “Principi generali”, il penultimo capoverso viene sostituito dal seguente: “Il presente regime d’aiuto potrà essere applicato fino al 30 novembre 2024, fatto salvo l’impegno a provvedere agli eventuali adeguamenti alle norme relative agli aiuti di Stato applicabili successivamente alla scadenza degli “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)”;

- al punto 3.4.1 “Allevamenti zootecnici”, il secondo capoverso, viene sostituito dal seguente: “Oltre al valore dell’animale predato possono essere ammessi a contributo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari al 100 % del costo sostenuto che in ogni caso non può essere

superiore al valore di mercato dell’animale ferito”;

- al punto 4. “Contributi per gli interventi di prevenzione per la difesa degli allevamenti zootecnici e delle produzioni agricole” il quarto capoverso è così sostituito: “L’intensità massima dei contributi corrisponde al 100% dei costi sostenuti.”;

3. di dare atto che le modifiche proposte sono state sottoposte al vaglio della Commissione Europea che le ha ritenute conformi con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

4. di dare atto, altresì, che in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, il limite degli aiuti “de minimis” di cui ai Criteri, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018, è innalzato da 15.000,00 a 20.000,00 Euro;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 611

Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare:

- l’art. 10 che prevede che le Regioni predispongano Piani Faunistico-Venatori;

- l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56

ed in particolare:

- l’art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, stabilendo, fra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l’esercizio venatorio sull’intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36 - 43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell’art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell’assetto dell’esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività

faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R.

12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 recante "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali"" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09";

- n. 1147/2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che, così come riportato nel sopracitato Piano Faunistico, la volpe (*Vulpes vulpes*), oltre ad essere una specie diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo, occupa il 92% della superficie regionale senza soluzione di continuità

dalla pianura al crinale appenninico;

Preso atto che la volpe, oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica negli Istituti con finalità di produzione e riproduzione quali le Oasi, le Zone di Ripopolamento e Cattura o i Centri Privati di cui all'art. 10 della Legge n. 157/1992, è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto, con lo scavo delle proprie tane, compromette l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;

Dato atto che il controllo faunistico della specie in Regione Emilia-Romagna è stato attuato in ottemperanza a quanto previsto dai "Piani di controllo" approvati dalle Province nel rispetto dei contenuti dei propri Piani Faunistico-Venatori, attualmente scaduti;

Atteso che per i territori di Ravenna e Ferrara, alla scadenza dei rispettivi "Piani di controllo provinciali", la Giunta regionale aveva già provveduto ad approvare specifici piani con deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, all'adozione di un piano regionale di controllo della volpe con validità quinquennale (periodo 2019-2023) da applicare sull'intero territorio regionale;

Ritenuto pertanto che, per uniformità nella gestione del controllo faunistico regionale, anche per il territorio di Ferrara e Ravenna sia da applicare il predetto Piano regionale di controllo della volpe, e che pertanto, pur non essendo ancora scaduti, cessano di avere efficacia i precedenti "Piani di controllo" di cui alle deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;

Atteso che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza del Piano regionale di controllo della volpe di cui alla nota Protocollo NP/2019/11373 in data 12/4/2019 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, tutte recepite nel Piano oggetto del presente atto:

- Prescrizioni generali:
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
- limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;
- Controllo con abbattimento diretto:
- è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo 15 luglio;
- Controllo con gabbie trappole:
- limitare il disturbo alle specie non target assicurando il controllo quotidiano delle trappole, al fine di evitare di trattenere all'interno, soprattutto durante il periodo di cova, specie non oggetto del piano di controllo;
- liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;

- in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra:
 - almeno a 10 m dai canneti;
 - in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario;
 - l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie;
- Controllo sulle tane:
- in riferimento agli interventi di controllo sulle tane della volpe anche in aziende faunistico-venatorie, per prevenire rischi per la stabilità delle arginature, gli interventi devono essere limitati alle arginature in cui siano stati segnalati pericoli da parte degli enti di gestione idraulica e, in ogni caso, previo sopralluogo preventivo se il controllo avviene nel periodo 15 marzo – 15 luglio;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 14 marzo 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2019/257819 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 19148 del 28 marzo 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/310310 in data 29 marzo 2019, nel quale si reputa accettabile il ricorso ad un piano di controllo numerico della volpe volto a contenere gli impatti alle produzioni agricole e faunistiche avente i contenuti proposti sia in termini di metodi che di contingenti prelevabili annualmente;

Considerato inoltre che il predetto parere favorevole reso da ISPRA è subordinato all'esclusione dalle aree di intervento delle zone destinate a colture cerealicole e legumi da granella e alla realizzazione degli interventi di controllo nelle arginature/terrapieni solo a seguito di parere favorevole espresso da ISPRA stesso, previa produzione di specifica documentazione integrativa e solo qualora siano stati accertati rischi idraulici direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe;

Rilevata la necessità di recepire le indicazioni precisate da ISPRA nel soprarichiamato parere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)", valido per l'intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio

delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)" valido per l'intero territorio regionale, con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché delle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l'approvazione del Piano di cui al presente atto cessano di avere efficacia le deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1


**PIANO DI CONTROLLO
DELLA VOLPE
2019 - 2023**

PARTE PRIMA

STATUS, DISTRIBUZIONE, PROBLEMATICHE E GESTIONE PREGRESSA DELLA VOLPE IN EMILIA-ROMAGNA

1. Status e distribuzione

La volpe (*Vulpes vulpes*) è diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo. In regione la distribuzione nota interessa il 92,2% della superficie complessiva, vale a dire pressoché l'intero territorio senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico. Le poche lacune che si possono osservare nell'areale distributivo devono essere presumibilmente ascritte a carenza di informazioni. A fronte di una omogenea distribuzione esistono peraltro forti differenze tra la pianura, dove la volpe presenta generalmente basse densità, e la fascia collinare e montana, dove si riscontrano densità medio alte e localmente anche molto elevate. I dati disponibili indicano per tutta la regione una chiara tendenza nel recente passato all'espansione dell'areale verso la pianura, oltre ad un aumento pressoché generalizzato degli effettivi laddove l'areale è consolidato da decenni. Ciò va indubbiamente messo in relazione con l'aumentata disponibilità di risorse trofiche facilmente accessibili, ivi compresi gli ingenti ripopolamenti dei territori cacciabili con fauna proveniente da allevamenti. (Carta regionale delle vocazioni faunistiche).




2. Problematiche e gestione pregressa in Emilia-Romagna: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

2.1 Danni

In Emilia-Romagna i danni da specie cacciabili, quale la volpe, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.


Di seguito viene riportato un grafico riferito al periodo 2008-2018 relativo all'importo dei danni da volpe risarciti dalla Regione e dagli ATC, il dettaglio provinciale e la rappresentazione cartografica.



Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bologna	2.492	474	3.883	4.515							
Piacenza			300					393			
Reggio Emilia					1.879						
Parma	752	915									
Ravenna			384								
ATCRE3											150

Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC



Rappresentazione cartografica dei danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC


Dall'analisi dei dati risulta evidente il calo progressivo dei danni all'allevamento degli animali di bassa corte, riconducibile in primo luogo alla messa in atto, da parte degli imprenditori agricoli che vogliono avvalersi del diritto di richiedere il riconoscimento del danno subito, dei previsti sistemi di prevenzione del danno stesso, prima tra tutte la stabulazione degli animali da cortile e il ricovero notturno. In secondo luogo ha influito anche il controllo puntiforme della volpe effettuato dalle amministrazioni provinciali in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi piani di controllo redatti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

2.2 Prelievo venatorio



In Italia la volpe è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo. In relazione allo status legale di "nocivo" attribuito alla volpe dal T.U. sulla caccia fino al 1977, l'importanza cinegetica della suddetta specie in Italia si può definire decisamente modesta, per la pressoché totale mancanza di tradizioni specifiche. Non a caso il prelievo della volpe è stato e viene effettuato in gran parte al di fuori del normale periodo di caccia, quale forma di mitigazione della predazione sui giovani di specie selvatiche ma anche sugli animali di bassa corte in applicazione dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

Così come avviene per altre specie di interesse venatorio anche per la volpe non viene in genere effettuata alcuna quantificazione o pianificazione del prelievo. Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 e fino al 2016/17.

Oltre al prelievo in ambito regionale è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.




TERITORIO	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	TOTALE
Bologna	194	220	133	133	106	106	892
Parma	175	146	45	150	126	118	760
Reggio E.	118	96	128	117	111	109	679
Modena	70	107	70	74	104	112	537
Piacenza	104	97	63	101	55	67	487
Ravenna	68	113	84	100	50	67	482
Forlì-Cesena	71	128	52	79	72	43	445
Rimini	42	31	38	39	23	31	204
Ferrara	27	40	20	36	20	41	184
Extra Regione	6	6	6	14	5	18	55
TOTALE REGIONE	875	984	639	843	672	712	4725



Le Province nelle quali il prelievo venatorio risulta più elevato sono quelle emiliane, in particolare Bologna seguita da Parma e da Reggio-Emilia. Anche a Modena nelle ultime due annate venatorie il numero di volpi abbattute è simile a quello delle province sopracitate.


2.3 Controllo delle popolazioni di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportati i dati relativi all'attività di controllo della volpe in ambito regionale e a livello provinciale, attuata in ottemperanza a quanto previsto dai piani di controllo provinciali. I dati riferiti al 2018 non sono completi.




Le Province maggiormente attive nel controllo della specie sono Bologna, Modena e Reggio Emilia con un consistente aumento dei capi abbattuti nel 2017 nella Provincia di Reggio-Emilia.




	Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
2007			203							203
2008	749		228			269				1246
2009	881	350	123	341		205			76	1976
2010	349	350	262	608	132	212		628	80	2621
2011	837	350	239	681	144	320	483	1000	164	4218
2012	1359	290	183	1036	210	321	430	911	124	4864
2013	1077	218	157	884	247	12	365	862	66	3888
2014	1040	127	145	845	173	15	413	688	118	3564
2015	1793	57	114	960	302	38	388	238	61	3951
2016	661	17	73	838	129	40	352	668	93	2871
2017	819	35	100	1097	79	32	357	1167	54	3740
2018	820			622	30	67	133		45	1717
Totale	10385	1794	1827	7912	1446	1531	2921	6162	881	34859



Nei grafici successivi sono indicati i diversi metodi di controllo utilizzati. A livello regionale il metodo indubbiamente più utilizzato è il prelievo all'aspetto.



Il quadro regionale si differenzia analizzando l'utilizzo di ciascuno dei metodi di prelievo: l'"aspetto" è di gran lunga il metodo maggiormente utilizzato nel territorio di Bologna e di Reggio-Emilia, l'utilizzo dei cani da tana o l'abbattimento da parte di gruppi di cacciatori viene attuato prioritariamente a Forlì, Bologna, Modena e Reggio-Emilia mentre l'uso di gabbie-trappole è in assoluto utilizzato più a Bologna che in tutti gli altri territori provinciali. Lo sparo da autoveicolo con fonte luminosa viene attuato solo nella Provincia di Modena.



PARTE SECONDA

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO 2019 - 2023

3. Aspetti normativi

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a questa specie viene individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992 e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico
- tutela del suolo
- motivi sanitari
- selezione biologica
- tutela del patrimonio storico-artistico
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un Piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- dalle guardie venatorie provinciali (oggi Polizie locali provinciali), che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il Piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;
- dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali)
- dalle guardie comunali (oggi Polizie locali municipali), munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave impatto e **non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.**

4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano

Il Piano di controllo della volpe risponde alle seguenti finalità:

1. tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di "produzione della fauna selvatica";

2. consentire l'attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle AFV e negli ATC;
3. tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;
4. limitare i danni agli allevamenti avicunicoli;
5. monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di Volpe nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017.

Il presente "Piano", **valido per il quinquennio 2019 – 2023**, si applica sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 così come definito dal Piano Faunistico-Venatorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

5. Attuazione del Piano

5.1 Metodi ecologici

La principale misura di contenimento non cruenta della Volpe è rappresentata dal contenimento della disponibilità delle fonti trofiche artificiali.

Oltre all'auspicabile adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani e alla recinzione delle discariche, una fonte trofica artificiale di elevata importanza è costituita dalla disponibilità di animali appartenenti alle specie selvatiche immessi sul territorio a fini venatori, soprattutto galliformi. Negli istituti di gestione interessati dal presente Piano, fatti salvi i "programmi" integrati di intervento, massimo triennali, finalizzati alla costituzione di nuclei di popolazione in grado di autosostenersi, di cui si dirà in seguito, è vietata qualsiasi operazione di ripopolamento durante tutto l'arco dell'anno. Nel caso di animali di bassa corte, la predazione deve essere prevenuta attraverso la protezione meccanica tramite recinzione idonea delle strutture di allevamento e con il ricovero notturno degli animali.

Nelle aree ad agricoltura intensiva è necessario promuovere l'incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna selvatica tramite la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi, boschetti. La Regione, oltre ad aver previsto un'apposita misura del PSR per il finanziamento di tali interventi, provvede annualmente all'approvazione di appositi bandi con le medesime finalità. Analogamente gli ATC e gli Istituti privati, con particolare riferimento alle Aziende Faunistico-Venatorie, nei territori di competenza e così come previsto dalle normative vigenti, stanziavano fondi per interventi ambientali atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.

Le suddette azioni si configurano quali *metodi ecologici* di cui all'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico della volpe.

5.2 Ambiti di attivazione del Piano di controllo della volpe

5.2.1 Tutela della riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di protezione e produzione della fauna

Il Piano di controllo può essere attuato nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rifugio, nei centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica, nelle aree di rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno. Sono fatti salvi specifici "Progetti sperimentali" di ripopolamento o reintroduzione di specie selvatiche approvati da ISPRA.

Qualora una specifica istruttoria tecnica ne verifichi l'opportunità (es. presenza di tane attive a breve distanza dai confini degli istituti di cui sopra), gli interventi di controllo possono essere estesi anche alla distanza di non più di 500 metri dal confine dell'ambito protetto, purché anche in questa non vengano effettuate immissioni di selvaggina.

Sono in ogni caso esclusi a tal fine interventi nelle Oasi di protezione della fauna.

5.2.2. Interventi in zone cacciabili.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e negli ATC, l'effettuazione del controllo cruento delle volpi, con i mezzi previsti nel presente Piano, sarà consentito esclusivamente in zone georiferite di dimensioni idonee alle esigenze della/delle specie oggetto di intervento, nelle quali i piani di gestione annuali degli soggetti gestori, redatti in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio vigente e approvati dai Servizi Territoriali competenti, prevedano programmi integrati di interventi, massimo triennali, finalizzati alla ricostruzione di nuclei di popolazione di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi. Tali programmi devono prevedere la riduzione progressiva, fino a totale sospensione, delle immissioni, da effettuarsi prioritariamente con individui provenienti da catture locali, nonché l'avvio di un prelievo sostenibile, qualora possibile, basato su censimenti e piani di abbattimento annuali.

In tali istituti, nel periodo di durata del programma, deve essere previsto il divieto di caccia delle specie immesse e il monitoraggio con cadenza annuale dei risultati ottenuti.

5.2.3. Tutela del suolo

Il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi dalle tane o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento.

Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria che la Regione deve produrre ad ISPRA per il previsto parere, che riporti i risultati di un monitoraggio delle arginature e dei terrapieni considerati a rischio con indicazione della metodologia di rilievo impiegata e con rilevazione e mappatura georeferenziate di ciascuna delle tane a rischio, ivi comprese anche tane attribuibili ad altre specie fossorie.

5.2.4 Mitigazione dell'impatto sugli allevamenti avicunicoli

Gli agricoltori muniti di partita IVA attiva e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, potranno richiedere un intervento di controllo a seguito di predazioni da volpe su animali

di bassa corte esclusivamente laddove sia stata effettuata la preventiva messa in opera dei metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta stabulazione degli animali allevati (ricovero notturno degli animali e presenza d'ideonea recinzione). Il metodo preferibile tal fine è la cattura mediante gabbie-trappola.

5.2.5. Monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni di Volpe

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano di sorveglianza stesso.

6. Modalità operative

In particolare, vengono individuate le seguenti metodologie d'intervento:

6.1 Intervento individuale con tecnica dell'aspetto, considerato prioritario e fondamentale, con fucile ad anima liscia o carabine di calibro adeguato alla mole dell'animale. Tale intervento può essere effettuato anche in orario notturno, con l'utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. L'intervento individuale all'aspetto può essere attuato durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in nuclei di almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna o da postazioni tipo altana. In ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi.

6.2 Qualora le Polizie provinciali lo autorizzino, è consentito anche il **tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo**. Il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi. L'arma dovrà essere trasportata in custodia e scarica fino a raggiungere le strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada", nelle quali si potrà attuare questo tipo di intervento. Gli equipaggi devono essere formati da un massimo di tre persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma. Non è consentito uscire singolarmente. Tale metodo può essere utilizzato durante l'intero anno solare da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Le Polizie provinciali possono prevedere ulteriori modalità prescrittive.

6.3 Utilizzo di gabbie-trappola selettive: sono strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. Le trappole dovranno essere controllate quotidianamente e anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate. In caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo).

L'uso della trappola dovrà essere privilegiato all'interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra; vanno inoltre mimetizzate con materiale vegetale e il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi).

Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste per il presente Piano di controllo.

L'intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l'intero anno solare e senza limitazioni di orario.

Le gabbie-trappola che vengono impiegate nell'attività di controllo devono essere identificate, dalla Provincia, tramite targhette di riconoscimento o altra forma di punzonatura, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione.

6.4 Intervento alla tana da realizzarsi nelle adiacenze della tana stessa con non più di due cani specializzati per il controllo della volpe e con non meno di sei e non più di quindici coadiutori armati di fucile ad anima liscia. Il periodo interessato è **1 gennaio – 30 luglio**.

In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) si potrà operare nell'intero arco dell'anno con qualunque dei mezzi sopracitati.

Non sono ammessi interventi mirati di abbattimento durante il periodo della trebbiatura (giugno-ottobre), su colture cerealicole e legumi da granella.

È vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole.

7. Destinazione delle carcasse

Gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario.

Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenir mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

8. Numero massimo degli animali da abbattere

Prendendo a riferimento i dati storici di prelievo in controllo delle province, e di questi il valore maggiore, si ritiene di poter indicare un numero massimo di 6.150 individui da prelevare annualmente in ambito regionale, così ripartiti:

Bologna	Ferrara	Forlì- Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
1800	350	300	1100	350	350	500	1200	200	6150

Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

9. Operatori incaricati

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

11. Attivazione delle azioni di controllo

Fatte salve le specifiche richieste pervenute dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti per territorio, ogni Provincia e la Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria), le modalità per la verifica dei pre-requisiti indicati ai precedenti punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, nonché le modalità di trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al successivo punto 13.

12. Attuazione del Piano e controllo delle operazioni

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" realizzato dalla Regione. Le Amministrazioni che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione.

13. Monitoraggio del Piano

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sotto indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

A tal fine i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) trasmettono, entro il 31 luglio di ogni anno, alle Polizie provinciali e Metropolitana, i dati di seguito indicati **riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo numerico** e nella fascia limitrofa di 500 metri:

- transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che alle specie preda, per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA).
Le operazioni censuarie dovranno essere condotte nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. Le uscite per il monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia provinciale indicando il luogo e il giorno del monitoraggio almeno 48 ore prima dell'uscita;
- rilevamento delle tane attive di Volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

I transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale mentre la conta delle tane potrà essere effettuata con cicli poliennali (3-5 anni).

Quanto all'analisi dell'impatto della volpe sugli allevamenti di bassa corte e sulla messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione farà fede quanto registrato sull'apposito "Sistema regionale di raccolta dei dati dei danni e prevenzione georeferenziati".

14. Rendicontazione delle operazioni

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano allo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero dei capi rimossi per ciascuna tecnica, il Comune e la località e l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati. Dovranno altresì essere trasmessi i dati di consistenza e di successo riproduttivo delle specie di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento con finalità di protezione e produzione della fauna sia in ambiti protetti che cacciabili. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

Al termine del quinquennio di durata del Piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di volpe abbattuti suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato, per tecniche di prelievo adottate e la valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza che di successo riproduttivo. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

15. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000

Si riportano le prescrizioni nelle Aree della Rete Natura 2000:

- **Prescrizioni generali:**
 - mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
 - limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
 - è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide.

- **Controllo con abbattimento diretto:**
 - è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio.

- **Controllo con gabbie trappole:**
 - limitare il disturbo alle specie non target assicurando il controllo quotidiano delle trappole, al fine di evitare di trattenere all'interno, soprattutto durante il periodo di cova, specie non oggetto del Piano di controllo;
 - liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;
 - in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra:
 - almeno a 10 m dai canneti;
 - in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario;
 - l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie.

- **Controllo sulle tane:**
 - in riferimento agli interventi di controllo sulle tane della volpe anche in aziende faunistico-venatorie, per prevenire rischi per la stabilità delle arginature, gli interventi devono essere limitati alle arginature in cui siano stati segnalati pericoli da parte degli enti di gestione idraulica e, in ogni caso, previo sopralluogo preventivo se il controllo avviene nel periodo 15 marzo – 15 luglio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 612

Piano di controllo di specie fossorie (Istrice - *Hystrix cristata* e Tasso - *Meles meles*) per il territorio di Modena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare:

- l'art. 10 che prevede che le Regioni predispongano Piani Faunistico-Venatori;

- l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione

Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 recante "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali"" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09";

- n. 1147/2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Dato atto dell'evento alluvionale avvenuto in data 19 gennaio 2014 in provincia di Modena, causato dal collasso arginale avvenuto nella frazione di San Matteo di Modena in destra idrografica del fiume Secchia cui è conseguito l'allagamento di una vasta area agricola ed urbanizzata, compresi i centri abitati di Bastiglia e Bomporto e relative zone artigianali;

Considerato che a seguito di tale evento alluvionale, determinato anche dalla presenza di tane scavate sulle arginature pensili dei citati corsi d'acqua, è stato approvato con D.L. n. 74/2014 un "Programma di messa in sicurezza idraulica" che ha previsto, tra l'altro, la programmazione e il finanziamento di "Piani di limitazione numerica di mammiferi ad abitudini fossorie lungo le aste fluviali principali dei Fiumi Secchia e Panaro";

Visti i "Piani di limitazione numerica", approvati con atti del Presidente della Provincia di Modena nn. 204/2015, 205/2015 e 208/2015 rispettivamente per le specie Istrice, Tasso e Volpe, con scadenza al termine del 2018;

Dato atto che il Presidente della Provincia di Modena ha provveduto, con atto n. 63 del 20 aprile 2016, alla nomina di un apposito "Gruppo di lavoro", per la gestione ottimale e coordinata delle attività previste nei sopra citati "Piani di limitazione";

Vista la relazione inerente all'attuazione dei "Piani di limitazione" nel triennio 2016-2018, trasmessa dal Responsabile del sopracitato "Gruppo di lavoro" e registrata con Protocollo PG/2018/662871 in data 2 novembre 2018, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, nella quale viene evidenziata la necessità di dare continuità alle azioni previste nei piani provinciali per provvedere alla necessaria riduzione ed eliminazione degli effetti negativi sui corpi arginali causati dalla presenza di mammiferi con abitudini fossorie, con estensione dell'area di attività ad un buffer limitrofo ai corpi arginali nonché alle arginature delle Casse di espansione del fiume Secchia, per un'estensione di 8,8 chilometri, nonché a quelle del fiume Panaro per un'estensione di 7,8 chilometri;

Vista la necessità - nelle more della predisposizione di un "Piano strategico regionale di limitazione delle specie fossorie ai fini della sicurezza idraulica" attualmente in fase di studio da parte di un apposito Gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre a collaboratori della Direzione Ambiente, Agricoltura e della Protezione Civile, alcuni rappresentanti di ISPRA e di ciascun Ente responsabile della gestione delle acque in Emilia-Romagna - di garantire continuità alle azioni intraprese nel territorio di Modena anche per il prossimo triennio 2019-2021;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA sulla prosecuzione delle attività previste nei piani di limitazione numerica delle specie Tasso ed Istrice - richiesto in data 12 dicembre 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/739296, pervenuto con nota ISPRA Prot. 3249 del 24 gennaio 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca in pari data con Protocollo PG/2019/102654 - ivi compresa l'estensione territoriale ad un buffer esterno ai corpi arginati nonché alle Casse di espansione di Secchia e Panaro, con la limitazione per un massimo

di individui catturati nel triennio pari a 35 istrice e 15 tassi;

Richiamato altresì il parere favorevole del Ministero dell' Ambiente sulla prosecuzione delle attività previste nel piano di limitazione numerica della specie Istrice in deroga al regime di protezione di cui al D.P.R. n. 357/1997, richiesto in data 12 dicembre 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/739296 e pervenuto con nota Prot. 97047140583 del 30 gennaio 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/135977 in data 6 febbraio 2019;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza relativa all'estensione dei piani di limitazione alle Casse di espansione del fiume Secchia e del Panaro, ricadenti in Rete Natura 2000, di cui alla nota Protocollo NP/2018/30397 del 12 dicembre 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano triennale di limitazione numerica delle specie Istrice (*Hystrix cristata*) e Tasso (*Meles meles*)" per il territorio della provincia di Modena limitatamente ai tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con estensione alle Casse di espansione dei medesimi tratti fluviali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase

della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il "Piano triennale di limitazione numerica delle specie Istrice (*Hystrix cristata*) e Tasso (*Meles meles*)" per il territorio della provincia di Modena, limitatamente ai tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con estensione alle Casse di espansione dei medesimi tratti fluviali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

**PIANO DI CONTROLLO
DI ISTRICE (*Hystrix cristata*) E TASSO (*Meles meles*) NEI TRATTI
FLUVIALI DI SECCHIA E PANARO IN PROVINCIA DI MODENA**

2019 – 2021

PREMESSA

In data 19 gennaio 2014 in provincia di Modena si è verificato un evento alluvionale causato dal collasso arginale avvenuto nella frazione di San Matteo di Modena in destra idrografica del fiume Secchia, cui è conseguito l'allagamento di una vasta area agricola ed urbanizzata, compresi i centri abitati di Bastiglia e Bomporto e relative zone artigianali.

Accertamenti successivi hanno evidenziato che la presenza di tane di animali ad abitudini fossorie scavate sulle arginature pensili dei citati corsi d'acqua, rientravano tra le cause che hanno determinato il crollo arginale.

A seguito di tale evento alluvionale è stato approvato, con D.L. n. 74/2014, un "Programma di messa in sicurezza idraulica" che ha previsto, tra l'altro, la programmazione e il finanziamento di "Piani di limitazione numerica di mammiferi ad abitudini fossorie lungo le aste fluviali principali dei Fiumi Secchia e Panaro", poi approvati con atto del Presidente della Provincia di Modena nn. 204/2015, 205/2015 e 208/2015 rispettivamente per le specie Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*) e Volpe (*Vulpes vulpes*), con scadenza al termine del 2018.

Per la gestione ottimale e coordinata delle attività previste nei sopra citati "Piani di limitazione", il Presidente della Provincia di Modena ha provveduto, con atto n. 63 del 20/04/2016, alla nomina di un apposito "Gruppo di lavoro" il quale, al termine dell'attività del triennio di validità dei piani ha trasmesso alla Regione, alla quale, a seguito del riordino istituzionale, compete l'approvazione dei "Piani di controllo" di cui all'art.19 della Legge n. 157/1992, una relazione in cui si evidenzia la necessità di dare continuità alle azioni previste nei piani provinciali per provvedere alla riduzione ed eliminazione degli effetti negativi sui corpi arginali causati dalla presenza di mammiferi con abitudini fossorie, con estensione dell'area di attività ad un buffer limitrofo ai corpi arginali nonché alle arginature delle Casse di espansione del fiume Secchia, per un'estensione di 8,8 chilometri, nonché a quelle del fiume Panaro per un'estensione di 7,8 chilometri.

Nella relazione viene anche sottolineata la necessità di procedere ad un'indagine conoscitiva estesa a tutto il territorio di Modena finalizzata al censimento del numero totale (indicativo) di esemplari delle specie tasso ed istrice, funzionale ad una successiva valutazione dell'incidenza del numero di esemplari (verificati) presenti sulle arginature e nelle aree limitrofe, rispetto al territorio provinciale.

STATUS E NORME RELATIVE ALLE SPECIE PROTETTE E AGLI INTERVENTI OGGETTO DI PIANO

Il **tasso** è specie comune entro il proprio areale distributivo e risulta caratterizzata complessivamente da un trend di popolazione stabile (Kranz *et al.*, 2016). Non è specie di interesse comunitario, ma risulta non cacciabile nel nostro Paese, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'**istrice**, nel contesto europeo è un Roditore a distribuzione mediterranea (Amori & De Smet, 2016) che sta vivendo nel nostro Paese un fase di espansione di areale e di crescita delle popolazioni (Mori *et al.*, 2013). Si tratta di una specie di interesse comunitario elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva HABITAT). Per queste specie si applica il regime di protezione rigorosa, definito all'articolo 12 della Direttiva.

L'istrice non è cacciabile nel nostro Paese, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Sulla base di quanto sopraesposto è possibile inquadrare gli interventi in grado di limitare l'impatto delle predette specie con abitudini fossorie (tasso, istrice), all'interno delle specifiche normative di riferimento. Il comma 2 dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 individua nella Regione l'Ente responsabile ad attuare piani di limitazione numerica, anche nei territori vietati alla caccia,per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,

per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.... La Direttiva 92/43/CEE (Habitat) prevede all'art. 16 che qualora non esista altra soluzione soddisfacente e non si pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata, gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti dalla direttiva *“nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica e per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”* In base a quanto previsto dall'art. 16 di cui sopra, il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all'art. 11 che il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b).

RISULTATI E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIANO 2016-18

L'analisi dei dati di cattura evidenzia come l'attività risulti maggiormente efficace nei confronti dell'istrice (20 capi catturati) rispetto al tasso (8 esemplari catturati). Complessivamente tuttavia, grazie alle modalità operative applicate, è stato possibile contenere ed in alcuni casi risolvere il problema dell'impatto delle specie in esame sulle arginature pensili. Il giudizio di efficacia risulta pertanto concretamente positivo e si ritiene opportuno proseguire con le attività al fine di conservare le condizioni attuali e tutelare le arginature pensili del reticolo idrografico della provincia di Modena, allo scopo di contenere il rischio di cedimenti strutturali e di conseguenti inondazioni, come accaduto per il fiume Secchia nell'anno 2014.


DURATA DEL PIANO E TERRITORIO INTERESSATO

Il presente Piano avrà validità fino al termine del 2021.

L'ambito di applicazione del Piano di limitazione numerica è rappresentato dai tratti dei fiumi Secchia e Panaro a partire dalle rispettive Casse di espansione, ivi compresa la porzione ricompresa nei Siti Rete Natura 2000 SIC-ZPS "IT4030011 Casse di espansione del Secchia" e SIC-ZPS "IT4040011 Casse di espansione del fiume Panaro", poi proseguendo verso nord per l'intera porzione caratterizzata da argini pensili. In aggiunta alle aste fluviali elencate, va a comporre l'ambito di lavoro anche il canale Naviglio che risulta inserito tra i due fiumi citati, a partire dalla periferia settentrionale di Modena sino all'abitato di Bomporto. Le azioni descritte di seguito interesseranno le sponde pensili del reticolo idrografico descritto.

Considerato che dalla relazione conclusiva del gruppo di lavoro che ha seguito l'attuazione dei piani provinciali, si evidenzia che la rapida rioccupazione dei sistemi di tana e le catture di esemplari non riconducibili ai nuclei precedentemente caratterizzati quali-quantitativamente presso le colonie segnalate sui corpi arginali, è riconducibile alla presenza di altri sistemi di tane attivi in aree adiacenti a quella di attuazione del Piano di controllo, nel triennio 2019-2021, il Piano si estenderà anche nei 500 metri attorno ai tratti arginali e l'area di attuazione del controllo delle specie, passando dagli attuali 9.800 ettari, a circa 15.000 ettari, pari ad un incremento del 53% dell'area d'azione con la tutela di circa 274 km di arginature pensili.

Di seguito viene riportata un'immagine cartografica dell'area interessata dal Piano di controllo 2019-2021.



METODI ECOLOGICI

Al fine di rimuovere la causa primaria del rischio di “rotta” delle arginature e di limitare la ricolonizzazione delle tane individuate durante le fasi di monitoraggio standardizzato, con la collaborazione degli Enti preposti alla messa in atto delle azioni necessarie a garantire la stabilità del rilevato arginale (Aipo), saranno chiuse tutte le tane e le gallerie rinvenute sulle arginature pensili.

Nel caso di tane "attive" la chiusura avverrà al termine delle azioni finalizzate alla limitazione numerica e/o traslocazione dei soggetti appartenenti alle specie occupanti (intervento *ex-post*).

L'intervento di chiusura delle perforazioni delle arginature costituisce parte essenziale ed improrogabile del Piano.

ATTIVAZIONE TECNICHE, PERIODI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente Piano di limitazione, nel contesto specifico identificato al punto "Territorio interessato", è di tipo eradicativo e pertanto sempre attivo.

Quanto alla specie Tasso l'attività sarà realizzata mediante trappole a cassetta auto-scattanti di misure indicativamente pari a 150 cm (lunghezza) x 55cm (altezza) x 55cm (larghezza), munite di apposita esca alimentare (es.mais).

Per la specie Istrice l'attività sarà realizzata mediante trappole a cassetta auto-scattanti di misure indicativamente pari a 115cm (lunghezza) x 35cm (altezza) x 35cm (larghezza), munite di apposita esca alimentare (es. arachidi).

Le catture e le traslocazioni degli esemplari saranno concentrate nel periodo settembre-dicembre evitando, qualora possibile, il periodo in cui si concentrano con maggiore probabilità le nascite (febbraio) e le fasi più delicate dello svezzamento dei piccoli (Capizzi e Santini, 2008) o il rischio di catturare esemplari piccoli/giovani strettamente dipendenti dalle cure parentali (De Marinis e Pigozzi, 2003).

Gli addetti alle operazioni di questa natura saranno tenuti a visitare le trappole a cadenza giornaliera, entro le due ore successive all'alba. Le operazioni di cattura si protrarranno per il tempo necessario e rimuovere l'intero nucleo o l'intero clan di individui presenti, al fine di conservare i legami sociali tra essi. Tutti gli individui catturati in un sito saranno rilasciati nella medesima area. Eventuali femmine in lattazione saranno immediatamente rilasciate nella località di cattura. Gli esemplari catturati saranno trasferiti nel più breve tempo possibile nei territori che esprimono il massimo grado di idoneità nei confronti di queste specie. Le aree di rilascio saranno selezionate in anticipo rispetto all'attuazione delle operazioni di cattura. Allo scopo di evitare per quanto possibile interazioni con colonie già insediate o scontri territoriali tra esemplari appartenenti a diversi clan, i soggetti catturati saranno rilasciati in siti con adeguata copertura boschiva e posti alla massima distanza possibile da arterie stradali caratterizzate da traffico intenso e a scorrimento veloce nonché da corsi d'acqua con arginature pensili e a distanze non inferiori a 1 km da sistemi di tane noti o non inferiori a 1 km da colonie note nel caso dell'istrice.

NUMERO MASSIMO DI ANIMALI DA CATTURARE

Durante l'intero triennio è consentita la cattura e traslocazione di 50 unità totali di cui 35 istrice e 15 tassi. Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di una specifica richiesta ad ISPRA.

OPERATORI INCARICATI, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

In base al dettato dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

Poiché le azioni previste nei confronti di istrice e tasso non comportano l'uso di armi, ai sensi della delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1104 del 18/07/2005, potrà essere impiegato personale, adeguatamente formato, non titolare di licenza di caccia.

La Provincia autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite con riferimento al "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" realizzato dalla Regione.

ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA.

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme di pubblica sicurezza nonché eventuali prescrizioni previste dal Corpo di Polizia provinciale.

MONITORAGGIO DEL PIANO

Nel corso di validità del presente Piano è prevista la prosecuzione del monitoraggio della distribuzione delle criticità arginali indicativamente con cadenza trimestrale (4 passaggi all'anno). Il monitoraggio della dinamica temporale del numero e localizzazione delle tane e delle gallerie costituisce il fondamentale riferimento cui parametrare la valutazione dell'efficacia dell'azione. Onde consentirne un pieno utilizzo occorre assicurare la massima visibilità previo sfalcio della vegetazione sulle arginature attuato poco prima dei rilievi.

La Regione si impegna, al termine del periodo pianificato (3 anni), a inviare ad ISPRA, una dettagliata rendicontazione delle attività svolte che contempli:

- il monitoraggio della presenza delle tane attribuite alle specie oggetto del presente Piano sui rilevati arginali;
- i risultati ottenuti per ciascuna tecnica nelle aree in cui saranno realizzati interventi di controllo, evidenziando, oltre al numero e alla struttura demografica dei contingenti prelevati/traslocati, altre variabili quali sforzo di campo, efficacia ed efficienza delle tecniche etc.;
- il successo delle operazioni di rilascio relativamente a istrice e tasso;
- gli esiti della chiusura delle tane e gallerie sulle arginature (numero e geo localizzazione).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
12 APRILE 2019, N. 6643

Legge regionale n. 8/1994 e Legge regionale n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019. Contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2017-2018. Approvazione esito istruttorie, concessione aiuti e contestuale impegno di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali,

nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l'altro, che l'entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l'art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all'art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.2.1.5 "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti";

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 364

del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopraccitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamata infine la deliberazione n.134 del 28 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati da fauna selvatica secondo cui:

- a conclusione dell’attività istruttoria comprensiva dell’attività peritale, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

- i danni da canidi (Lupo o cane) verranno trasmessi al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;

- i danni riferiti a tutte le altre specie al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca entro il 5 febbraio 2019 per i danni 2018 così come previsto al punto 3. Del dispositivo della richiamata deliberazione n. 134/2019 ed entro il 31 gennaio successivo all’annata agraria di riferimento per gli anni a seguire;

- i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederanno a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare gli elenchi delle domande ammissibili relative alle imprese attive, ivi comprese quelle soggette al controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n.717/2014 relativi agli aiuti in regime de minimis;

- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvederanno, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli de minimis, alla concessione dei contributi e all’assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell’importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell’eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;

- per le domande ammissibili per le quali non siano ancora conclusi i controlli relativi alla disciplina antimafia e alla regolarità contributiva, la concessione avverrà solo dopo aver accertato lo scioglimento positivo della riserva;

Atteso:

- che i Servizi Territoriali hanno provveduto a trasmettere gli atti riferiti all’esito istruttorio dai quali si riscontra il permanere di alcune pratiche sospese in attesa degli esiti di controlli presso gli Enti competenti;

- che si è provveduto a richiedere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari le verifiche in ordine al rispetto del limite “de minimis” per tutti i soggetti potenzialmente ammissibili, fatta eccezione per quelli per cui sono ancora

in corso i predetti controlli;

Rilevato che l’importo disponibile consente di riconoscere un contributo pari al 100% degli importi richiesti corrispondenti ad euro 818.134,98;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità 2019)”;

- la L.R. 27 luglio 2018 n. 26 “Bilanci di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 recante: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Considerato che a seguito delle registrazioni propedeutiche all’assunzione dell’impegno è stato verificato attraverso i controlli delle visure della CCIAA che l’azienda agricola Gaudenzi Monica e la società agricola Boldini Loris e Gabriella S.S. risultano cessate e che pertanto è necessario effettuare un’ulteriore supplemento di istruttoria teso ad accertare il diritto ad ottenere la concessione del contributo, rinviando a successivi atti ogni decisione conseguente circa la concessione dei contributi di cui al presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la presente determinazione:

- a prendere atto dei provvedimenti trasmessi dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell’esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l’accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2017-2018, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019;

- a dare atto:

- che, come risulta dai predetti provvedimenti, non è stato possibile al momento concludere l’attività istruttoria per quanto attiene a controlli presso altri Enti competenti;

- che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis” per tutte le pratiche;

Ritenuto di approvare conseguentemente i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con i contenuti di seguito descritti:

- allegato 1 relativo all’elenco delle domande ammesse suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;

- allegato 2, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca

e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;

- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di Euro **715.053,68** sul citato capitolo U78106 “contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione n. 2301/2018, citata che presenta la necessaria disponibilità;

- a dare atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

- a stabilire che, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento ai requisiti di accesso e da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari relativamente al rispetto del limite “de minimis”, con propria determinazione si provvederà a prendere atto degli esiti e a disporre:

- la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione alla conclusione dei controlli sui requisiti di accesso ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;

- l'esatta definizione dell'importo dell'aiuto operando, laddove necessario, le necessarie riduzioni al fine del rispetto del limite “de minimis”;

- a dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all'allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite “de minimis” di cui all'allegato 2, si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell'azienda beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/modulistica>;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e successive modifiche ove applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile - spese;
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di prendere atto dei provvedimenti trasmessi dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell'esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l'accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell'annata agraria 2017-2018, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019;

3) di dare atto:

- che, come risulta dai predetti provvedimenti, non è stato possibile al momento concludere l'attività istruttorio per quanto attiene a controlli presso altri Enti competenti;

- che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis”;

4) di approvare, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con i contenuti di seguito descritti:

-allegato 1 relativo all'elenco delle domande ammesse suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;

- allegato 2, relativo all'elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca

e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;

5) di assumere sul capitolo U78106 "Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione n. 2301/2018 che presenta la necessaria disponibilità, l'impegno di spesa registrato al n. 3285 per complessivi Euro **715.053,68**, con riferimento all'allegato 1;

6) di stabilire che, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento ai requisiti di accesso e da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari relativamente al rispetto del limite "de minimis", con propria determinazione si provvederà a prendere atto degli esiti e a disporre:

- la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione alla conclusione dei controlli sui requisiti di accesso ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;

- l'esatta definizione dell'importo dell'aiuto operando, laddove necessario, le necessarie riduzioni al fine del rispetto del limite "de minimis";

7) di stabilire che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all'allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite "de minimis" di cui all'allegato 2, si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell'azienda

beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/modulistica>;

5) di dare atto:

- che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii;

- che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere per tutti i beneficiari indicati nell'allegato 1 la seguente:

Missione 16 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6) di dare atto, inoltre, che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

7) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del medesimo D.Lgs.;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca

Allegato parte integrante - 1

Elenco delle domande AMMESSE suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014

CONCESSIONE E IMPEGNO IN REGIME DI AIUTO DI STATO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile Euro	Codice COR
1	PC	GNLPLA67A41A909Q	AGNELLI PAOLA	202,40	443955
2	PC	CLDCST67P54A909H	AGRITURISMO IL CARLONE DI CALDINI CRISTINA	300,00	443862
3	PC	TTLMRT59M44G317E	ATTILIO MARTA	290,00	444154
4	PC	GZZCLD67P21G535E	AZ. VITIVINICOLA "I SALICI" DI GAZZOLA CLAUDIO	184,00	443968
5	PC	MSCCLD78P28G535E	AZ. AGRITURISTICA L'URTEIA DI MASCHI CLAUDIO	322,53	444033
6	PC	BRBGPP72C14D611Q	BARBUTI GIUSEPPE	556,53	443824
7	PC	BLLFBA61T20G535K	BELLOCCHIO FABIO	207,00	443808
8	PC	BNCDCN61M55D491I	BONACINA EDDA CINZIA	106,53	443815
9	PC	BNGNNE56S25G696A	BONGIORNI ENNIO	2.874,53	443818
10	PC	01071800336	BOZZI ANGELO, ENRICO E GIANPAOLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	9.922,53	443682
11	PC	01200090338	CARINI ROBERTO E CALLEGARI ROSA SOCIETA' SEMPLICE	160,00	443688
12	PC	01318510334	CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	645,65	443694
13	PC	SPSBBN51C41D828P	ESPOSITO BOMBINA	288,00	444129
14	PC	MSCNTN61D12D502B	MASCHI ANTONIO	166,00	444037
15	PC	MSCDNL64A52G535K	MASCHI DANIELA	186,00	444034
16	PC	PSNMRA39L42L648J	PASINETTI MARIA	156,00	444075
17	PC	PGNGNN52A23D502K	PUGNI GIOVANNI	230,00	444056
18	PC	RSSLCD64L10E526M	ROSSETTI ALCIDE	140,00	444101
19	PC	SRTGPP50D23D502N	SARTORI GIUSEPPE	180,00	444132
20	PC	01628630335	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SILVARA DI SILVA VITTORIO E ARATA PIER-LUIGI	176,00	443706
21	PC	CCLNDR46E24L348U	UCCELLI ANDREA	285,20	443857
22	RN	BRCGRL42B18H294E	BROCCOLI GABRIELE	793,10	443825
23	RN	NGLSFN76C57H294Y	ANGELI STEFANIA	1.197,00	444049
24	RN	SBEDNC51D25H294J	EUSEBI DOMENICO	478,80	444107
25	RN	VRGZL51C48F552L	VEROLI GRAZIELLA	500,00	444163
26	RN	VNTGPP57E08H724O	VENTURINI GIUSEPPE	264,00	444162
27	RN	CLSVTR65A12H294H	CALESINI VALTER	1.568,60	443868
28	RN	BLDGTN47H22H724W	BALDI GAETANO	336,60	443806
29	RN	BRGRCR45L10F244K	BAROGI RICCARDO	756,25	443826
30	RN	03732340405	SOC.AGR. S.D.E. SS	1.048,32	443773
31	RN	01720640406	SOC. AGR. AMADEI BRUNO E CARLO SS	1.204,22	443708
32	RA	03735471207	SOC. AGR. ALBERTAZZI	822,53	443774
33	RA	LPASFN71C02D458Y	ALPI STEFANO	422,53	443982
34	RA	02036510390	ALPI STEFANO - MAURO GIULIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	194,53	443718
35	RA	LVSNTN49R06D458Y	ALVISI ANTONIO	147,53	443991
36	RA	LVSMPRA54S27D458L	ALVISI MARIO	231,53	443990
37	RA	NCRBGI62P10D458I	ANCARANI BIAGIO	410,53	444046
38	RA	NCRLCN60T28D458P	ANCARANI LUCIANO	117,53	444047
39	RA	NTNLCN58B05C553T	ANTONELLI LUCIANO	1.422,53	444053
40	RA	90000170390	AZ. AGR. L'ALBERONE DI TAROZZI	272,53	443791
41	RA	02036870398	AZ. AGR. PUNTA PRATI DI FAROLFI PIER FRANCO S.S.	2.160,53	443719
42	RA	02118280391	AZ. SPRETA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	322,53	443726
43	RA	02087430399	AZ.AGR. VILLA MARTINI DI RAFFONI SOCIETA' SEMPLICE	1.122,53	443723

44	RA	01417650395	AZIENDA AGRICOLA LEGA VALERIO E DANIELE	2.512,53	443701
45	RA	00789900396	BABINI LUIGI E VINCENZO S.S	340,53	443673
46	RA	BCCMSS42L58D458U	BACCHERINI MARIA ASSUNTA	895,53	443796
47	RA	BLLSFN68R01D458W	BALLARDINI STEFANO	482,53	443812
48	RA	BRBGFR61R15H302G	BARBIERI GIANFRANCO	365,00	443823
49	RA	BRTDVD74M20C963V	BARTOLINI DAVIDE	572,53	443834
50	RA	BDSMRZ56M04I787A	BEDESCHI MAURIZIO	360,53	443801
51	RA	BLLMRC65S24D458M	BELLENGHI MARCO	502,53	443811
52	RA	BNNLSN44A11I787E	BENINI ALESSANDRO	452,53	443820
53	RA	BRTMHL53L31C065M	BERTI MICHELE	863,53	443835
54	RA	BSOMRA76A15D458T	BOSI MAURO	442,53	443838
55	RA	BCCVTR37C20D458N	BUCCI VITTORIO	102,53	443798
56	RA	BDLLGU60L16D458U	BUDELLAZZI LUIGI	922,53	443799
57	RA	CSDNRC42S06D458X	CASADIO ENRICO	219,53	443885
58	RA	CSDVCN61H15D458W	CASADIO VINCENZO	532,53	443886
59	RA	00422680397	CAVASSI GIORGIO E GIANNI	830,53	443664
60	RA	CCVVRN47P13D458N	CECCHINI VALERIANO	222,53	443854
61	RA	CRNLRD96D23D458N	CERONI LEONARDO	1.172,53	443881
62	RA	CHRPRM56E03F029P	CHIARINI PRIMO	822,53	443859
63	RA	CHZVCN54R02D458K	CHIOZZINI VINCENZO	322,53	443861
64	RA	CCGMRS55D60D458Y	CICOGNANI MARIA ROSA	202,53	443855
65	RA	02535460394	CIMATTI ENRICO E VALERIO SOCIETA' AGRICOLA	327,53	443746
66	RA	CMTRNT50E20B982R	CIMATTI RENATO	202,53	443872
67	RA	CLLRRT70S06D458O	COLLINA ROBERTO	642,53	443863
68	RA	CMPSFN65P07D458K	COMPAGNONI STEFANO	132,53	443870
69	RA	00081910390	CAB MASSARI S.C.	2.965,53	443661
70	RA	CSTMRZ70C29D829Q	COSTA MAURIZIO	237,53	443890
71	RA	DLPFRN62H12D458T	DALPANE FLORIANO	331,53	443899
72	RA	02322220399	DELLA BELLA CARLO SOCIETA' AGRICOLA	862,53	443735
73	RA	DVTCST77T10D704O	DEVITO CRISTIAN	582,53	443900
74	RA	DNTGLN60C09D458E	DONATI GIULIANO	102,53	443904
75	RA	DRDGRL58M02H199H	DRADI GABRIELE	2.552,53	443907
76	RA	DRGMTT75R16H199L	DRAGONI MATTEO	922,53	443906
77	RA	DREPLG53C24D458W	DREI PIER LUIGI	413,53	443911
78	RA	FBBGZL53D29D458G	FABBRI GRAZIELLO	436,53	443912
79	RA	FBBLCU87D06D458E	FABBRI LUCA	282,53	443924
80	RA	FRLNTN48E27D458Z	FAROLFI ANTONIO	192,53	443684
81	RA	01130180399	FAROLFI PIETRO E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	722,53	443925
82	RA	FRLVRN53M25C065R	FAROLFI VALERIANO	589,53	443930
83	RA	FRZMRA57H18D458K	FERUZZI MARIO	141,53	443747
84	RA	02556030399	FRATELLI FAROLFI SOCIETA' AGRICOLA	1.554,53	443934
85	RA	FSRRTD50E18F029O	FUSARI ARISTIDE	472,53	443933
86	RA	FSRCST87A17E730M	FUSARI CRISTIAN	522,53	443681
87	RA	01032000398	GAMBI GRAZIANO E MAURIZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	492,53	443722
88	RA	02073380392	GAROTTI ROBERTA E GABRIELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	151,53	443965
89	RA	GTTVDR34R05D458F	GATTI VOLDRANO	298,53	443944
90	RA	GHBCHR60B59H199G	GIBERTI CHIARA	145,53	443962
91	RA	GRZLRD71A22D458J	GRAZIANI LEONARDO	667,53	443957
92	RA	GRZMSM57S17D458V	GRAZIANI MASSIMO	372,53	443733
93	RA	GRLLSN68D08E289D	GRILLI ALESSANDRO	222,53	443745
94	RA	02311320390	GURIOLI GROUP SOCIETA' AGRICOLA S.S.	572,53	443744
95	RA	02518320391	LA VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA	417,00	443975
96	RA	02518320391	LA VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA	613,53	443976
97	RA	LNCSEFN58P06E730A	LANCONELLI STEFANO	274,00	443978
98	RA	LNCSEFN58P06E730A	LANCONELLI STEFANO	217,53	443672
99	RA	LNGCLD72R24E730A	LINGUERRI CLAUDIO	1.125,53	443989

100	RA	00751580390	LIVERANI PIER GIANNI E MASSIMILIANO S.S. SOC. AGR.	222,53	443993
101	RA	LVRNRZ53S21A547D	LIVERANI RENZO	422,53	443693
102	RA	MCCGPP58S20D458R	MACCOLINI GIUSEPPE	397,53	444007
103	RA	01311660391	MACCOLINI PIER PAOLO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1.216,53	444015
104	RA	MMNMSM65P08D458I	MAMINI MASSIMILIANO	522,53	444025
105	RA	MRCDRN50B19F029Y	MARCONI DORIANO	622,53	444026
106	RA	MRNCL81C17E730W	MARINI NICOLA	92,53	443737
107	RA	MRNVLE45H09C963Q	MARINI VELIO	322,53	443689
108	RA	02360840397	MARTELLI AS SOCIETA' AGRICOLA	505,53	444030
109	RA	01206470393	MARTINI FRANCESCO E FIGLI	742,00	444041
110	RA	MRTMRZ60R15E730A	MARTINI MAURIZIO	747,53	444042
111	RA	MTTLDA41M01A547B	MATTIOLI ALDO	92,53	444043
112	RA	MTTLDA41M01A547B	MATTIOLI ALDO	150,00	444044
113	RA	MZZFBA71L01E730O	MAZZARI FABIO	270,53	444045
114	RA	MZZGPP68R20D458E	MAZZOTTI GIUSEPPE	168,53	443699
115	RA	MZZMSM61B05D458L	MAZZOTTI MASSIMO	223,53	443995
116	RA	01358550398	MAZZOTTI MAURO E BRUNO SOCIETA' AGRICOLA	372,53	444001
117	RA	MDRCLD69D19D458X	MEDRI CLAUDIO	492,53	444000
118	RA	MLNCLD55B16E730N	MELANDRI CLAUDIO	560,00	444003
119	RA	MLNCLD55B16E730N	MELANDRI CLAUDIO	622,53	444010
120	RA	MLNMRA59A27D829A	MELANDRI MARIO	786,53	444027
121	RA	MNGPLA62B28A547H	MINGHETTI PAOLO	422,53	444038
122	RA	MRRMNL72M27D458W	MIRRI EMANUELE	372,53	444039
123	RA	MSSDNL78A13D458W	MISSIROLI DANIELE	572,53	443666
124	RA	MSSDND89B25D458N	MISSIROLI DAVIDE	331,53	444078
125	RA	00437450398	MORINI GERMANO E ALTRI S.S.	272,53	444079
126	RA	PTLLSN77B03E730O	PATUELLI ALESSANDRO	770,00	443697
127	RA	PTLLSN77B03E730O	PATUELLI ALESSANDRO	842,53	444077
128	RA	01346420399	PATUELLI ALFREDO E RIMINI PATRIZIA	231,53	444082
129	RA	PTLGFR52C24D121U	PATUELLI GIANFRANCO	552,53	443742
130	RA	PZZGNN51L21D458Q	PAZZI GIOVANNI	257,53	444054
131	RA	02461160398	PEDERZOLI SOCIETA' AGRICOLA	334,00	444061
132	RA	PDNDNC50C10D458D	PEDNA DOMENICO	378,53	443696
133	RA	PNISFN55T26D458I	PINI STEFANO	486,53	443790
134	RA	01334100391	PLACCI DANIELE - MAMBELLI CINZIA	415,00	443700
135	RA	81007450398	POGGIALI DOMENICO E GINO S.S.	522,53	444085
136	RA	01362170399	POMPIGNOLI ROMANO E CONTI CARLA	800,00	444091
137	RA	RCCCLD71C07D458W	RACCAGNI CLAUDIO	306,53	443687
138	RA	RFFPLA48S17D458Y	RAFFONI PAOLO	276,53	443670
139	RA	01200070397	RAGAZZINI FRANCESCO E STEFANO S.S.	922,53	444092
140	RA	00506380393	RANDI MARIO FRANCESCO, MASSIMO E MONTANARI VERBANNA	1.017,53	443671
141	RA	RGGMRZ59C27D458A	REGGIANI MAURIZIO	422,53	444087
142	RA	00506560390	RESTA LINO - RESTA PAOLINO - RESTA MARCO	322,53	444199
143	RA	RCCMRZ59A03D829F	RICCI MAURIZIO	122,53	444100
144	RA	RSSBLD53C03C553X	ROSSI BALDO	360,00	443793
145	RA	RSSBLD53C03C553X	ROSSI BALDO	402,53	443792
146	RA	92001300398	ROSSI BALDO E GIULIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1.440,00	443917
147	RA	92001300398	ROSSI BALDO E GIULIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1.722,53	443667
148	RA	FGNVNI72P20D458T	SAGRADE' DI FAGNOCCHI IVAN	658,53	443917
149	RA	00449000397	SERVADEI ANSELMO E GUGLIELMO S.S. - SOC. AGR.	277,53	443667
150	RA	02320890391	SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE	400,00	443734
151	RA	00910600394	SOCIETA' AGRICOLA BENEDETTI S.S.	897,53	443678
152	RA	02332380399	SOCIETA' AGRICOLA I FRASSINI	422,53	443736
153	RA	02307900395	SOCIETA' AGRICOLA PATUELLI	322,53	443732

154	RA	00854460391	SOLAROLI PIETRO E FRANCESCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	22,53	443675
155	RA	02030110395	TABANELLI GIANCARLO E VALERIO S.S. SOC. AGR.	987,53	443717
156	RA	TBNMTT95M01D458E	TABANELLI MATTEO	86,53	444137
157	RA	TMBMRC75M07A944J	TAMBA MARCO	832,53	444144
158	RA	02561740396	TAMPIERI SOCIETA' AGRICOLA	124,53	443749
159	RA	TRNDR50C05D458Z	TARONI ANDREA	297,53	444150
160	RA	00475270393	TARONI MARINO E SILVANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	194,53	443669
161	RA	02373760392	TOMBA TIZIANO E PAL TIMEA ANDREA - S.S. AGRICOLA	422,53	443739
162	RA	TNTNTN38L19F029V	TONTINI ANTONIO	522,53	444147
163	RA	TRUPQL37H15D458E	TURA PASQUALE	202,53	444152
164	RA	TLUGCR48C02H642X	UTILI GIANCARLO	22,53	444142
165	RA	00456390392	VALGIMIGLI EDIO E ALTRI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	2.922,53	443668
166	RA	VLGFBA70B19D458M	VALGIMIGLI FABIO	1.622,53	444160
167	RA	VCCNTN50E42A191T	VECCHI ANTONIA	235,53	444155
168	RA	01293390397	VILLA PIANTA S.S. AZ. AGR. VIVAISTICA	622,53	443692
169	RA	VSNRGR60D07D458Q	VISANI RUGGERO	186,53	444165
170	RA	ZCCNDR69M21D458R	ZACCARINI ANDREA	692,53	444170
171	RA	ZCCFBA92M19D458E	ZACCHERONI FABIO	602,53	444167
172	RA	02562350393	ZANONI SOCIETA' AGRICOLA	83,53	443750
173	RA	ZLADNT59R14B188P	ZAULI DANTE	442,00	444172
174	RA	ZLORBN60T04D458T	ZOLI URBANO	212,53	444173
175	PR	LNSPLA65B19B042X	ALINOSI PAOLO	900,00	443979
176	PR	MRLCU60E23F205C	ANGUS DI LUCA MARCORA	2.100,00	444019
177	PR	PRMPLA68C25E648M	AZ. AGR.GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO	2.040,00	444069
178	PR	02016240349	AZIENDA AGRICOLA BOCCHI LEONIDA E FRANCESCO S.S.SOCIETA' AGRICOLA	810,00	443716
179	PR	NGHCMN48B68E438X	AZIENDA AGRICOLA CAMPIROLO DI ANGHINETTI CLEMENTINA	3.156,00	444048
180	PR	MGLFST55B13A731G	AZIENDA AGRICOLA CAPRE E CAVOLI DI MOGLIA FAUSTO	4.690,00	443996
181	PR	00870330347	AZIENDA AGRICOLA GALLICANI SOCIETÀ SEMPLICE DI GALLICANI - AVVENTURIERI E MARANI	1.314,12	443676
182	PR	CNPVRN52A24B034A	AZIENDA AGRICOLA I SANTINI DI VALERIO CANEPARI	763,63	443874
183	PR	PPCNDR77H17G337W	AZIENDA AGRICOLA OPPICI ANDREA	1.014,00	444065
184	PR	PRMCLD43C01E772T	AZIENDA AGRICOLA PODERE DUE MONTI DI PARMIGGIANI CLAUDIO	320,00	444068
185	PR	LFNMGH61H58C259X	AZIENDA AGRICOLA ZANI DI ALFANO MARGHERITA	10.096,00	443972
186	PR	BTTLRC82A10G337H	BATTILOCCHI LEARCO	1.890,00	443842
187	PR	BLSMRA69P27G337S	BELISARDI MAURO	180,00	443814
188	PR	BRTNGL56L24B034O	BERTOZZI ANGELO	190,00	443836
189	PR	BSCRRT58H12G337O	BOSCHI ROBERTO	800,00	443837
190	PR	BCCLEI66R05G337G	BUCCI ELIO	918,75	443795
191	PR	CCCNNA45R62B042L	CACCHIOLI ANNA	500,00	443850
192	PR	CCCSFN70L22B042R	CACCHIOLI STEFANO	2.100,00	443853
193	PR	CCCPTR47R15B042D	CACCHIOLI PIETRO	525,00	443851
194	PR	CCCMRS46P57B034A	CACCIALI MARISA	522,00	443849
195	PR	CLLVNI55H14B042V	CALLEGARI IVANO	2.999,80	443865
196	PR	LPUCRS74C13G337A	CASA LUPI DI LUPI CHRISTIAN	1.320,00	443985
197	PR	CSLFNC36T02G424I	CASELLA FRANCO	2.046,00	443887
198	PR	CBNGRL57R21E438M	COBIANCHI GABRIELE	200,00	443846
199	PR	CNTNRC51C14G337N	CONTINI ENRICO	300,00	443876
200	PR	CRRGDU50L25H720S	CORRADI GUIDO	2.598,00	443882
201	PR	CRRLGU61L30G337D	CORRADI LUIGI	1.692,00	443883

202	PR	DLLMSM73H04B042L	DALL'OLMO MASSIMO	576,00	443897
203	PR	DLBGZN53R30L870W	DELBONO GRAZIANO	700,00	443893
204	PR	DLLPLA36L14B042B	DELLAPINA PAOLO	612,00	443898
205	PR	FVASRG62C17G337K	FAVA SERGIO	1.050,00	443940
206	PR	FRRFST65M06B042I	FERRARI FAUSTO	1.000,00	443927
207	PR	FRRFZA58R50G337E	FERRARI FAZIA	3.960,00	443928
208	PR	FGNSFN81A29B042I	FIGONI STEFANO	400,00	443916
209	PR	GHRPTR60H29D673H	GHIRETTI PIETRO	976,00	443946
210	PR	GRSNDR61P22G337K	GRISENTI ANDREA	200,00	443960
211	PR	GRSMTT80L13G337X	GROSSI MATTEO	5.620,00	443959
212	PR	CCIGPP62T04F463N	IACCI GIUSEPPE	1.890,00	443856
213	PR	MLVLLN57E67B042A	MALVEZZI LILIANA	552,00	444006
214	PR	MRCNTN32T15H501H	MARCHINI CAMIA ANTONIO	1.081,56	444020
215	PR	MRCGNN31D41H501O	MARCHINI CAMIA GIOVANNA	314,60	444016
216	PR	MRCGNN87M02Z103E	MARCHINI CAMIA GIOVANNI	129,36	444017
217	PR	MRCGPP39T07G337O	MARCHINI CAMIA GIUSEPPE	1.076,90	444018
218	PR	RVSRRCR80E27G337E	NEVE DI MAGGIO ALLEVAMENTO CHIANINA DI ARVASI RICCARDO	5.168,75	444106
219	PR	01944470341	OLLARI ROMANO E GIANFRANCO	1.040,00	443711
220	PR	02391590342	PELAGATTI F.LLI GIANNI E PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	200,00	443740
221	PR	PSC LGU44C18H342D	PESCI LUIGI	2.000,00	444073
222	PR	RMSMRA63D30F882O	RAMUSCHI MAURO	180,00	444098
223	PR	SCCSFN65C20G337U	SACCANI STEFANO	3.448,00	444109
224	PR	SLTGDE65E24G337X	SALATI EGIDIO	2.400,00	444118
225	PR	SNTRNT45M63B042V	SANTINI RENATA	150,00	444124
226	PR	SRTDNL67E15B042D	SARTORI DANIELE	600,00	444131
227	PR	02515100341	SOCIETÀ AGRICOLA EREDI DI VECCHI LELIO S.S.	300,00	443743
228	PR	02206650349	SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDIA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & c. SOCIETA' SEMPLICE	1.227,00	443728
229	PR	01695340347	SOCIETÀ AGRICOLA GRIGNAFFINI PAOLA e GRIGNAFFINI DANIELA	4.173,00	443707
230	PR	SNCDRD39E07G337P	SONCINI DARDO	150,00	444122
231	PR	SPGMLE69M18Z110V	SPAGNOLI EMILIO	1.232,00	444125
232	PR	STFGNE72B24G337H	STEFANI EUGENIO	1.928,00	444134
233	PR	TGLGLI70T23Z110F	TAGLIANI GIULIO	2.210,00	444138
234	PR	02710320348	TENUTA PRATISSOLI DI PRATISSOLI LUIGI MARIA TERESA E MARA, SOCIETA' AGRICOLA	1.050,00	443754
235	PR	TRBMRA41R22G337F	TERBISI MARIO	810,00	444148
236	PR	TRBSVN68E07G337Y	TERBISI SILVANO	975,00	444149
237	PR	00914890348	TINELLI GIACOMINO, MAURO, CLAUDIO E PEZZALI MARIA ROSA	1.176,00	443679
238	PR	VGNPLA68S28G337O	VIGNALI PAOLO	3.300,00	444158
239	PR	03306430368	VIGNATELLI SRL	661,50	443766
240	PR	01346510330	VOLPICELLI SOCIETA' AGRICOLA	2.210,00	443698
241	PR	ZPPMRC65S22B034M	ZOPPI MARCO	405,00	444182
242	MO	BRNNNA63L43F257F	AZIENDA AGRICOLA BERNARDI ANNA	744,80	443830
243	MO	BVLGPP63S01A052M	AZIENDA AGRICOLA BEVELINOTTI GIUSEPPE	387,00	443843
244	MO	BNLPLA65B22G753U	AZIENDA AGRICOLA BONALDO PAOLO	201,60	443819
245	MO	BNFGNN60T09F257R	AZIENDA AGRICOLA BONFATTI GIANNI	114,00	443817
246	MO	CSLNLGL74M20C107X	AZIENDA AGRICOLA CASALINI ANGELO	329,00	443889
247	MO	DPRNDR76H23F257S	IL VECCHIO POLLAIO AZIENDA AGRICOLA BIO DI DAI PRA' ANDREA	3.145,00	443902
248	MO	DPRNDR76H23F257S	IL VECCHIO POLLAIO AZIENDA AGRICOLA BIO DI DAI PRA' ANDREA	1.062,50	443903
249	MO	DLLDGI73C19B819H	AZIENDA AGRICOLA DALLOLIO DIEGO	415,80	443894
250	MO	FVAFNC50C18G417D	AZIENDA AGRICOLA FAVA FRANCESCO	271,30	443938
251	MO	FVAGFR52D27G417P	AZIENDA AGRICOLA FAVA GIANFRANCO	418,25	443939

252	MO	GLDCHL50R20C398U	AZIENDA AGRICOLA GOLDONI CHELIO	566,50	443947
253	MO	MGRNGL63S26B819E	AZIENDA AGRICOLA MAGAROTTO ANGELO	343,44	443998
254	MO	MLGMRA51T57G467W	AZIENDA AGRICOLA MALAGUTI MARIA	396,00	443999
255	MO	MLVGLC69P06B819F	AZIENDA AGRICOLA MALVEZZI GIANLUCA	562,76	444004
256	MO	MLVLGU37L29B819M	AZIENDA AGRICOLA MALVEZZI LUIGI	486,02	444005
257	MO	PNNNZE41M28C287B	AZIENDA AGRICOLA PANINI ENZO	394,80	444063
258	MO	RGZNLL59P18D599A	AZIENDA AGRICOLA RAGAZZI ANGELO LUIGI	308,00	444096
259	MO	RSSVNI51M16B819V	AZIENDA AGRICOLA ROSSINI IVANO	107,52	444102
260	MO	RGGNLN67T31B819K	AZIENDA AGRICOLA RUGGIERO NICOLINO	460,44	444093
261	MO	SCRGPP36L14E264T	AZIENDA AGRICOLA SCORZONI GIUSEPPE	1.302,00	444112
262	MO	SGHMCL56M31D486I	AZIENDA AGRICOLA SEGHI MARCELLO	109,44	444116
263	MO	SLVGRLE67C21C951L	AZIENDA AGRICOLA SILVESTRI GABRIELE	337,40	444119
264	MO	SMNDLF63L17F257Y	AZIENDA AGRICOLA SIMONINI ADOLFO	340,50	444121
265	MO	TLIDRN43D20F240B	AZIENDA AGRICOLA TIOLI ADRIANO	164,72	444140
266	MO	ZCCFNC45T25A959R	AZIENDA AGRICOLA ZACCARELLI FRANCESCO	1.569,60	444168
267	MO	03420830360	SOCIETA' AGR. LE VALLI S.S.	188,16	443768
268	MO	02834540367	AZ. AGR. BONACORSI GUALTIERO E COLOMBARINI DOLORES SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.094,40	443757
269	MO	01614690368	SOC. AGR. FREGNI FRANCO, FABRIZIO E VACCARI DEANNA	513,00	443705
270	MO	MLNMRA49H27F642W	AZ. "IL PALAZZINO" DI MILANI MARIO	440,00	444002
271	MO	03236240366	SOCIETA' AGRICOLA LA FATTORIA S.S.	370,50	443763
272	MO	02688280367	AZIENDA AGRICOLA SAN BARTOLOMEO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	665,00	443751
273	MO	03363650361	SOC. AGR. LA PALAZZA DI PEDRONI EMILIO & C. S.S.	182,40	443767
274	MO	02707940363	SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO, NICOLINO E ANGELA S.S.	869,72	443753
275	FE	SCCSRG43H20C814K	SUCCI CIMENTINI SERGIO	4.000,00	444110
276	FE	MNGSLV79A43G916O	MINGHETTI SILVIA	136,50	444011
277	FE	SPRVNI53D09D548L	SPROCATTI IVANO	512,50	444128
278	FE	FRGSCR41R13D548U	FRIGNANI OSCAR	228,00	443923
279	FE	BNRGCS61L02D548K	BONORA GIULIO CESARE	279,00	443821
280	FE	BSSSCR58P20D548G	BUSSOLARI SINCERO	200,00	443840
281	FE	01270410382	SOCIETA' AGRICOLA MIGLIARI ROBERTO E ALBERTO S.S.	1.500,00	443691
282	FE	FLLMRA65C23C912H	FELLETTI MAURO	1.694,42	443921
283	FE	PRNLRT64H21C469Y	PIRANI ALBERTO	410,00	444070
284	FE	MRCRST46C04A059O	MARCHETTI ERNESTO	1.101,50	444021
285	FE	SCCNTN42H12C814U	SUCCI LEONELLI ANTONIO	1.308,00	444108
286	FE	MSCGCR45D11C777E	MOSCONI GIANCARLO	195,00	444035
287	FE	PRFPLA62T02D548X	PERUFFO PAOLO	964,15	444067
288	FE	01897140388	SOCIETA' AGRICOLA VAL TESTA S.S.	249,48	443710
289	FE	01997270382	SOCIETA' AGRICOLA ALBALU S.S.	1.237,00	443713
290	FE	BLNNDR47L02A393M	BOLINI ANDREA	207,70	443813
291	FE	BRNPLG61C13A944V	BURIANI PIERLUIGI	592,00	443831
292	FE	RCCNTN61H17G916T	RICCI ANTONIO	4.308,30	444088
293	FE	CHRPLA73H21G916R	CHIEREGATO PAOLO	462,00	443858
294	FE	VCCPLA69B25A965L	VACCHI PAOLO	2.501,73	444156
295	FE	BLLLCU62S18C814B	BELLAGAMBA LUCA	229,76	443809
296	FE	01439550383	SOC.AGR.ADRI DI ADRIANA CAVALLARI E C. S.S.	1.654,00	443702
297	FE	GVNRRT73M04C469D	GOVONI ROBERTO	660,24	443966
298	FE	BLLLGU53C10H803N	BOLLANI LUIGI	1.200,00	443810
299	FE	02007620384	SOCIETA' AGRICOLA NUOVA LAMA S.S.	1.524,07	443715
300	FE	01999190380	SOCIETA' AGRICOLA ZAPPELLA S.S.	315,00	443714
301	FE	ZGNDRN44P26A393Z	ZAGANI ADRIANO	648,00	444171
302	FE	03003131202	MURATORI LUCIANA SOC.AGR.S.S.	178,89	443761

303	FE	01320240383	SOC.AGR.LESSIO MARCO E LESSIO PAOLO S.S.	623,77	443695
304	FE	04866720289	LA FATTORIA SOC.AGR.S.S.	558,00	443787
305	FE	FRPTR48L24D548Z	FERROZZI PIETRO	142,37	443929
306	FE	PLTVLR32E71D548E	POLTRONIERI VALERIA	130,32	444058
307	FE	ZCCMNL69T06D548J	ZUCCHINI EMANUELE	800,00	444169
308	FE	GBRLDE55H53I110Z	GIBERTI ELIDE	944,90	443942
309	FE	BLBCRL59L07C469J	BALBONI CARLO	346,28	443803
310	FE	CRLRA48C20C912V	CARLI LAURO	468,75	443880
311	FC	GMLMRA63B18C339T	AGNOLETTI MAURO	4.243,00	443954
312	FC	LSSWTR49R20F139P	ALESSANDRINI WALTER	328,00	443986
313	FC	02236780405	AZ. AGR. BERTOZZI GIACOMO & DORIANO	325,00	443730
314	FC	SMNCRL61L18B157Y	AZ.AGR.MONTEGIUSTO DI SOMENZI CARLO	3.210,00	444120
315	FC	03803460405	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO	450,00	443779
316	FC	BDNLNS29C21A944X	BADINI ALFONSINO	666,00	443800
317	FC	BLDMTT81H18D704T	BALDINI MATTEO	480,90	443807
318	FC	03200480402	BARDI MASSIMO E C. S.S.	550,00	443762
319	FC	BRRMRA64M29C573E	BARRANCA MAURO	1.312,00	443833
320	FC	02062250408	BERGAMASCHI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	279,00	443721
321	FC	BRNCLD64S22A565M	BERNI CLAUDIO	211,20	443827
322	FC	BSRBRN62C15H199R	BISERNI BRUNO	900,00	443839
323	FC	BNVBNT42E08D867R	BONAVITA BENITO	1.211,00	443822
324	FC	BNDPGR55S26D704N	BONDI PIERGIORGIO	1.115,08	443816
325	FC	BRNVTR48M28C573S	BRUNELLI VITTORIO	515,00	443832
326	FC	BCCLCU67P06D704I	BUCCI LUCA	500,00	443794
327	FC	BCCQNT50R04F139R	BUCCI QUINTO	600,00	443797
328	FC	CLNMRN58L22D704A	CALANDRINI MARINO	450,00	443867
329	FC	LLSFN62E06A944J	CALLI STEFANO	2.274,00	443864
330	FC	CMTMNL57L17I310D	CAMAITI EMANUELE	217,00	443871
331	FC	CVLNRC68R20C573M	CAVALLUCCI ENRICO	597,20	443891
332	FC	CCCMLN71T17I310E	CECCARELLI EMILIANO	920,00	443848
333	FC	CCCDTL58L41C573U	CECCHI DONATELLA	922,50	443847
334	FC	CMNMGV47M53F139E	COMANDINI MARIA GIOVANNA	960,00	443869
335	FC	00893950402	COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	795,00	443677
336	FC	CRRLNE44M58E971W	CORRADOSI ELENA	460,00	443884
337	FC	DLLLGU38T21I779W	DALL'ACQUA LUIGI	4.095,05	443895
338	FC	DNTGNI38D27F139I	DONATI GINO	403,50	443901
339	FC	DTTCLS69S07F259X	DOTTI CELSO	192,00	443908
340	FC	FBBDNS70R29D704C	FABBRI DENIS	754,16	443910
341	FC	80014520409	FABBRI GIOVANNI E ENRICO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.434,00	443789
342	FC	FBRNTL50R62L764F	FABRIZI ANTILIA	320,00	443913
343	FC	FDDMRA74H59C573G	FADDA MAURA	224,00	443914
344	FC	FGGFNC60E06D704Z	FAGGIOLI FRANCO AZ.AGR.	365,54	443915
345	FC	FTTDVD68C24C574C	FATTORI DAVIDE	234,00	443936
346	FC	F TTLME56B19C574V	FATTORI ELMO	247,00	443937
347	FC	FSCNDR70A05C573D	FOSCHI ANDREA	401,10	443931
348	FC	FSCZEI45H21A809V	FOSCHI EZIO	351,10	443932
349	FC	GBLNNT67L56L764F	GABELLI ANNITA	950,00	443941
350	FC	GLTMRA36E54I310J	GALEOTTI MARIA	1.664,00	443951
351	FC	GRDMSM58R14F139N	GIORDANI MASSIMO	1.457,00	443956
352	FC	GLNGFR44A05C065B	GOLINELLI GIANFRANCO	868,00	443948
353	FC	GRZMSM58B10C573N	GRAZI MASSIMO	699,20	443963
354	FC	ZNTFRZ73M30D704D	LA PALZARA DI ZANETTI FABRIZIO	1.458,76	444178
355	FC	04361830401	L'ANTICO FRUTTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	252,96	443786
356	FC	MRNGPP73S12C573Q	MARANGONI GIUSEPPE	336,00	444024

357	FC	MRTSLD39P04I681D	MARTELLI ISALDO	3.088,80	444031
358	FC	MTSPRD68E02C573L	MATASSONI PARIDE	820,00	444040
359	FC	MNGGLC70M10C573U	MENGOZZI GIANLUCA	450,00	444009
360	FC	MRDFNC68P66D704P	MORDENTI FRANCA	1.100,00	444022
361	FC	MRLWLM78S24C573Y	MORELLI WILLIAM	3.329,00	444023
362	FC	FSUMRT69A60C573R	NATURA VERDE DI FUSAI OMBRETTA	400,00	443935
363	FC	LVRMSM70A07I472D	OLIVIERI MASSIMO	653,00	443988
364	FC	PGNMNL65D11D704Z	PAGANELLI MANUELE AZ. AGR.	320,00	444057
365	FC	PNTRRT66L06D704N	PANTERINI ROBERTO	147,87	444064
366	FC	PNNGLL60R28I779Y	PENNACCHI GUGLIELMO	610,00	444062
367	FC	PRZDRN52S23I444D	PERUZZI ADRIANO	412,00	444071
368	FC	PRZSVN60A65I201C	PERUZZI SILVANA	507,00	444072
369	FC	PTRFVN57C08F139B	PETRINI FLAVIANO	185,50	444080
370	FC	PSCLGU53D14I779C	PISCAGLIA LUIGI	6.898,30	444074
371	FC	PRCFST64A13C573O	PROCUCCI FAUSTO	250,00	444066
372	FC	RVLDNC50B25I310Z	RAVAIOLI DOMENICO	223,20	444105
373	FC	RBRNGL53H47H943T	ROBERTAZZI ANGELA	63,00	444084
374	FC	RMLNTN61A17H034P	ROMUALDI ANTONIO	158,10	444097
375	FC	00948040407	ROSSI SAURO E C. SOCIETA' SEMPLICE	408,00	443680
376	FC	RSSVTR44P20H542I	ROSSI VITTORIO	420,00	444103
377	FC	RFFLEI45P01I779U	RUFFILLI ELIO	5.492,50	444090
378	FC	RFFGRL71D13F139J	RUFFILLI GABRIELE	990,00	444089
379	FC	SNTLVC40P28C777I	SANTANDREA LODOVICO	400,00	444123
380	FC	SPRGPP40C19D704U	SAPORETTI GIUSEPPE	500,00	444127
381	FC	SRTGRG58H13D458P	SARTONI GIORGIO	816,00	444133
382	FC	SCRLRT72M01C573W	SCARPELLINI ALBERTO	496,80	444113
383	FC	SCVGLI62B08C777R	SCAVONE GIULIO	380,37	444115
384	FC	SRRLGU47C31H437N	SERRI PINI LUIGI	432,50	444130
385	FC	03266050404	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.	780,00	443764
386	FC	04291930404	SOCIETA' AGRICOLA CAMAITI ERIK & C. SAS	620,00	443785
387	FC	04169650407	SOCIETA' AGRICOLA LA CASINA DI BATANI TIZIANA E C. S.S.	321,62	443783
388	FC	03731420406	SOCIETA' AGRICOLA LANZI S.S. DI FEDERICO & LORETTA	350,00	443772
389	FC	02050070404	SOCIETA' AGRICOLA MASERA - SOCIETA' SEMPLICE	1.778,00	443720
390	FC	03783690401	SOCIETA' AGRICOLA MONTETIFFI S.S.	7.094,70	443778
391	FC	01257640407	SOCIETA' AGRICOLA PAGANELLI AZ. AGR.	1.466,42	443690
392	FC	01780110407	SOCIETA' AGRICOLA PIOVACARI PARIDE E FIGLI S.S.	914,24	443709
393	FC	02292600406	SOCIETA' AGRICOLA SCARZANA DI BONFANTE E C. - S.S.	1.500,00	443731
394	FC	04225070400	SOCIETA' AGRICOLA SIRRI S.S.	1.780,00	443784
395	FC	02105400408	SOCIETA' AGRICOLA VENTURI FERNANDO & DOMENICO S.S.	4.029,25	443725
396	FC	03278730407	SPI AGRI S.S. DI BALDINI RIZIERO E C. - SOCIETA' AGRICOLA	412,00	443765
397	FC	SPGMRZ59A08A565F	SPIGNOLI MAURIZIO	906,00	444126
398	FC	STFVNN56R05H017I	STEFANELLI VANNI	1.280,80	444135
399	FC	SZZNGL51T18C573U	SUZZI ANGELO	1.450,00	444136
400	FC	TMSLRT75M02H294V	T & T DI TOMASSONI ALBERTO	1.250,00	444146
401	FC	TMBMRC69D25C573T	TOMBACCINI MARCO	445,44	444143
402	FC	01165420405	VAIENTI & BERRETTI S.S.	175,00	443685
403	FC	VLBFRZ74B02D704K	VALBONESI FABRIZIO	330,40	444159
404	FC	ZMGGCM92M26D704E	ZAMAGNI GIACOMO	228,00	444175
405	BO	MSCNGL71P08A944Y	AGRITURISMO CA' NUOVA DI MOSCATO ANGELO	946,00	444036
406	BO	LBRGRG45T08G643I	ALBERGHINI GIORGIO	1.749,95	443970
407	BO	LPACLD60C08H302J	ALPI CLAUDIO	580,00	443980
408	BO	LPAMRZ59S22H302V	ALPI MAURIZIO	670,00	443981

409	BO	LPASML95R31C265A	ALPI SAMUEL	1.000,00	443983
410	BO	NSLFNC65T21I191S	ANSALONI FRANCO	350,00	444052
411	BO	RTAGLC60B29A944I	ARIATI GIANLUCA	357,00	444104
412	BO	ZNNGRG59R05A944X	AZ. AGR. LE TUIE DI ZANANTONI GIORGIO	1.782,00	444176
413	BO	VNNNRC48C06C204P	AZ. AGR. SANT'UGO DI VANNINI ENRICO	273,00	444161
414	BO	MNDMSM60B22E289E	AZ. AGRICOLA BRUNORA DI MONDINI MASSIMO	870,00	444008
415	BO	HGDHDR72A05A944Y	AZIENDA AGRICOLA A.R.A. DI HAGEDOORN HENDRIK	126,00	443969
416	BO	09476380010	AZIENDA AGRICOLA DUE GIARDINI S.R.L.	980,00	443788
417	BO	CVNVNI55P69A944V	AZIENDA AGRICOLA ZAMBONI DI CAVINA IVANA	6.555,00	443892
418	BO	BLDGFR59A18F219Z	BALDI GIANFRANCO	1.098,00	443805
419	BO	01527791204	BARONCINI GIORGIO E SERGIO	728,00	443704
420	BO	BRNGNN51T06C107I	BARONI GIANNI	1.651,00	443828
421	BO	BRNMRA53T25C107R	BARONI MAURO	396,00	443829
422	BO	BZZGDU46C30A795O	BAZZI GUIDO	432,00	443845
423	BO	BTTLGU51R25B572M	BETTOCCHI LUIGI	1.184,00	443841
424	BO	BGGGFR65B03C265G	BOGGIAN GIANFRANCO	485,00	443802
425	BO	BLDFBA71E27A944Z	BOLDINI FABIO	402,00	443804
426	BO	BVNMNL75C28C469O	BOVINA MANUEL	1.904,00	443844
427	BO	CCRRRT64T19A726P	CACCIARI ROBERTO	648,00	443852
428	BO	CPTDDE60T44M082M	CAPITONI EDDA	481,50	443879
429	BO	CPPRNZ62E22G467A	CAPPONCELLI RENZO	459,00	443878
430	BO	CSLLNA82A01A944K	CASELLI ALAN	18.825,00	443888
431	BO	CHSGPP69M01B249R	CHIESA GIUSEPPE	200,00	443860
432	BO	CNLMRA53H28B399E	CINELLI MAURO	1.102,00	443873
433	BO	CNSSFN68M26C469O	CONSONI STEFANO	361,00	443875
434	BO	CNTTZN64E12E289D	CONTI TIZIANO	1.105,00	443877
435	BO	00424440378	COOPERATIVA AGRICOLA-SAN*MARTINO DEI MANZOLI DI MINERBIO - SOC. COOP.A R.L.	1.109,70	443665
436	BO	00328470372	COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - S.ANTONIO DI MEDICINA	15.045,00	443663
437	BO	DRDSFN61M16M185C	DARDI STEFANO	787,50	443905
438	BO	02372140372	EREDI BERGAMI SOCIETA' SEMPLICE	690,00	443738
439	BO	FLCGLL40A21B880N	FALCHIERI GUGLIELMO	945,00	443919
440	BO	02163650373	FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO DI ZEOLI ANTONIO E C. - SOCIETA' AGRICOLA	2.200,00	443727
441	BO	FLCCRL64H43C075Q	FELCI CARLA	790,00	443918
442	BO	FRRDVD86L25D458E	FERRO DAVIDE	1.152,00	443926
443	BO	FLLMRN51E19F718S	FOLLETTI MARINO	660,00	443922
444	BO	FLLGCM50H05F718G	FOLLI GIACOMO	700,00	443920
445	BO	02396420370	GALEATI VAINER, DOMENICO E CREDDO ANTONIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	506,00	443741
446	BO	GMBMRA65H27E289L	GAMBETTI MAURO	2.070,00	443952
447	BO	03984060370	GANDOLFI MARCO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA	1.430,00	443781
448	BO	GSPRMN65D11E289U	GASPARRI ROMANO	512,00	443964
449	BO	GHRFST62P21F718A	GHERARDI FAUSTO	720,00	443945
450	BO	GNDGNN50S04D878A	GNUDI GIANNI	1.247,00	443953
451	BO	GLNSML83M20C265G	GOLINELLI SAMUELE	880,00	443949
452	BO	GLNVNC24P28F718E	GOLINELLI VINCENZO	640,00	443950
453	BO	GVOMRA64S27H223I	GOVI MAURO	153,00	443967
454	BO	GRMNDR54B25E844Z	GRIMANDI ANDREA FONDO RUSTICO LORGANA	150,00	443958
455	BO	03493841203	LA MAGRONA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	370,00	443769
456	BO	LNDDVD84S24C265I	LANDI DAVIDE	465,00	443977

457	BO	LZZFBR60H05G205N	LAZZARINI FILIBERTO	3.200,00	443992
458	BO	LVRLCN55E04E289G	LIVERANI LUCIANO	1.017,00	443987
459	BO	LDOSLV61S69I110W	LODI SILVIA	362,00	443971
460	BO	LLLFNC56H19F627N	LOLLI FRANCO	221,00	443973
461	BO	LLLPLA58H05C075I	LOLLI PAOLO	1.575,00	443974
462	BO	MCCMSM64S26C265F	MACCARELLI MASSIMO	2.790,00	443994
463	BO	MGRGRG35C21A944B	MAGRI GIORGIO	200,00	443997
464	BO	MNZNDR79P23A944H	MANZINI ANDREA	14.850,00	444014
465	BO	MRTBRN52L55E289Q	MARTELLI BRUNA	700,00	444029
466	BO	01502261207	MARTIGNANI EDGARDO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA	600,00	443703
467	BO	MRZCLD71R08F219O	MARZOCCHI CLAUDIO	742,00	444032
468	BO	MNLMCL60L46Z503Q	MINELLI MARCELLA	1.537,00	444012
469	BO	MNTCST40L26G467Q	MONTAGUTI CALISTO	180,00	444013
470	BO	MRSGTN42L24G467O	MORISI AGOSTINO	638,00	444028
471	BO	00292800372	MOTTA & BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	660,00	443662
472	BO	NRECLD55D18I110G	NERI CLAUDIO	6.247,23	444050
473	BO	NRECST84E02A785Y	NERI CRISTIAN	5.871,95	444051
474	BO	PSTLCU64R02E289L	PASOTTI LUCA	2.144,00	444076
475	BO	PDRGZL59H53A392W	PEDERZINI GRAZIELLA-ANTONELLA	5.361,00	444055
476	BO	PZZGRN42D24E844N	PEZZOLI GUERRINO	855,00	444083
477	BO	PNILCN58M13A944P	PIANA LUCIANO	1.760,00	444059
478	BO	PNIMRA61C17A944Y	PIANA MAURO	1.080,00	444060
479	BO	PVNSVN90E09A944O	PIOVANI STEVEN	5.102,50	444081
480	BO	04018300378	RATTA ORLANDO, PIERO E CHIAPPARINI IVONNE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	2.070,00	443782
481	BO	RGZGNI46E24A392X	REGAZZI GINO	599,40	444095
482	BO	RLGLFR71C50E289R	REGOLI GIANFRANCA	720,00	444094
483	BO	RCCLND49L23F718S	RICCI MACCARINI OLINDO	564,00	444086
484	BO	SLMGLL68A18B249H	SALMI GUGLIELMO	318,50	444117
485	BO	SCNSRG36C23F288A	SCANDELLARI SERGIO	2.703,52	444111
486	BO	SCRNLN37C12E136V	SCARAMAGLI ANGIOLINO	1.131,00	444114
487	BO	03735471207	SOCIETA' AGRICOLA ALBERTAZZI SOCIETA' SEMPLICE	550,00	443774
488	BO	03645270376	SOCIETA' AGRICOLA DONGELLINI S.S.	600,00	443770
489	BO	00813061207	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI RINALDI S.S.	544,00	443674
490	BO	03738850373	SOCIETA' AGRICOLA GALASSI SERGIO E GALASSI GIORGIO	820,00	443776
491	BO	02755540214	SOCIETA' AGRICOLA ITALO DI CHIARINI ITALO SOCIETA' SEMPLICE	5.982,00	443755
492	BO	02973670983	SOCIETA' AGRICOLA LE CORTI SRL	7.530,00	443760
493	BO	03807930379	SOCIETA' AGRICOLA MONTEVECCHI ROMANO, IURI E MICCHINELLI ROBERTA	3.135,00	443780
494	BO	01189870379	SOCIETA' AGRICOLA RENSI PAOLO AURELIO E ALBERTO S.S.	1.230,00	443686
495	BO	02845511209	SOCIETA' AGRICOLA RICCI MACCARINI S.S.	720,00	443758
496	BO	01975521202	SOCIETA' AGRICOLA RONCADELLO	830,00	443712
497	BO	02234800379	SOCIETA' AGRICOLA TAVERNELLE S.S.	1.120,00	443729
498	BO	02700131200	SOCIETA' AGRICOLA TORRE DI COMASTRI	420,00	443752
499	BO	03776120374	SOCIETA' AGRICOLA ZARDI CESARINO, PAOLO, GUERRINI GEMMA E ODDI FEDINA	2.695,00	443777
500	BO	TMPGPL47T04E289W	TAMPIERI GIAN PAOLO	1.078,00	444145
501	BO	TRZGFR54D28C469R	TAROZZI GIANFRANCO	850,00	444153
502	BO	TGNGLI60R10A785R	TUGNOLI GIULIO	2.145,00	444139
503	BO	TLLTZN71E10E289V	TULLINI TIZIANO	476,00	444141
504	BO	TRRSTR61P02B892Q	TURRINI ASTRO	540,00	444151
505	BO	VSNCRD41H15G270R	VISANI CORRADO	1.045,00	444164
506	BO	VSNRME56L11B982Q	VISANI REMO	280,00	444166
507	BO	ZMBLRT65C15B249N	ZAMBON ALBERTO	300,00	444174
508	BO	ZNLTRT65E09A944Q	ZANETTI ALBERTO	5.487,00	444179

509	BO	ZNTSMN82A21A785F	ZANETTI SIMONE	1.482,10	444180
510	BO	ZNZGCR50M20E844B	ZANZI GIANCARLO	607,12	444181
511	BO	ZVGSRG48A12E289X	ZAVAGLI SERGIO	3.366,00	444183
512	BO	ZNOLSN54L15A944W	ZONI ALESSANDRO	1.116,00	444177
TOTALE AIUTI DI STATO				550.449,36	

CONCESSIONE E IMPEGNO IN REGIME DE MINIMIS AGRICOLO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile	codice COR
1	RN	03928680408	SOC. AGR.ORTO DI VERGIANO DI GHISELLI GIANFRANCO E C. SS.	2.551,50	444218
2	RA	BSADTM52D55D896E	ABIUSO DONATA MARIA VITTORIA	141,53	444228
3	RA	00954430393	CAI ENZO E ALESSANDRO S.S.	770,00	444191
4	RA	CSSST45H28C4860	CASSETTA SEBASTIANO	2.225,00	444235
5	RA	CHPRM56E03F029P	CHIARINI PRIMO	120,00	444230
6	RA	02322220399	DELLA BELLA CARLO SOCIETA' AGRICOLA	525,00	444210
7	RA	00892030396	GAUDENZI ENNIO E RAVAIOLI IRENE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	522,53	444189
8	RA	GVNCLD56P21H199W	GIOVANNARDI CLAUDIO	297,53	444247
9	RA	LNTLRD81R01H1990	LONTANI LEONARDO	643,53	444250
10	RA	MMNMS65P08D458I	MAMINI MASSIMILIANO	525,00	444253
11	RA	MRNGRL60P22D121G	MARANGONI GABRIELE	162,53	444257
12	RA	02360840397	MARTELLI AS SOCIETA' AGRICOLA	312,00	444211
13	RA	01206470393	MARTINI FRANCESCO E FIGLI	577,53	444194
14	RA	01334100391	PLACCI DANIELE - MAMBELLI CINZIA	452,53	444196
15	RA	RCCMRC68E24F029F	RICCI MARCO	772,53	444269
16	RA	01185020391	RONCONI SANDRA E LOMBARDI GIULIANO S.S.	322,53	444193
17	RA	SLVNTN49L02I787U	SALVATORI ANTONIO	282,53	444276
18	RA	ZGNMLE62C02A191B	ZAGANELLI EMILIO	447,53	444288
19	PR	LLGDRN64L50I840L	ALLEGRI ADRIANA	1.500,00	444249
20	PR	CRRLGU61L30G337D	CORRADI LUIGI	108,00	444233
21	PR	GHRPTR60H29D673H	GHIRETTI PIETRO	1.176,00	444242
22	PR	GRLSFN65L03F463I	GIAROLI STEFANO	1.900,00	444243
23	PR	SRZGCR41C17H652P	SARZI SARTORI GIANCARLO	1.197,85	444278
24	MO	CLLLNE37B27C107D	AZIENDA AGRICOLA COLLINA LEANO	1.271,70	444231
25	MO	CLLPPL38C05C107K	AZIENDA AGRICOLA COLLINA PIER PAOLO	2.119,50	444232
26	MO	MNTMTT90M02B819U	AZIENDA AGRICOLA MANTESE MATTEO	127,20	444255
27	MO	PGNFNN55S15B819X	AZIENDA AGRICOLA PIGNATTI FERNANDO	680,00	444263
28	MO	RSSRRT70D59A726K	AZIENDA AGRICOLA ROSSI ROBERTA	300,00	444271
29	MO	03717870368	SOCIETA' AGRICOLA GAIA DI PRETI GAIA E MARIO S.S.	3.432,00	444217
30	FE	01950250389	SOCIETA' AGRICOLA BARBONI S.S.	400,00	444204
31	FE	00086540291	SOCIETA' AGRICOLA VISENTINI DI MARIO VISENTINI E C. S.S.	1.348,00	444188
32	FE	01897140388	SOCIETA' AGRICOLA VAL TESTA S.S.	475,00	444203
33	FE	VSNFBA52P26A393H	VISENTINI FABIO	1.058,25	444287
34	FE	RZZSVN46T15H897K	RIZZATO SILVANO	262,06	444274
35	FE	RZZFRZ73E11C743Y	RIZZATO FABRIZIO	536,06	444272
36	FE	BRNPLG61C13A944V	BURIANI PIERLUIGI	216,00	444225
37	FE	TRMNRN49M16L026I	TROMBIN NERINO	158,44	444284
38	FE	01775880386	SOCIETA' AGRICOLA MALVINA S.S.	763,00	444201
39	FE	05119490281	SOC.AGR.NICOLETTO S.S.	578,68	444219
40	FE	0974360380	SOCIETA' AGRICOLA MACCANTI VIVAI S.S.	736,36	444192
41	FE	01686720382	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI ROSATTI DI GENNARO ED EMI ROSATTI & C. - SOCIETA' SEMPLICE	3.440,00	444200
42	FE	FRRMRA46E22C980R	FERRARI MARIO	1.125,00	444238
43	FE	SSCVTI57B26D548Y	SUSCA VITO	949,60	444279
44	FE	PGNDVD71D02A965L	PIGNATTI DAVIDE	536,50	444262

45	FE	01581620380	SOCIETA' AGRICOLA BURIANI ALDO E ANDREA S.S.	292,50	444199
47	FE	01525300388	SOCIETA' AGRICOLA FONDO NUOVO S.S. DI PADOVANI SERGIO E GIANNI	319,55	444198
48	FE	01245500382	SOCIETA' AGRICOLA GIOVANNINI S.S.	476,00	444195
49	FE	PPRRCR60E14D548I	PAPARELLA RICCARDO	908,31	444264
50	FE	PTRRCR60T28D548C	PATRONCINI RICCARDO	320,00	444265
51	FE	RNCLRR69S10C814B	RONCONI LERRI	1.500,00	444270
52	FC	NDRCRS72A31C573H	AZIENDA AGRICOLA DI ANDREOLI CHRISTIAN	805,00	444260
53	FC	BRNVTR48M28C573S	BRUNELLI VITTORIO	300,00	444226
54	FC	RBRNGL53H47H943T	ROBERTAZZI ANGELA	90,00	444268
55	BO	QRNNMR57M50B249K	AGRICOLA FINI DI QUARANTOTTO ANNA-MARIA	759,50	444267
56	BO	03636141206	ANGELO VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	5.160,00	444216
57	BO	NSLFNC65T21I191S	ANSALONI FRANCO	350,00	444261
58	BO	STZNL591A02A726V	ASTUZZI NICOLAS	772,00	444280
59	BO	ZZLSFN66T28A944E	AZZOLINI STEFANO	612,50	444289
60	BO	BRNGNN51T06C107I	BARONI GIANNI	784,00	444224
61	BO	BRGPR34E19A965E	BERGONZINI PIETRO	612,00	444223
62	BO	BRTGNN41A14F083I	BERTOCCHI GIOVANNI	418,00	444227
63	BO	BGNMRA49L12D166U	BIGIANI MAURO	846,48	444220
64	BO	BLLMRA57T22B249D	BOLELLI MAURO	901,00	444221
65	BO	BNFSDR62R15A944L	BONAFE' SANDRO	8.840,00	444222
66	BO	BVNMNL75C28C469O	BOVINA MANUEL	1.085,00	444229
67	BO	CSSNLN42T64A726J	CASSOLA NATALINA	196,00	444234
68	BO	CVLFNC39S53C107M	CAVALLOTTI FRANCESCA	1.189,00	444236
69	BO	DRGRRT59A17F083P	DRAGHETTI ROBERTO	247,50	444237
70	BO	FRRMRZ67S07I191V	FERRAGUTI MAURIZIO	1.238,13	444239
71	BO	GCBLRT40R07D166J	GIACOBAZZI ALBERTO	627,00	444240
72	BO	GCMSDN32S17G776B	GIACOMUZZO SIDONIO	3.684,00	444241
73	BO	GVOMRA64S27H223I	GOVI MAURO	247,50	444248
74	BO	GRMNDR54B25E844Z	GRIMANDI ANDREA FONDO RUSTICO LORGANA	517,35	444245
75	BO	GRMCLD52M31D166P	GRIMANDI CLAUDIO	571,51	444244
76	BO	02216490371	GRIMANDI CLAUDIO E RITA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1.565,72	444207
77	BO	GRSRND46R15A965F	GROSSI ORLANDO	1.050,00	444246
78	BO	LZZFBR60H05G205N	LAZZARINI FILIBERTO	186,00	444251
79	BO	MGLTNN28T06B027N	MAGLI TONINO	500,00	444252
80	BO	MRNVTR50C22C207A	MARANGONI VITTORINO	965,70	444258
81	BO	MRCMRA51T31D166L	MARCHESINI MARIO	722,00	444256
82	BO	MRZCLD71R08F219O	MARZOCCHI CLAUDIO	1.802,00	444259
83	BO	MNTCLD54E24F288Y	MONTANARI CLAUDIO	627,00	444254
84	BO	02137751208	ORSINI ELMO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.311,95	444206
85	BO	PZZNRC57L02A944H	POZZI ENRICO	630,00	444266
86	BO	SMRFNC65B08E289G	SAMORI' FRANCO	346,00	444277
87	BO	02531240378	SOCIETA' AGRICOLA DI TADDIA GIOVANNI E FABRIZIO S.S.	440,00	444213
88	BO	01792661207	SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI S.S.	1.786,00	444202
89	BO	00893820373	SOCIETA' AGRICOLA NERI MARIA LUISA-FILIPPO	1.470,00	444190
90	BO	02845511209	SOCIETA' AGRICOLA RICCI MACCARINI S.S.	280,00	444214
91	BO	02234800379	SOCIETA AGRICOLA TAVERNELLE S.S.	3.320,00	444208
92	BO	01505721207	SOCIETA AGRICOLA VERONESI ENEA E MARCO S.S.	729,60	444197
93	BO	02260351206	SOCIETA AGRICOLA ZANGRANDI GIUSEPPE ED ANDREA S.S.	800,00	444209
94	BO	TGLLSS76C03A785I	TAGLIAVINI ALESSIO	1.813,00	444281
95	BO	TMBMDL46D65D166R	TAMBURRI MADDALENA	350,00	444283

96	BO	TGNLNI29S56A785H	TUGNOLI LINA	1.165,50	444282
97	BO	TSRRRT57R02D878J	TUSARELLI ROBERTO	1.500,00	444285
98	BO	VCCCRL42A07D166N	VACCARI CARLO	1.211,45	444286
TOTALE DE MINIMIS AGRICOLO				97.288,28	

CONCESSIONE E IMPEGNO IN REGIME DE MINIMIS ITTICO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile	Codice COR
1	RA	03472430150	VALLE SMARLACCA S.R.L.	6.174,00	39541
2	MO	DLLDGI73C19B819H	AZIENDA AGRICOLA DALLOLIO DIEGO	1.179,75	39522
3	MO	FRBCRS75P08C469K	AZIENDA ITTICA FRABETTI CHRISTIAN	5.841,60	39523
4	MO	RSSTLI40L21I473L	ROSSI ITALO	2.925,00	39561
5	MO	VCNMRC42B06D599W	VICENZI MARCO	3.381,50	39562
6	FE	NRDPPP77T10C912H	NORDI GIUSEPPINO	6.953,10	39564
7	FE	BSSNNA55H42C388N	BASSO ANNA VALLE NUOVA	11.632,02	39565
8	FE	FRLLCU79B15C469S	AZ.ITTICA FERIOLI LUCA	592,20	39543
9	FE	SLVGMN66A02C469F	SALVI GERMANO	6.036,40	39524
10	BO	GDUMCL73C28A944M	AZIENDA AGRICOLA PRATI DI GUIDI MARCELLO	7.371,90	39566
11	BO	02660121209	C.O.F. S.A.S. DI GIBERTI VALERIA E C. SOCIETA' AGRICOLA	832,14	39567
12	BO	CVODNT57C41L359W	COVA DONATA	8.785,25	39581
13	BO	02443200379	SOCIETA' AGRICOLA MANFREDINI LORENA E ROMEO S.S.	2.871,50	39582
14	BO	02254531201	TADDIA MARCIANO & C. S.N.C.	1.711,89	39583
15	BO	TSTNCL76H26A785O	TESTONI NICOLA	1.027,79	39584
TOTALE DE MINIMIS ITTICO				67.316,04	

TOTALE	715.053,68
---------------	-------------------

Allegato parte integrante - 2

Elenco delle domande AMMESSE CON RISERVA suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014

CONCESSIONE E IMPEGNO IN REGIME DI AIUTO DI STATO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile	Codice COR
1	RE	DDNRR71E27F960X	ADDONIZIO ROBERTO	144,00 €	
2	RE	02327530354	AGRICOLA REATINO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	144,00 €	
3	RE	GZZLCN50A47D037V	AGUZZOLI LUCIANA	180,00 €	
4	RE	01777570357	AZIENDA AGRICOLA G.B. DI BONACINI GIORDANO E COLLINI VALENTINA S OCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.000,00 €	
5	RE	01930670359	AZIENDA AGRICOLA GRIMALDI S.S. DI GRIMALDI GEMINIANO, TIZIANO E GIAN LUCA SOCIETA' AGRICOLA	990,00 €	
6	RE	00390570356	AZIENDA AGRICOLA NOVELLI ANTONIO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA	180,00 €	
7	RE	BNTFRZ66C05E772H	BENATTI FABRIZIO	180,00 €	
8	RE	00556200350	BONACINI PIETRO E MARINELLI IDA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	425,00 €	
9	RE	BNCPRZ69C61I462Z	BONICELLI PATRIZIA	150,00 €	
10	RE	BRGCTR48H44Z103O	BRAGLIA CATTERINA LUCIANA	450,00 €	
11	RE	CSTLCU45C11H223K	CASTAGNETTI LUCA	1.980,00 €	
12	RE	CPLGPP62C07F463K	COPELLINI GIUSEPPE	144,00 €	
13	RE	DVLNZE45D04B328B	DAVOLI ENZO	120,00 €	
14	RE	FRRNRD66L20D037X	FERRARI ANDREA	1.500,00 €	
15	RE	02687170353	FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	216,00 €	
16	RE	FRSDVD74M13H223W	FRASCARI DAVIDE	400,00 €	
17	RE	GLTDLM47T05I342W	GALEOTTI ADELMO	160,00 €	
18	RE	GSPRR63T68C219K	GASPARI ROBERTA	170,00 €	
19	RE	GNTRCR47L68L815O	GENITONI IRENE-CRISTINA	60,00 €	
20	RE	GNSPLA45L20B967V	GIANSOLDATI PAOLO	550,00 €	
21	RE	BTMTN93H63H223R	IBATTICI MARTINA AZ.AGR. LE FARFALLE	168,00 €	
22	RE	SCCFRZ52L31B502U	IMPRESA AGRICOLA SACCANI FABRIZIO	264,00 €	
23	RE	LMBNRC43M28F960T	LOMBARDINI ENRICO	1.260,00 €	
24	RE	LSTRRT47L14A573H	LUSETTI ROBERTO	720,00 €	
25	RE	MLANZE54P11B893X	MAIOLI ENZO	1.250,00 €	
26	RE	MRCLCU80T22E253H	MARCHETTI LUCA	180,00 €	
27	RE	MRGLMP51D02B967J	MARGINI OLIMPIO	440,00 €	
28	RE	MRTNND46R05C219U	MARTINELLI NANDO	280,00 €	
29	RE	00658900352	NASI AUGUSTO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA	540,00 €	
30	RE	SLSLSU56R66H223R	SALSI LUISA	540,00 €	
31	RE	02542900358	SOCIETA' AGRICOLA CARRARA S.S. DI CARRARA FERNANDO & C.	510,00 €	
32	RE	02564240352	SOCIETA' AGRICOLA CORTE VALLE S.S. DI MELLONI RICCARDO	264,00 €	
33	RE	02695220356	SOCIETA' AGRICOLA GUALANDRINI FRANCA E FIGLI	1.450,00 €	
34	RE	02695240354	SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI	288,00 €	
35	RE	02721070353	SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA DI TONDELLI LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE	234,00 €	
36	RE	SLNRMN49H17A988K	SOLIANI ERMINIO	174,00 €	
37	RE	TGLFRN55E69G947W	TAGLIAVINI FLORIANA	108,00 €	
38	RE	VZZZMSM69S07B819H	VEZZANI MASSIMO	180,00 €	
39	MO	TBLLBR52E17C107E	AZIENDA AGRICOLA TABELLINI LAMBERTO	422,02 €	
40	MO	FBBRMS37M03D599W	AZIENDA AGRICOLA FABBRI ERMES	435,00 €	
41	RA	GDNMNC78C56D458C	GAUDENZI MONICA	78,53 €	
42	BO	FRLFR92R60F205G	FIGLIOROLA FEDERICA	1.911,37 €	
43	BO	01677111203	FORESTALVERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	833,00 €	
44	BO	02755961204	VALLE TORRETTA - SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	2.562,00 €	
45	BO	02937501209	SOCIETA' AGRICOLA LA CAVALLINA - SOCIETA' SEMPLICE	112,00 €	
46	BO	03674511203	SOCIETA' AGRICOLA BOLDINI LORIS E GABRIELLA S.S.	318,50 €	

47	BO	VCCRR76R09G467V	VECCHI ROBERTO	1.641,00 €
48	BO	DLLLR60H55A944V	DELL'AQUILA LAURA	1.875,00 €
49	FE	01128930383	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	2.062,08 €
50	FC	LPPFNZ66T42I310D	LIPPI FIORENZA	708,00 €
51	PR	02881570341	AZ. AGRICOLA VILLA ALPINA DI SCHIANCHI FABRIZIO, SIMONE E FEDERICO, SOCIETA' AGRICOLA	1.200,00 €
52	RA	02102010390	SOCIETA' AGRICOLA ZANI MONICA E ZANI MAURIZIO	1.212,53 €
53	PC	CLMNR77P25G535S	CALAMARI ANDREA	173,00 €
TOTALE AIUTI DI STATO				33.537,03 €

AMMESSI CON RISERVA IN REGIME DE MINIMIS AGRICOLO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile	Codice COR
1	RE	00421090234	AGRICOLA BARCHESSINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	396,00 €	
2	RE	LBRMCR47R21E232M	ALBERICI AMILCARE	234,00 €	
3	RE	NTCSFN70E21C219P	ANTICHI STEFANO	170,00 €	
4	RE	CVLMRZ69H10G337V	AZIENDA AGRICOLA VIGNE DEI CAVALLI DI CAVALLI MAURIZIO	500,00 €	
5	RE	01951280351	AZIENDA AGRICOLA GELOSINI S.S. - SOCIETA' AGRICOLA-	549,00 €	
6	RE	CLFMNL57P14G816Q	CALEFFI EMANUELE	348,00 €	
7	RE	CSTPGR46C10A162N	CASTELLINI PIERGIORGIO	1.000,00 €	
8	RE	DVLNLS42S25A573C	DAVOLI NELLUSCO	425,00 €	
9	RE	GNTRCR47L68L815O	GENITONI IRENE-CRISTINA	60,00 €	
10	RE	SSSDVD71S01H223F	MONTE DURO DI SASSI DEVID	108,00 €	
11	RE	SSSDVD71S01H223F	MONTE DURO DI SASSI DEVID	144,00 €	
12	RE	02721070353	SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA DI TONDELLI LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE	595,00 €	
13	BO	LNZNTN59T06D158C	LENZARINI ANTONIO	387,00 €	
14	BO	SCNSRG36C23F288A	SCANDELLARI SERGIO	1.514,96 €	
15	BO	02443121203	SOCIETA' AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S.	8.800,00 €	
16	BO	RZZLDA76P25A052W	RIZZOGLIO ALDO	15.000,00 €	
17	MO	03213371200	CA' SELVATICA SOCIETA' AGRICOLA	1.961,93 €	
18	FE	01982030387	SOCIETA' AGRICOLA PADOVANI ALBERTO S.S.	353,54 €	
TOTALE DE MINIMIS AGRICOLO				32.546,43 €	

AMMESSI CON RISERVA IN REGIME DE MINIMIS ITTICO					
	PROV	CUAA	Rag. sociale	danno ammissibile	Codice COR
1	BO	TNRNDR62R18A785Z	TINARELLI ANDREA	2.208,06 €	
2	BO	MNGLNZ55P03C204Q	MENGOLI LORENZO	16.270,63	
3	MO	MLVMSM61L28B819C	PESCA SPORTIVA LAGHI MALLY DI MALVEZZI MASSIMO	1.829,75	
4	FE	BLLLGU63H06G923R	BALLARIN LUIGI	1.199,40	
5	RA	02013900150	SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.	15.490,00	
TOTALE DE MINIMIS ITTICO				36.997,84 €	
TOTALE				103.081,30 €	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
2 MAGGIO 2019, N. 7573**Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da canidi (art. 26 L.R. 27/00). Impegno di spesa**

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- l'art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:

- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda USL competente per territorio;

- al comma 2, modificato dall'art. 5 della L.R. n. 17/2015, che la misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 17, comma 3 della L.R. n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;

Visto l'art. 17 della L.R. 8/1994, come da ultimo modificato con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole" che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l'altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n. 1866 del 9 novembre 2016 e n. 1582/2017 del 10/10/2017 con le quali la Giunta regionale ha tra l'altro disposto di provvedere, per le annate agrarie 2015-2016 e 2016/2017, ad attivare in regime de minimis l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica;

- n. 364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020;

- n. 134/2019 che in applicazione della delibera 364/2018 individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994 e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;

Dato inoltre atto che, in accordo con le sopra citate delibere:

- la competenza all'istruttoria delle domande di contributo per danni da fauna selvatica di cui all'art. 26 della L.R. 27/2000, presentate dagli imprenditori agricoli per l'annata agraria 2015/2016, e per l'annata agraria 2016/2017 spetta ai Servizi territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali (STACP) che effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- a conclusione dell'attività istruttoria, gli STACP competenti per territorio provvedono a trasmettere al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica l'elenco delle istanze ammissibili,

la quantificazione della spesa massima ammissibile, i DURC e la relativa scadenza di validità;

- il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli elenchi delle domande ammissibili per il controllo del rispetto dei limiti previsto dal Reg. (UE) n.1408/2013 relativo agli aiuti in regime "de minimis";

- successivamente il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli "de minimis", alla concessione dei contributi ed all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell'importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;

- il medesimo Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede alla liquidazione dei contributi spettanti, ad avvenuta acquisizione della "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% Irpef/Ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio";

Preso atto che, a conclusione dell'attività istruttoria di competenza, gli STACP di Bologna, Modena, Rimini e Piacenza hanno trasmesso rispettivamente le determinazioni relative ad attacchi avvenuti in date precedenti alla DGR 364/2018 (che quindi ricadono nella disciplina prevista dalle DGR n.1866/2016 e n. 1582/2017) di seguito riportate:

- DD.1638/2019 dello STACP di Bologna con la quale venivano approvate, tra le altre, 2 istanze di indennizzo per danni provocati da canidi agli allevatori;

- DD 4342/2019 dello STACP di Modena con la quale veniva approvata 1 istanza di indennizzo;

- DD 4231/2019 dello STACP di Forlì-Cesena con la quale venivano approvate tra le altre, 3 istanze di indennizzo;

- DD 5599/2019 dello STACP di Piacenza con la quale veniva approvata 1 istanza di indennizzo;

Considerato che con le deliberazioni n. 1866/2016 e n. 1582/2017 sopra richiamate la Giunta regionale ha tra l'altro disposto:

- di provvedere, limitatamente alle annate 2015-2016 e 2016/2017, ad attivare in regime de minimis l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nelle annate agrarie 2015-2016 e 2016/2017, secondo le modalità già previste dalle direttive regionali di cui alla deliberazione n. 1515/2013, ed alla deliberazione assembleare n. 130/2013, sia per danni cagionati da specie protette sia per danni cagionati da specie non protette;

- di prevedere che gli aiuti vengano concessi alle imprese attive nel settore primario in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola i contributi de minimis nel settore agricolo;

Preso atto che il Regolamento (UE) n. 316/2019, ha parzialmente modificato il sopra citato Regolamento n. 1408/2013, innalzando il massimale da Euro 15.000,00 ad Euro 20.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Dato atto che l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo all'indennizzo per danni da canidi ammonta ad Euro 4.865,50, come da allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con NP 10367/2019 si è provveduto a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca le richieste di verifica dei beneficiari in regime de minimis, e che il suddetto Servizio, ha inserito nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato – REG. UE 1408/2013 così come modificato dal REG. UE 316/2019, come da nota NP/2019/10751;

Dato atto che, per i suddetti beneficiari, riportati nella tabella all'allegato 1, si è provveduto ad effettuare la consultazione on-line della banca dati del Registro Nazionale Aiuti di Stato ("de minimis"), le cui risultanze sono riepilogate nella nota NP/2019/11081 del 10/4/2019, agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere ai beneficiari di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di Euro 4.865,50;

Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, previa verifica del perdurare della regolarità contributiva (DURC) da parte dei competenti Uffici, e della ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta da parte dei STACP, dei moduli IRPEF/IRES, compilati dai beneficiari provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.; Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

Richiamate:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n.24 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2019";

- Legge regionale 27 dicembre 2018, n.25 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità regionale 2019)";

- Legge regionale 27 dicembre 2018, n.26 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

- delibera n. 2301 del 27/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,

predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss. mm.ii;

- il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e

e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26, comma 2;

- la Delibera di Giunta regionale n. 122 del 28/1/2019 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021", ed in particolare l'Allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", ed in particolare l'art. 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ. mod.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n.1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n.56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016; n. 1681/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 121/2017, n. 578/2017, n. 52/2018 e n. 1059/2018;

Vista la determinazione n. 9898/2018 ad oggetto: "Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, i contributi di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e succ. mod., in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

- la Circolare protocollo n. PG/2013/154942 del 26/6/2013 inerente l'inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

- la Circolare protocollo n. PG/2013/208039 del 27/8/2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare Prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013.";

- la Circolare emanata dall'INAIL n. 61 del 26/6/2015, recante "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- la Circolare emanata dall'INPS n. 126 del 26/6/2015, recante "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- le Circolari del Servizio Gestione della Spesa regionale Prot. nn. PG/2015/0072809 del 5 febbraio 2015 "Il meccanismo fiscale dello split payment" e PG/2015/0280792 del 30 aprile 2015 "Scissione dei pagamenti – Ulteriori chiarimenti";

Verificata, da parte degli Uffici competenti la regolarità contributiva (DURC) degli imprenditori agricoli di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la documentazione è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del servizio;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all'esigibilità della spesa (scadenza dell'obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 4.865,50 con il presente atto;

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile;
determina:

1. di prendere atto delle risultanze delle richieste di rimborso per i danni causati da cani randagi o inselvaticiti o altri predatori (L.R. n. 27/2000), trasmesse dagli STACP, di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Piacenza, relative agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 4.865,50;

2. di riconoscere, pertanto, agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale di Euro 4.865,50 a titolo di rimborso per danni come sopra specificato;

3. di imputare la somma complessiva di Euro 4.865,50 sul Capitolo n. 64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri

animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita per singolo beneficiario:

€ 468,00 a favore di Fattoria I Piani di Marco Feltrin – Valsamoggia (BO) registrata al n. **6046** di impegno;

€ 420,00 a favore di Marchetti Anselmo e Ivo S.S.-Montezenzio (BO) registrata al n. **6047** di impegno;

€ 1.080,00 a favore di Società Agricola Le Caprette – Prignano sulla Secchia (MO) registrata al n. **6048** di impegno;

€ 95,00 a favore di Barchi Ilic – Bagno di Romagna (FC) registrata al n. **6049** di impegno;

€ 2.510,00 a favore di Società Agricola La Palamina di Sanna Giuseppe e C. – Savignano sul Rubicone (FC) registrata al n. **6050** di impegno;

€ 110,25 a favore di Podere Guaralda di Laghi Sonia (FC) – Civitella di Romagna (FC) registrata al n. **6051** di impegno;

€ 182,25 a favore di Bernazzani Dino – Bettola (PC) registrata al n. **6052** di impegno;

4. di dare atto che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:

5. di dare atto che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, a seguito della verifica del perdurare della regolarità contributiva (DURC) da parte dei competenti Uffici e della ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta da parte dei STACP, dei moduli IRPEF/IRES, compilati dai beneficiari;

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs.;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (BURERT) della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adriana Giannini